

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e
programmazione)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (C. 1441-bis-B).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente capo: Capo II - Casa e infrastrutture, con il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Centrali di committenza).

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. Al fine di assicurare più efficaci e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.
- 3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio.
- 3-quater. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell'articolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.
- 3-quinquies. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

3-sexies. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma *3-bis*, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma *3-bis* sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma *3-bis*, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma *3-ter* rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma *3-bis*, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma *3-ter*.

3-decies. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgono delle procedure di cui al comma *3-bis* non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica».

1. 01.Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: può prevedere con le seguenti: prevede.

2. 1.Contento.

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: testi unici aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e.

3. 1.Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 14, lettera h), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo articolo 4:

al comma 1, lettera c), capoverso comma 17, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali;

aggiungere, infine, il seguente comma:

2. All'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le disposizioni di cui all'allegato 1 della presente legge, concernenti le leggi di ratifica di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente allegato n. 1:

8 -L 23/05/1861 0033 LEGGE 23 MAGGIO 1861, N. 33. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE POSTALE COLLA FRANCIA

89- L 02/03/1862 0480 LEGGE 2 MARZO 1862, N. 480. - CHE AUTORIZZA IL R. GOVERNO A DAR ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE COLLA GRECIA

98- L 30/03/1862 0533 LEGGE 30 MARZO 1862, N. 533. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DAR ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA COLLA SVIZZERA

143 L 03/08/1862 0741 LEGGE 3 AGOSTO 1862, N. 741. - CON CUI È APPROVATA LA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO POSTALE MARITTIMO TRA L'ITALIA E L'EGITTO

226 L 11/08/1863 1397 LEGGE 11 AGOSTO 1863, N. 1397. - D'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA ED IL BELGIO

304 L 11/12/1864 2033 LEGGE 11 DICEMBRE 1864, N. 2033. - CHE ORDINA L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONCHIUSA TRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN DATA DEL 15 SETTEMBRE 1864

413 L 13/01/1866 2778 LEGGE 13 GENNAIO 1866, N. 2778. - CHE AUTORIZZA LA PIENA ED INTIERA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA COLLA GRECIA

438 L 20/06/1866 3007 LEGGE 20 GIUGNO 1866, N. 3007. - PER LA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DI AMERICA, CONCHIUSA IN TORINO ADDÍ 8 LUGLIO 1863

450 L 21/07/1866 3087 LEGGE 21 LUGLIO 1866, N. 3087. - CHE AUTORIZZA LA PIENA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA CONCHIUSA TRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA E LA SVIZZERA

455 L 27/05/1867 3745 LEGGE 27 MAGGIO 1867, N. 3745. - PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA NEL RIPARTO DEL DEBITO PONTIFICIO

467 L 07/07/1867 3792 LEGGE 7 LUGLIO 1867, N. 3792. - PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA 470 L 28/07/1867 3818 LEGGE 28 LUGLIO 1867, N. 3818. - PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA

528 L 21/06/1868 4447 LEGGE 21 GIUGNO 1868, N. 4447. - PER L'ESECUZIONE DELLA

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, IL BELGIO, LA SPAGNA, GLI STATI UNITI D'AMERICA, LA FRANCIA, LA GRAN BRETAGNA, I PAESI BASSI, IL PORTOGALLO, LA SVEZIA E NORVEGIA ED IL MAROCCO, PER L'AMMINISTRA
529 L 21/06/1868 4449 LEGGE 21 GIUGNO 1868, N. 4449. - PER L'ESEGUIMENTO DELLA CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI
563 L 30/08/1868 4556 LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4556. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DARE ESECUZIONE AGLI ARTICOLI ADDIZIONALI ALLA CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA
564 L 30/08/1868 4559 LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4559. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DARE ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE SULL'IMPRESTITO DANUBIANO
592 L 01/04/1869 4985 LEGGE 1° APRILE 1869, N. 4985. - PER L'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA, LA CONFEDERAZIONE DELLA GERMANIA DEL NORD, LA BAVIERA, IL WURTEMBERG ED IL BADEN
604 L 03/06/1869 5113 LEGGE 3 GIUGNO 1869, N. 5113. - PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA
693 L 19/03/1871 0141 LEGGE 19 MARZO 1871, N. 141. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE POSTALE ADDIZIONALE FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETTAGNA
694 L 19/03/1871 0142 LEGGE 19 MARZO 1871, N. 142. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE POSTALE E LA CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DEI VAGLIA POSTALI TRA L'ITALIA ED IL BELGIO
695 L 23/03/1871 0137 LEGGE 23 MARZO 1871, N. 137. - CHE APPROVA DUE CONVENZIONI FINANZIARIE CONCLUSE COLLA MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA
826 L 24/04/1873 1344 LEGGE 24 APRILE 1873, N. 1344. - CHE SANZIONA LA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA RUSSIA
867 L 11/07/1873 1503 LEGGE 11 LUGLIO 1873, N. 1503. - CHE AUTORIZZA LA PIENA ED INTIERA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E L'IMPERO GERMANICO
939 L 30/08/1874 2063 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2063. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE ADDIZIONALE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA
940 L 30/08/1874 2064 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2064. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE
941 L 30/08/1874 2065 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2065. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA FRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA E LA SVIZZERA
958 L 14/04/1875 2441 LEGGE 14 APRILE 1875, N. 2441. - COLLA QUALE VIEN DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, RELATIVO ALLO SCAMBIO DELLE CARTOLINE POSTALI
977 L 07/06/1875 2534 LEGGE 7 GIUGNO 1875, N. 2534. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA FRONTIERA FRA I DUE STATI NELL'INTERNO DELLA GALLERIA DELLE ALPI AL CENISIO
1012 L 17/07/1875 2651 LEGGE 17 LUGLIO 1875, N. 2651. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DAR ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA FRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA E LA SVIZZERA
1115 L 03/05/1877 3817 LEGGE 3 MAGGIO 1877, N. 3817. - COLLA QUALE È DATA FORZA LEGISLATIVA AL REGIO DECRETO CHE APPROVA LA CONVENZIONE FLORIO PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E COSTANTINOPOLI
1125 L 15/06/1877 3880 LEGGE 15 GIUGNO 1877, N. 3880. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE PEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI
1129 L 20/06/1877 3907 LEGGE 20 GIUGNO 1877, N. 3907. - COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD ESEGUIRE LA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E

LA REPUBBLICA DI S. MARINO

1214 L 31/01/1879 4701 LEGGE 31 GENNAIO 1879, N. 4701. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE PROVVISORIA PER IL REGIME DAZIARIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

1219 L 19/02/1879 4729 LEGGE 19 FEBBRAIO 1879, N. 4729. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE PROVVISORIA PER IL RECIPROCO TRATTAMENTO DAZIARIO CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1233 L 27/03/1879 4789 LEGGE 27 MARZO 1879, N. 4789. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE, CONCHIUSA A PARTI IL 1 GIUGNO 1878

1288 L 01/08/1879 5061 LEGGE 1° AGOSTO 1879, N. 5061. - COLLA QUALE È DATA PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA 5 NOVEMBRE 1878 COI RELATIVI ACCORDI E PROTOCOLLI DEL GIORNO STESSO, NON CHE ALL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A PARIGI IL 20 GIUGNO 1879

1350 L 14/08/1880 5608 LEGGE 14 AGOSTO 1880, N. 5608. - CHE MANDA ESEGUIRE LA CONVENZIONE CONCHIUSA CON LA FRANCIA CONCERNENTE LE STAZIONI FERROVIARIE INTERNAZIONALI

1417 L 14/07/1881 0305 LEGGE 14 LUGLIO 1881, N. 305. - CHE MANDA ESEGUIRE LA CONVENZIONE CONCHIUSA A PARIGI PER IL TRASPORTO DEI PICCOLI PACCHI POSTALI SENZA DICHIARAZIONE DI VALORE

1589 L 30/06/1883 1429 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1429. - CHE PROROGA LA CONVENZIONE DI COMMERCIO CON LA SVIZZERA

1590 L 30/06/1883 1430 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1430. - CHE PROROGA LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE CON LA FRANCIA

1662 L 30/06/1884 2450 LEGGE 30 GIUGNO 1884, N. 2450. - CHE PROROGA DI UN ANNO LE FACOLTÀ ACCORDATE AL GOVERNO COLLA PRECEDENTE LEGGE DEL 30 GIUGNO 1883, RELATIVA ALLA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE COLLA FRANCIA E AL TRATTAMENTO DI FAVORE DEI LEGNI POSTALI

1711 L 26/04/1885 3067 LEGGE 26 APRILE 1885, N. 3067. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MADAGASCAR

1743 L 28/06/1885 3186 LEGGE 28 GIUGNO 1885, N. 3186. - CHE PROROGA AL 31 DICEMBRE 1885 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1773 L 24/12/1885 3583 LEGGE 24 DICEMBRE 1885, N. 3583. - CHE PROROGA AL 30 APRILE 1886 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE DEL 13 GIUGNO 1862 TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, NONCHÉ IL TRATTAMENTO DI FAVORE SINORA ACCORDATO, CON OBBLIGO DI RECIPROCIÀ AI PIROSCAFI POSTALI FRANCESI E DI AL 1774 L

30/12/1885 3590 LEGGE 30 DICEMBRE 1885, N. 3590. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA A PARIGI, FRA L'ITALIA, LA FRANCIA, LA GRECIA, LA SVIZZERA ED IL BELGIO

1775 L 01/01/1886 3620 LEGGE 1 GENNAIO 1886, N. 3620. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI, CONCHIUSA A PARIGI IL 14 MARZO 1884, E LE CUI RATIFICHE FURONO IVI SCAMBIATE IL 30 DICEMBRE 1885

1792 L 25/03/1886 3737 LEGGE 25 MARZO 1886, N. 3737. - CHE DÀ ESECUZIONE A QUATTRO ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO POSTALE, SOTTOSCRITTI A LISBONA IL 21 MARZO 1885 E LE CUI RATIFICHE FURONO IVI SCAMBIATE IL 22 MARZO 1886

1803 L 15/04/1886 3795 LEGGE 15 APRILE 1886, N. 3795. - CHE MODIFICA L'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 1 GENNAIO 1886, N. 3620

(SERIE 3), RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI CAVI

TELEGRAFICI SOTTOMARI

1810 L 30/06/1886 3938 LEGGE 30 GIUGNO 1886, N. 3938. - CHE PROROGA SINO AL 15 LUGLIO 1886 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1819 L 25/11/1886 4165 LEGGE 25 NOVEMBRE 1886, N. 4165. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA A LONDRA IL 18 MARZO 1885 TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI CIRCA ALLA GARANZIA DI UN PRESTITO DA CONTRARSI DAL GOVERNO EGIZIANO

1844 L 13/02/1887 4319 LEGGE 13 FEBBRAIO 1887, N. 4319. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA IMMERSIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI DUE CAVI SOTTOMARINI PER MASSAUA ED ASSAB

1978 L 22/12/1887 5117 LEGGE 22 DICEMBRE 1887, N. 5117. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE AD APPLICARE SINO AL 1 LUGLIO 1888, SULLA BASE DELLA TARIFFA GENERALE DOGANALE, LE CONVENZIONI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CHE SI POTRANNO CONCLUDERE COI GOVERNI DI FRANCIA, SPAGNA E SVI

1981 L 25/12/1887 5119 LEGGE 25 DICEMBRE 1887, N. 5119. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A SCAMBIARE A SUO TEMPO LE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA CONTRO LE EPIZOOZIE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

2060 L 30/06/1888 5487 LEGGE 30 GIUGNO 1888, N. 5487. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA DALLO STATO COLLA SOCIETÀ INGLESE PENINSULARE ED ORIENTALE PER UN SERVIZIO MARITTIMO QUINDICINALE TRA VENEZIA E ALESSANDRIA D'EGITTO

2088 L 30/07/1888 5597 LEGGE 30 LUGLIO 1888, N. 5597. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA DALLO STATO COLLA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA PER UN SERVIZIO SETTIMANALE FRA SUEZ ED ADEN CON APPRODI AD ALTRI SCALI DEL MAR ROSSO

2119 L 11/04/1889 6009 LEGGE 11 APRILE 1889, N. 6009. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTAMENTO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

2186 L 14/07/1889 6276 LEGGE 14 LUGLIO 1889, N. 6276. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A RENDERE ESECUTIVA LA DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE ANTIFILLOSSERICA DI BERNA

2254 L 31/05/1890 6873 LEGGE 31 MAGGIO 1890, N. 6873. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE CONCHIUSA COLLA -EASTERN TELEGRAPH COMPANY LIMITED- PER LA PROROGA DELLE CONCESSIONI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ESERCIZIO DELLE LINEE TELEGRAFICHE SOTTOMARINE FRA L'ITALIA E LE ISOLE DI MALT

2282 L 16/07/1890 7016 LEGGE 16 LUGLIO 1890, N. 7016. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE ITALO-ETIOPICA E QUELLA FRA IL GOVERNO E LA BANCA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEL PRESTITO ETIOPICO

2287 L 17/07/1890 7020 LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 7020. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA COLLA SOCIETÀ DELLA NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA PER UN SERVIZIO QUINDICINALE FRA ALESSANDRIA DI EGITTO E SUEZ

2377 L 02/07/1891 0375 LEGGE 2 LUGLIO 1891, N. 375. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 29 MARZO 1891, N. 157, COL QUALE FU DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES DEL 5 LUGLIO 1890 PER LA TRADUZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DOGANALI

2378 L 02/07/1891 0376 LEGGE 2 LUGLIO 1891, N. 376. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA DECISIONE ACCETTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DI PESI E MISURE NELLA SEDUTA CHE EBBE LUOGO A BRETEUIL IN SEVRES IL 22 SETTEMBRE 1889 A MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA METRICO DEL 26 DICEMBR

2407 L 20/02/1892 0052 LEGGE 20 FEBBRAIO 1892, N. 52. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONCLUSA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DEI BREVETTI D'INVENZIONE, DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI E DEI MARCHI DI FABBRICA

2503 L 28/06/1892 0296 LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 296. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE AD APPLICARE UNA CONVENZIONE PROVVISORIA DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DA CONCLUDERSI CON LA SPAGNA

2504 L 28/06/1892 0297 LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 297. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AGLI ATTI POSTALI INTERNAZIONALI DI VIENNA

2523 L 03/07/1892 0331 LEGGE 3 LUGLIO 1892, N. 331. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 29 DICEMBRE 1891, N. 690, COL QUALE FU DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO CONCLUSO FRA L'ITALIA E LA BULGARIA

2526 L 17/10/1892 0651 LEGGE 17 OTTOBRE 1892, N. 651. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ITALIA E IL MESSICO PER DETERMINARE LA NAZIONALITÀ DEI FIGLI DEI RISPETTIVI SUDDITI

2527 L 15/12/1892 0710 LEGGE 15 DICEMBRE 1892, N. 710. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA PEL TRASPORTO DELLE NAVI IN STRADE FERRATE

2544 L 29/12/1892 0757 LEGGE 29 DICEMBRE 1892, N. 757. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A STIPULARE UNA CONVENZIONE COMMERCIALE CON LA RUMANIA

2660 L 30/06/1893 0336 LEGGE 30 GIUGNO 1893, N. 336. - CHE PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1893 GLI EFFETTI DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 296, RIGUARDANTE LA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CHE POTESSE ESSERE CONCLUSA CON LA SPAGNA

2697 L 29/03/1894 0114 LEGGE 29 MARZO 1894, N. 114. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALL'ACCORDO MONETARIO SOTTOSCRITTO A PARIGI IL 15 NOVEMBRE 1893

2748 L 30/06/1894 0273 LEGGE 30 GIUGNO 1894, N. 273. - CHE PROROGA AL 31 DICEMBRE 1894, GLI EFFETTI DELL'ALTRA LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 296, PER L'APPLICAZIONE DI UNA CONVENZIONE PROVVISORIA COMMERCIALE E DI NAVIGAZIONE CON LA SPAGNA

2871 L 15/12/1895 0719 LEGGE 15 DICEMBRE 1895, N. 719. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA DICHIARAZIONE ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA PEL TRASPORTO DELLE MERCI IN FERROVIA

2884 L 05/03/1896 0066 LEGGE 5 MARZO 1896, N. 66. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE CONCLUSA FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA

2984 L 11/08/1896 0373 LEGGE 11 AGOSTO 1896, N. 373. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE ITALO-ZANZIBARESE DEL 12 AGOSTO 1892, PER GLI SCALI DEL BENADIR

2986 L 03/10/1896 0463 LEGGE 3 OTTOBRE 1896, N. 463. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO

3012 L 21/01/1897 0035 LEGGE 21 GENNAIO 1897, N. 35. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GRATUITA DEI MALATI POVERI

3013 L 28/01/1897 0045 LEGGE 28 GENNAIO 1897, N. 45. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA TUNISIA

3098 L 11/08/1897 0379 LEGGE 11 AGOSTO 1897, N. 379. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON RICEVUTO CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3109 L 06/02/1898 0030 LEGGE 6 FEBBRAIO 1898, N. 30. - CHE CONVERTE IL REGIO DECRETO 1 APRILE 1897, N. 127, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA BULGARIA

3203 L 08/01/1899 0003 LEGGE 8 GENNAIO 1899, N. 3. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO MONETARIO DI PARIGI

3283 L 24/12/1899 0466 LEGGE 24 DICEMBRE 1899, N. 466. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE FRA IL REGIO GOVERNO E LA SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIALE ITALIANA DEL BENADIR

3331 L 15/07/1900 0276 LEGGE 15 LUGLIO 1900, N. 276. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER LA CONGIUNZIONE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA CON LA RETE SVIZZERA ATTRAVERSO IL SEMPIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLA STAZIONE INTERNAZIONALE

3355 L 23/12/1900 0496 LEGGE 23 DICEMBRE 1900, N. 496. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONCLUSA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, STIPULATA A PARIGI IL 16 GIUGNO 1898, ADDIZIONALE A QUELLA DEL 14 OTTOBRE 1890 PEL TRASPORTO DELLE MERCI IN FERROVIA

3668 L 28/12/1902 0548 LEGGE 28 DICEMBRE 1902, N. 548. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A RATIFICARE LA CONVENZIONE MONETARIA ADDIZIONALE A QUELLA DEL 6 NOVEMBRE 1885, SOTTOSCRITTA A PARIGI IL 15 NOVEMBRE 1902, CHE ACCORDA ALLA CONFEDERAZIONE ELVETICA UNA CONIAZIONE SUPPLETIVA

3676 L 12/02/1903 0043 LEGGE 12 FEBBRAIO 1903, N. 43. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE DI BRUXELLES 5 MARZO 1902, SUL REGIME FISCALE DEGLI ZUCCHERI

3701 L 16/04/1903 0137 LEGGE 16 APRILE 1903, N. 137. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

3776 L 21/01/1904 0015 LEGGE 21 GENNAIO 1904, N. 15. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DEL 16 MAGGIO 1903, RIGUARDANTE IL RISCATTO DELLA FERROVIA DEL SEMPIONE, DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 28 DEL 4 FEBBRAIO 1904)

9 L 26/05/1861 0034 LEGGE 26 MAGGIO 1861, N. 34. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLE CITTÀ ANSEATICHE

238 L 24/01/1864 1649 LEGGE 24 GENNAIO 1864, N. 1649. - PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE E DEL TRATTATO DI COMMERCIO CONCHIUSSI TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

273 L 26/05/1864 1786 LEGGE 26 MAGGIO 1864, N. 1786. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA ED IL BELGIO

274 L 26/05/1864 1787 LEGGE 26 MAGGIO 1864, N. 1787. - CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO GENERALE PEL RISCATTO DEL PEDAGGIO SULLA SCHELDA

295 L 13/11/1864 2000 LEGGE 13 NOVEMBRE 1864, N. 2000. - CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COMMERCIO TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI

301 L 27/11/1864 2021 LEGGE 27 NOVEMBRE 1864, N. 2021. - CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA

350 L 18/03/1865 2204 LEGGE 18 MARZO 1865, N. 2204. - APPROVATIVA DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI COSTA RICA

454 L 25/04/1867 3665 LEGGE 25 APRILE 1867, N. 3665. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA

471 L 28/07/1867 3819 LEGGE 28 LUGLIO 1867, N. 3819. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA

494 L 03/11/1867 4034 LEGGE 3 NOVEMBRE 1867, N. 4034. - PER LA ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DELLE ISOLE AVAJANE

518 L 24/05/1868 4392 LEGGE 24 MAGGIO 1868, N. 4392. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, NAVIGAZIONE E COMMERCIO, CONCHIUSO TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

519 L 24/05/1868 4395 LEGGE 24 MAGGIO 1868, N. 4395. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, NAVIGAZIONE E COMMERCIO, CONCHIUSO TRA L'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

520 L 24/05/1868 4406 LEGGE 24 MAGGIO 1868, N. 4406. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, NAVIGAZIONE E COMMERCIO, CONCHIUSO TRA L'ITALIA E L'IMPERO DELLA CHINA

579 L 30/12/1868 4768 LEGGE 30 DICEMBRE 1868, N. 4768. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA L'ITALIA ED IL REGNO DI TUNISI

586 L 11/03/1869 4940 LEGGE 11 MARZO 1869, N. 4940. - CHE CONVALIDA IL REALE DECRETO 23 OTTOBRE 1868, COL QUALE FURONO AMMESSE DUE VARIANTI NEL TESTO ITALIANO DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA CINA

597 L 05/05/1869 5049 LEGGE 5 MAGGIO 1869, N. 5049. - PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

678 L 15/09/1870 5868 LEGGE 15 SETTEMBRE 1870, N. 5868. - COLLA QUALE È DATA PIENA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

740 L 22/10/1871 0553 LEGGE 22 OTTOBRE 1871, N. 553. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DARE ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE COL REGNO DI SIAM

741 L 14/12/1871 0565 LEGGE 14 DICEMBRE 1871, N. 565. - CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COGLI STATI UNITI D'AMERICA

755 L 25/01/1872 0663 LEGGE 25 GENNAIO 1872, N. 663. - CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI NICARAGUA

761 L 11/04/1872 0775 LEGGE 11 APRILE 1872, N. 775. - CHE APPROVA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI GUATIMALA

830 L 22/05/1873 1375 LEGGE 22 MAGGIO 1873, N. 1375. - COLLA QUALE VIENE DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA ED IL PORTOGALLO

942 L 30/08/1874 2066 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2066. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MESSICO

962 L 25/05/1875 2501 LEGGE 25 MAGGIO 1875, N. 2501. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO CHE STABILISCE UNA UNIONE POSTALE FRA L'ITALIA E VARI ALTRI STATI

1034 L 26/12/1875 2893 LEGGE 26 DICEMBRE 1875, N. 2893. - COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'HONDURAS

1161 L 23/05/1878 4384 LEGGE 23 MAGGIO 1878, N. 4384. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA GRECIA

1171 L 31/05/1878 4391 LEGGE 31 MAGGIO 1878, N. 4391. - CHE FISSA AL 1 LUGLIO 1878 L'ATTUAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE E PROROGA ALLA STESSA EPOCA IL TERMINE PER LO SCAMBIO DELLE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1210 L 29/12/1878 4673 LEGGE 29 DICEMBRE 1878, N. 4673. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE PIENA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL PERÙ

1213 L 31/01/1879 4699 LEGGE 31 GENNAIO 1879, N. 4699. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 27 DICEMBRE 1878 FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

1271 L 20/07/1879 5006 LEGGE 20 LUGLIO 1879, N. 5006. - COLLA QUALE SI AUTORIZZA A DARE ESECUZIONE AL TRATTATO CONCHIUSO FRA L'ITALIA, LA GERMANIA E LA SVIZZERA PER ASSICURARE LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA DEL S. GOTTARDO

1301 L 11/01/1880 5224 LEGGE 11 GENNAIO 1880, N. 5224. - COLLA QUALE VIENE DATA PIENA ESECUZIONE ALLA DICHIARAZIONE CHE REGOLA PROVVISORIAMENTE IL REGIME DOGANALE TRA L'ITALIA E LA SERBIA 1389 L 24/03/1881 0128 LEGGE 24 MARZO 1881, N. 128. - CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA E LA RUMANIA

1425 L 22/07/1881 0331 LEGGE 22 LUGLIO 1881, N. 331. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A PROROGARE I TRATTATI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ESISTENTI COLLA FRANCIA, COL BELGIO, COLLA GRAN BRETAGNA, COLLA GERMANIA E COLLA SVIZZERA

1481 L 14/05/1882 0728 LEGGE 14 MAGGIO 1882, N. 728. - CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO CONCLUSO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1494 L 30/05/1882 0770 LEGGE 30 MAGGIO 1882, N. 770. - CHE PROROGA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COL BELGIO, COLLA GRAN BRETAGNA, COLLA SPAGNA E COLLA GERMANIA, E LA CONVENZIONE DI COMMERCIO COLLA SVIZZERA

1568 L 30/12/1882 1148 LEGGE 30 DICEMBRE 1882, N. 1148. - CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA ED IL BELGIO

1588 L 30/06/1883 1428 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1428. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLA GRAN BRETAGNA

1591 L 30/06/1883 1431 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1431. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLA GERMANIA

1592 L 30/06/1883 1444 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1444. - CHE PROROGA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COGLI STATI UNITI MESSICAN

1624 L 02/08/1883 1523 LEGGE 2 AGOSTO 1883, N. 1523. - CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO

1634 L 31/01/1884 1872 LEGGE 31 GENNAIO 1884, N. 1872. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

1692 L 04/01/1885 2896 LEGGE 4 GENNAIO 1885, N. 2896. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA L'ITALIA E LA SPAGNA

1816 L 16/07/1886 3981 LEGGE 16 LUGLIO 1886, N. 3981. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALICA E LA REPUBBLICA DELL'URUGUAY, STIPULATO A MONTEVIDEO IL 19 SETTEMBRE 1885, LE CUI RATIFICHE VENNERO SCAMBIATE IN ROMA IL 16 LUGLIO 1

1818 L 10/08/1886 4018 LEGGE 10 AGOSTO 1886, N. 4018. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE CONCHIUSO A SEOUL (HANYANG) IL 26 GIUGNO 1884 FRA L'ITALIA E LA COREA, LE CUI RATIFICHE VENNERO IVI SCAMBIATE IL 24 LUGLIO 1886

1830 L 30/12/1886 4242 LEGGE 30 DICEMBRE 1886, N. 4242. - CON CUI È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO DEL 28 MAGGIO 1885 FRA L'ITALIA ED IL SULTANATO DI ZANZIBAR

1937 L 10/07/1887 4726 LEGGE 10 LUGLIO 1887, N. 4726. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A RATIFICARE LA PROROGA FINO AL 30 DICEMBRE 1887, DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

1981 L 25/12/1887 5119 LEGGE 25 DICEMBRE 1887, N. 5119. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A SCAMBIARE A SUO TEMPO LE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA CONTRO LE EPIZOOZIE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

1987 L 10/02/1888 5190 LEGGE 10 FEBBRAIO 1888, N. 5190. - CON LA QUALE I REGI DECRETI DEL 30 DICEMBRE 1887, N. 5127, 5129 E 5130 (SERIE 3) RELATIVI ALLA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CON LA SVIZZERA, FRANCIA E SPAGNA E AL MANTENIMENTO PROVVISORIO DEL TRATTA

1989 L 29/02/1888 5222 LEGGE 29 FEBBRAIO 1888, N. 5222. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE DI PROROGARE DI ALTRI DUE MESI IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

2017 L 30/04/1888 5370 LEGGE 30 APRILE 1888, N. 5370. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE AD APPLICARE DAL 1 MAGGIO 1888, IL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, CONCLUSO A ROMA ADDÌ 26 FEBBRAIO 1888

2091 L 29/09/1888 5710 LEGGE 29 SETTEMBRE 1888, N. 5710. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA SUD-AFRICANA

2109 L 02/04/1889 5998 LEGGE 2 APRILE 1889, N. 5998. - CHE PROROGA PER SEI MESI IL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E IL NICARAGUA

2126 L 16/05/1889 6071 LEGGE 16 MAGGIO 1889, N. 6071. - CHE DA PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA GRECIA

2183 L 11/07/1889 6234 LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6234. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE NELL'ACCORDO PER PROROGARE FINO AL 22 MARZO 1890 IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL NICARAGUA

2252 L 10/04/1890 6789 LEGGE 10 APRILE 1890, N. 6789. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO FRA L'ITALIA ED IL SULTANO MOHAMED FIGLIO DI ANFARI, SULTANO DI AUSSA E CAPO DI TUTTI I DANAKIL

2292 L 10/08/1890 7030 LEGGE 10 AGOSTO 1890, N. 7030. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN DOMINGO

2295 L 12/03/1891 0113 LEGGE 12 MARZO 1891, N. 113. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE DI PROROGARE SINO AL 10 LUGLIO 1891 IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-RUMENO DEL 23 MARZO 1878

2318 L 26/04/1891 0207 LEGGE 26 APRILE 1891, N. 207. - CON LA QUALE È CONVERTITO IN LEGGE IL REGIO DECRETO 28 DICEMBRE 1890, N. 7336 (SERIE 3), RELATIVO ALLA

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1892, DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA
2319 L 26/04/1891 0208 LEGGE 26 APRILE 1891, N. 208. - CHE APPROVA L'ADESIONE DELL'ITALIA AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA LA GERMANIA E IL MAROCCO DAL 1 GIUGNO 1890
2328 L 11/06/1891 0281 LEGGE 11 GIUGNO 1891, N. 281. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO FRA L'ITALIA E LO STATO LIBERO D'ORANGE
2393 L 31/08/1891 0543 LEGGE 31 AGOSTO 1891, N. 543. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL MESSICO
2399 L 30/01/1892 0015 LEGGE 30 GENNAIO 1892, N. 15. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA-UNGHERIA E LA GERMANIA
2400 L 31/01/1892 0016 LEGGE 31 GENNAIO 1892, N. 16. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA PER LA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO DEL 26 FEBBRAIO 1888 A TUTTO IL 30 GIUGNO 1892
2500 L 18/06/1892 0269 LEGGE 18 GIUGNO 1892, N. 269. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA
2787 L 26/08/1894 0402 LEGGE 26 AGOSTO 1894, N. 402. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO D'AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA
2850 L 04/08/1895 0532 LEGGE 4 AGOSTO 1895, N. 532. - CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE
3187 L 03/08/1898 0357 LEGGE 3 AGOSTO 1898, N. 357. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO STIPULATO IN BERNA FRA L'ITALIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA FERROVIA ATTRAVERSO AL SEMPIONE DA BRIGA A DOMODOSSOLA
3285 L 24/12/1899 0485 LEGGE 24 DICEMBRE 1899, N. 485. - PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 21 MAGGIO 1899, N. 181, RELATIVO ALLA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA GRECIA DEL 1 APRILE 1889
3354 L 23/12/1900 0492 LEGGE 23 DICEMBRE 1900, N. 492. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 10 GIUGNO 1900, N. 210, RIGUARDANTE LA PROROGA AL 1 GENNAIO 1901 DELLA SCADENZA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO
3390 L 17/03/1901 0095 LEGGE 17 MARZO 1901, N. 95. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E LA BOLIVIA
3860 L 26/06/1904 0327 LEGGE 26 GIUGNO 1904, N. 327. - CHE DÀ ESECUZIONE ALLA DICHIARAZIONE DEL 15 LUGLIO 1903 PEL RISTABILIMENTO DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN DOMINGO DEL 18 OTTOBRE 1886. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.163
3861 L 26/06/1904 0328 LEGGE 26 GIUGNO 1904, N. 328. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 27 DICEMBRE 1903, N. 525, PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO CONCHIUSO FRA L'ITALIA E IL MONTENEGRO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 14 LUGLIO 1904)
3942 L 19/12/1904 0690 LEGGE 19 DICEMBRE 1904, N. 690. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO DEL 14 AGOSTO 1904, N. 459, PER LA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO CON LA SVIZZERA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 6 DEL 9 GENNAIO 1905)
3954 L 29/12/1904 0679 LEGGE 29 DICEMBRE 1904, N. 679. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 13

LUGLIO 1904. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.305 DEL 31 DICEMBRE 1904)

3959 L 22/01/1905 0016 LEGGE 22 GENNAIO 1905, N. 16. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI CUBA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 32 DEL 8 FEBBRAIO 1905)

3987 L 11/05/1905 0185 LEGGE 11 MAGGIO 1905, N. 185. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO, DI DOGANA E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA DEL 6 DICEMBRE 1891. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.136 DEL 9 GIUGNO 1905)

4278 L 29/07/1906 0474 LEGGE 29 LUGLIO 1906, N. 474. - CHE CONVERTE IN LEGGE ALCUNI DECRETI CONCERNENTI L'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO ED IL TRATTATO DI COMMERCIO DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.206 DEL 3 SETTEMBRE 1906)

4281 L 14/10/1906 0567 LEGGE 14 OTTOBRE 1906, N. 567. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO, DI DOGANA E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO DALL'ITALIA CON LA BULGARIA IL 13 GENNAIO 1906. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.266 DEL 15 NOVEMBRE 1906)

4282 L 21/10/1906 0568 LEGGE 21 OTTOBRE 1906, N. 568. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI NICARAGUA, CONCLUSO A MANAGUA IL 25 GENNAIO 1906. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 16 NOVEMBRE 1906)

4312 L 03/01/1907 0003 LEGGE 3 GENNAIO 1907, N. 3. - CHE APPROVA LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA AL COMUNE DI MILANO DELL'IMMOBILE DEMANIALE DENOMINATO -EX-FORTINO DI PORTA VITTORIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 9 DEL 11 GENNAIO 1907)

4365 L 30/03/1907 0115 LEGGE 30 MARZO 1907, N. 115. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO FRA L'ITALIA E LA SERBIA IL 14 GENNAIO 1907. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 76 DEL 30 MARZO 1907)

4366 L 04/04/1907 0134 LEGGE 4 APRILE 1907, N. 134. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO, DOGANA E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA RUMANIA ED ALL'ANNESSO PROTOCOLLO FINALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 85 DEL 10 APRILE 1907)

4369 L 04/04/1907 0188 LEGGE 4 APRILE 1907, N. 188. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI AMICIZIA FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA FIRMATO A ADDIS ABEBA IL 21 LUGLIO 1906. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 29 APRILE 1907)

4584 L 22/12/1907 0798 LEGGE 22 DICEMBRE 1907, N. 798. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA RUSSIA ED AL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO A PIETROBURGO IL 15 E 28 GIUGNO 1907. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.307 DEL 30 DICEMBRE 1907)

5341 L 06/07/1911 0702 LEGGE 6 LUGLIO 1911, N. 702. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE CONCLUSO FRA L'ITALIA E IL CILE IL 12 LUGLIO 1898. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 167 DEL 18 LUGLIO 1911)

5617 L 16/12/1912 1312 LEGGE 16 DICEMBRE 1912, N. 1312. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI PACE FRA L'ITALIA E L'IMPERO OTTOMANO, E ADOTTA PROVVEDIMENTI PER LA LIBIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 21 DICEMBRE 1912)

5753 L 19/06/1913 0639 LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 639. - CHE APPROVA IL TRATTATO

DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE FIRMATO IN ROMA ADDÌ 25 NOVEMBRE 1912. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 150 DEL 28 GIUGNO 1913) 5841 L 11/07/1913 0958 LEGGE 11 LUGLIO 1913, N. 958. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 25 FEBBRAIO 1913, IL QUALE MODIFICA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO IL 25 FEBBRAIO 1871 FRA LE STESSE NAZIONI. (PUBBLICATA NELLA 6402 DLLT 03/08/1916 1040 DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1916, N. 1040. - CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE COL GUATEMALA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 206 DEL 1 SETTEMBRE 1916)

3790 L 10/03/1904 0085 LEGGE 10 MARZO 1904, N. 85. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ DELLA NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA PER LA TRANSAZIONE AMICHEVOLE DI VARIE VERTENZE CONCERNENTI IL CESSATO ESERCIZIO DELLA FERROVIA TUNISI-GOLETTA, MEDIANTE LA CESSIONE ALLO STATO DI

3941 L 29/09/1904 0572 LEGGE 29 SETTEMBRE 1904, N. 572. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER LA RECIPROCA CONCESSIONE DI GUARANTIGIE ED AGEVOLEZZE AI RISPETTIVI OPERAI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 254 DEL 31 OTT

4277 L 29/07/1906 0446 LEGGE 29 LUGLIO 1906, N. 446. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO DEL 16 FEBBRAIO 1906 FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 194 DEL 20 AGOSTO 1906)

4279 L 16/08/1906 0475 LEGGE 16 AGOSTO 1906, N. 475. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO INTERNAZIONALE DI AGRICOLTURA CONCLUSO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 7 GIUGNO 1905. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.207 DEL 4 SETTEMBRE 1906)

4398 L 30/05/1907 0272 LEGGE 30 MAGGIO 1907, N. 272. - CHE PROROGA LE CONVENZIONI VIGENTI PEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 31 MAGGIO 1907)

4574 L 19/07/1907 0565 LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 565. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 28 GIUGNO 1897, FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.187 DEL 7 AGOSTO 1907)

4575 L 19/07/1907 0579 LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 579. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI ED ACCORDI INTERNAZIONALI POSTALI, FIRMATI IL 26 MAGGIO 1906 NEL VI CONGRESSO DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 24 AGOSTO 1907)

4579 L 19/09/1907 0686 LEGGE 19 SETTEMBRE 1907, N. 686. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA MISSIONE DEI BASTIMENTI OSPITALIERI IN TEMPO DI GUERRA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1907)

4686 L 30/06/1908 0350 LEGGE 30 GIUGNO 1908, N. 350. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALL'ATTO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL REGIME DEGLI ZUCCHERI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 9 LUGLIO 1908)

4778 L 17/07/1908 0468 LEGGE 17 LUGLIO 1908, N. 468. - CHE APPROVA DIVERSE CONVENZIONI FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 8 AGOSTO 1908) 4782 L 20/12/1908 0718 LEGGE 20 DICEMBRE 1908, N. 718. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLE CONVENZIONE

ADDIZIONALE DEL 19 SETTEMBRE 1906 PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DELLE MERCI PER FERROVIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.304 DEL 30 DICEMBRE 1908)

4820 L 14/03/1909 0143 LEGGE 14 MARZO 1909, N. 143. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'EGITTO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 90 DEL 16 APRILE 1909)

4840 L 10/06/1909 0358 LEGGE 10 GIUGNO 1909, N. 358. - CHE ALLA CONVENZIONE MONETARIA ADDIZIONALE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE A QUELLA DEL 6 NOVEMBRE 1885, SOTTOSCRITTA A PARIGI IL 4 NOVEMBRE 1908. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 25 GIUGNO 1909)

4880 L 01/07/1909 0420 LEGGE 1° LUGLIO 1909, N. 420. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER L'AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEGRAFICA SOTTOMARINA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.160 DEL 10 LUGLIO 1909)

4932 L 29/07/1909 0583 LEGGE 29 LUGLIO 1909, N. 583. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'INTERDIZIONE DEL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE IMPIEGATE NELLE INDUSTRIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.200 DEL 26 AGOSTO 1909)

4961 L 17/03/1910 0098 LEGGE 17 MARZO 1910, N. 98. - CHE CONVALIDA I REGI DECRETI PER LA PROROGA E L'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI PROVVISORI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E PER LA CONVENZIONE CON L'AUSTRIAUNGHERIA CIRCA L'ACQUISTO E IL POSSESSO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI. (PUBBLIC

5003 L 13/06/1910 0306 LEGGE 13 GIUGNO 1910, N. 306. - CHE APPROVA LE CONVENZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE PEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI ED ALTRI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE MARITTIME. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.140 DEL 15 GIUGNO 1910)

5026 L 23/06/1910 0366 LEGGE 23 GIUGNO 1910, N. 366. - CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA DEL 26 SETTEMBRE 1906 PER L'INTERDIZIONE DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA INDUSTRIA DEI FIAMMIFERI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.156

5069 L 07/07/1910 0478 LEGGE 7 LUGLIO 1910, N. 478. - CHE APPROVA LA CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA -EASTERN TELEGRAPH- PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE RIGUARDANTE L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI SOCIALI FRA L'ITALIA E LE ISOLE DI MALTA, ZANTE E CO

5287 L 25/06/1911 0573 LEGGE 25 GIUGNO 1911, N. 573. - CHE, FINO AL 31 DICEMBRE 1911, AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE ESECUZIONE CON DECRETI REALI, AGLI ACCORDI COMMERCIALI CHE VENISSERO STIPULATI CON ALTRI STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1911)

5367 L 13/07/1911 0747 LEGGE 13 LUGLIO 1911, N. 747. - CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A STIPULARE UNA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA LINEA DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL CILE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 25 LUGLIO 1911)

5423 L 03/03/1912 0214 LEGGE 3 MARZO 1912, N. 214. - CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-FRANCESE PER LA PROTEZIONE DEI GIOVANI OPERAI ITALIANI IN FRANCIA E DEI GIOVANI OPERAI FRANCESI IN ITALIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 5 APRILE 1912)

5551 L 27/06/1912 0708 LEGGE 27 GIUGNO 1912, N. 708. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL R.D. 13 LUGLIO 1911, N. 709, COL QUALE VIENE DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO PROVVISORIO DI COMMERCIO, DOGANA E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL

GIAPPONE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 61 DEL 9
5595 L 06/07/1912 0789 LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 789. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL
R.D. 1 AGOSTO 1910, N. 616, COL QUALE VIENE DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO
COMMERCIALE PROVVISORIO DEL 6 GIUGNO 1910 CANADÀ. (PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 29 LUGLIO 1912)
5596 L 06/07/1912 0790 LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 790. - CHE CONVERTE IN LEGGE IL
R.D. 26 GIUGNO 1911, N. 580, COL QUALE VIENE DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO
COMMERCIALE PROVVISORIO DEL 9 MAGGIO 1911 COL PORTOGALLO.
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 29 LUGLIO 1912)
5736 L 12/06/1913 0606 LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 606. - CHE APPROVA DUE
CONVENZIONI ED UN PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI A BRUXELLES IL 23
SETTEMBRE 1910, AVENTI PER OGGETTO L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE IN
MATERIA DI URTO FRA NAVI, E DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO MARITTIMI.
(PUBBLI
5900 L 21/06/1914 0567 LEGGE 21 GIUGNO 1914, N. 567. - CHE APPROVA LA
CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO DEL 28
GIUGNO 1897 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO, FIRMATA IN
ROMA IL 10 FEBBRAIO 1914. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
5935 L 14/07/1914 0685 LEGGE 14 LUGLIO 1914, N. 685. - CHE APPROVA LA
CONVENZIONE DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA
FIRMATA A MADRID IL 30 MARZO 1914. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
N.172 DEL 21 LUGLIO 1914)
5963 L 04/10/1914 1114 LEGGE 4 OTTOBRE 1914, N. 1114. - CHE DÀ ESECUZIONE, CON
DETERMINATE RISERVE, ALLA CONVENZIONE FIRMATA A BERLINO IL 13
NOVEMBRE 1908, FRA L'ITALIA E ALTRI STATI, PER LA PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA (NOTA: LA CONVENZIONE AVRÀ
APPLICAZIONE
6080 L 01/04/1915 0394 LEGGE 1 APRILE 1915, N. 394. - CHE APPROVA LA
CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TELEFONICA DI ZURIGO, LA DITTA F. MANCINI E C.
E LA SOCIETÀ TELEFONICA DELLE PUGLIE PER IL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO
TELEFONICO NELLE PUGLIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.
6199 DLLT 08/07/1915 1079 DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N.
1079. - RECANTE LA PROROGA AL TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE DI BERNA CIRCA L'INTERDIZIONE DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO
BIANCO NELLA INDUSTRIA DEI FIAMMIFERI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.1
6230 DLLT 12/09/1915 1638 DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 SETTEMBRE 1915,
N. 1638. - COL QUALE IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO A PROVVEDERE
ALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 6 APRILE 1914 COL
COLLEGIO ITALIANO IN ALESSANDRIA D'EGITTO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICI
12417 RDL 03/01/1926 0084 REGIO DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1926, N. 84. -
ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-POLACCA DEL 22 LUGLIO 1925,
RELATIVA AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELLE COMPAGNIE ITALIANE
D'ASSICURAZIONE CHE ESERCITAVANO LA LORO ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
APPARTENENTE ATTUALME
12419 RDL 03/01/1926 0159 REGIO DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1926, N. 159. -
ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER ALCUNE DEROGHE ALLA
CONVENZIONE DEL GOTTARDO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.35
DEL 12 FEBBRAIO 1926)
12492 L 31/01/1926 0670 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 670. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1922, N. 1678, CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-ALBANESE PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA E DEI PACCHI POSTALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12493 L 31/01/1926 0684 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 684. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1923, N. 2604, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, STIPULATA IN ROMA IL 5 MAGGIO 1923. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12494 L 31/01/1926 0685 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 685. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1622, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-CECOSLOVACCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, FIRMATA A PARIGI IL 10 APRILE 1924 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE, PER LA PRODUZIONE ED ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA A PARIGI IL 10 APRILE 1924. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12495 L 31/01/1926 0732 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 732. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1920, N. 860, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA ADDIZIONALE A QUELLA DEL 6 NOVEMBRE 1889, SOTTOSCRITTA DALL'ITALIA ED ALTRI STATI A PARIGI IL 25 MARZO 1920. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12496 L 31/01/1926 0938 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 938. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 10 APRILE 1924, N. 489, CHE HA DATO PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA A PARIGI IL 10 APRILE 1924 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE, PER LA PRODUZIONE ED ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA A PARIGI IL 10 APRILE 1924. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12498 L 31/01/1926 0961 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 961. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 28 NOVEMBRE 1923, N. 2561, COL QUALE SI DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ED ALL'ANNESSOVI PROTOCOLLO SPECIALE, FIRMATI A MADRID IL 15 NOVEMBRE 1923 FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12499 L 31/01/1926 1119 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1119. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1924, N. 342, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E ALLA CONVENZIONE DOGANALE, STIPULATI IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12500 L 31/01/1926 1120 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1120. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1923, N. 2603, COL QUALE È STATA DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO STIPULATO IN VIENNA IL 16 LUGLIO 1923, RIGUARDO AL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE SOCIETÀ. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12501 L 31/01/1926 1140 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1140. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1922, N. 162, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO A PORTOROSE COI GOVERNI DELL'AUSTRIA, UNGHERIA, ROMANIA, DEL REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI E DELLA CECOSLOVACCHIA, FIRMATO A PORTOROSE IL 10 FEBBRAIO 1922. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12502 L 31/01/1926 1151 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1151. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1924, N. 361, COL QUALE È APPROVATO L'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 10 MARZO 1924 FRA IL REGNO D'ITALIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POLACCA, RIGUARDO AL PRESTITO CONCLUSO A LONDRA IL 10 MARZO 1924. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12503 L 31/01/1926 1152 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1152. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1924, N. 2176, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, FIRMATO A ROMA IL 22 OTTOBRE 1924. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12549 RDL 07/02/1926 0210 REGIO DECRETO LEGGE 7 FEBBRAIO 1926, N. 210. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA 8 GENNAIO 1926 CONCLUSA CON LA SOCIETÀ ANONIMA NAVIGAZIONE AEREA, PER IL TRANSITORIO ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE ROMA-GENOVA-BARCELLONA SU DI UN TRATTO DIVERSO I. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12579 L 14/02/1926 0180 LEGGE 14 FEBBRAIO 1926, N. 180. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO A LONDRA IL 27 GENNAIO 1926, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA PER LA SISTEMAZIONE DEL DEBITO DELL'ITALIA VERSO LA

GRAN BRETAGNA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.42 DEL 20 FEBBRAIO

12582 RDL 21/02/1926 0439 REGIO DECRETO LEGGE 21 FEBBRAIO 1926, N. 439. - ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL BILANCIO DELLA SOMALIA PER IL RISCATTO DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.66 DEL 20 MARZO 1926)

12583 L 21/02/1926 0683 LEGGE 21 FEBBRAIO 1926, N. 683. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1923, N. 2323, COL QUALE SI APPROVA UN EMENDAMENTO ALL'ART. 6 DEL PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.100 DEL 30 APRILE 1926)

12584 RDL 02/03/1926 0323 REGIO DECRETO LEGGE 2 MARZO 1926, N. 323. - APPROVAZIONE DEGLI ATTI INTERNAZIONALI CONCLUSI IL 16 OTTOBRE 1925 ALLA CONFERENZA DI LOCARNO FRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA, LA GERMANIA E LA GRAN BRETAGNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.52 DEL 4

12585 RDL 03/03/1926 0332 REGIO DECRETO LEGGE 3 MARZO 1926, N. 332. - ISTITUZIONE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI UNA CASSA DI AMMORTAMENTO AUTONOMA PEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ESTINZIONE DEI DEBITI DI GUERRA VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL NORD E LA GRAN BRETAGNA. (PUB

12590 RDL 04/03/1926 0429 REGIO DECRETO LEGGE 4 MARZO 1926, N. 429. - CAMBIO IN CONSOLIDATO ITALIANO DEI TITOLI PREBELLICI UNGHERESI ASSEGNATI ALL'EX STATO FIUME. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 19 MARZO 1926)

12596 RDL 07/03/1926 0541 REGIO DECRETO LEGGE 7 MARZO 1926, N. 541. - AGGIUNTE ALLA TARIFFA SPECIALE DEI DAZI DOGANALI DA APPLICARE ALLE MERCI DI PROVENIENZA DALLE NOSTRE COLONIE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.84 DEL 10 APRILE 1926)

12599 RDL 08/03/1926 0361 REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1926, N. 361. - FACOLTÀ AL GOVERNO DEL RE DI AUMENTARE IL COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE DEI DAZI SULLO ZUCCHERO DI PRIMA E SECONDA CLASSE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.56 DEL 9 MARZO 1926)

12680 L 11/04/1926 1099 LEGGE 11 APRILE 1926, N. 1099. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 1855, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI STABILIMENTO E A QUELLA CONSOLARE, STIPULATE IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 1924, TRA IL REGNO D'ITALIA E LO STATO

12681 L 11/04/1926 1138 LEGGE 11 APRILE 1926, N. 1138. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1324, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897, CONCLUSA IN ROMA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLIC

12682 L 11/04/1926 1250 LEGGE 11 APRILE 1926, N. 1250. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PROTOCOLLO STIPULATI IN ROMA IL 26 APRILE 1924, FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI, PER LIQUIDARE LE IMPOSTE ED EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, RELATIVAMENTE AL PE

12689 L 15/04/1926 1139 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1139. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 1854, RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DEGLI ABITANTI DEL DODECANNESO, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI LOSANNA DEL 24 LUGLIO 1923. (PUBB

12690 L 15/04/1926 1141 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1141. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 1856, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'ALBANIA E AL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI ENTRAMBI IN ROMA IL 20 GENNAIO 192

12691 L 15/04/1926 1142 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1142. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1925, N. 2004, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA BULGARIA STIPULATO IN SOFIA IL 27 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12692 L 15/04/1926 1188 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1188. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12693 L 15/04/1926 1251 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1251. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 7 OTTOBRE 1924, N. 1620, CHE DA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 23 MARZO 1921 FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, CONVENZIONE FIRMATA A ROMA IL 23 MARZO 1921. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12697 RDL 02/05/1926 0770 REGIO DECRETO LEGGE 2 MAGGIO 1926, N. 770. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATO IN BUDAPEST IL 30 MARZO 1926, PER LA PROROGA DI ALCUNI TERMINI FISSATI DALLE CONVENZIONI ITALO-UNGHERESI DEL 27 MARZO 1924 SUI DEBITI E I CREDITI E SUI DIRITTI DI CACCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12710 RDL 06/05/1926 1110 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1926, N. 1110. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, FIRMATO A ROMA IL 23 FEBBRAIO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DEL'EX CONTEA PRINCIPESCA DEL TIROLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12746 RDL 20/05/1926 1111 REGIO DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1111. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DELL'EX DUCATO DI TIROLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12747 RDL 20/05/1926 1112 REGIO DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1112. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE I DIRITTI DI CACCIA NELLE ZONE DELLA FRONTIERA DETERMINATA DAL TRATTATO DI VINCENNA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12969 RDL 07/10/1926 1717 REGIO DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 1926, N. 1717. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923, FIRMATO IN ROMA IL 22 MARZO 1926 E RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE DEL SOLFATO DI AMMONIO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12873 L 15/07/1926 1586 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1586. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1925, N. 2003, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE PROVVISORIA DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA E AL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI ENTRAMBI IN ROMA IL 20 LUGLIO 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12874 L 15/07/1926 1587 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1587. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1924, N. 1547, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LA GRAN BRETAGNA E L'ITALIA PER LA CESSIONE DA PARTE DELLA PRIMA ALLA SECONDA DELL'OLTRE GIUBA, CONVENZIONE FIRMATA A LONDRA IL 20 AGOSTO 1924. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12875 L 15/07/1926 1588 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1588. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1924, N. 343, COL QUALE SONO APPROVATI ALCUNI ATTI INTERNAZIONALI FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI DA UNA PARTE E LA TURCHIA DALL'ALTRA, FIRMATI A LOSANNA IL 24 LUGLIO 1923. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12876 L 15/07/1926 1867 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1867. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1923, N. 1816, CHE DÀ ESECUZIONE A DUE ACCORDI CONCLUSI IN ROMA IL 29 MARZO 1923 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI CIRCA LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'ANTICA

12880 L 23/07/1926 1362 LEGGE 23 LUGLIO 1926, N. 1362. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO 7 FEBBRAIO 1926, N.210, CHE APPROVA LA CONVENZIONE AGGIUNTA 8 GENNAIO 1926 PER IL TRANSITORIO ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE ROMA-GENOVA-BARCELLONA, SU DIVERSO ITINERARIO (GENOVA 12929 RDL 20/08/1926 1548 REGIO DECRETO LEGGE 20 AGOSTO 1926, N. 1548. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI UNA LINEA AEREA COMMERCIALE TRA VENEZIA E VIENNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.215 DEL 15 SETTEMBRE 1926)

12945 RDL 03/09/1926 2307 REGIO DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 2307. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, CONCLUSA A ROMA IL 25 NOVEMBRE 1925 TRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO D'UNGHERI

13007 RDL 09/11/1926 2332 REGIO DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 1926, N. 2332. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE FRA L'ITALIA E LO YEMEN, FIRMATO A SANA IL 2 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1927)

13024 RDL 21/11/1926 2161 REGIO DECRETO LEGGE 21 NOVEMBRE 1926, N. 2161. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 12 OTTOBRE 1926 CON LA SOCIETÀ -TRANSADRIATICA- CIRCA ALCUNE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE VENEZIA-VIENNA. (PUBBLICATO NELLA GA

13110 RDL 12/12/1926 2440 REGIO DECRETO LEGGE 12 DICEMBRE 1926, N. 2440. - ESECUZIONE DALLA CONVENZIONE FIRMATA A ROMA L'11 FEBBRAIO 1926, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER DEFINIRE AMICHEVOLMENTE L'ASSETTO DELLA FONDAZIONE EVANGELICA DELLA CONTESSA ELVINE DE LA TOUR. (PUBBLICATO NELL

13130 RDL 19/12/1926 2303 REGIO DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2303. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI LETTONIA E DEL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI ENTRAMBI IN ROMA IL 25 LUGLIO 1925. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

13134 RDL 19/12/1926 2417REGIO DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2417. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA GRECIA, CONCLUSO AD ATENE MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE ADDÌ 11 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 22 FEBBRAIO 1927)

13166 L 06/01/1927 1629 LEGGE 6 GENNAIO 1927, N. 1629. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 1925, N. 2276, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, FIRMATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 1924, PER LA REGOLAZIONE AMICHEVOLE DI RISARCIMENTI PENDENTI PRESS

13171 RDL 09/01/1927 0034 REGIO DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 34. - ESECUZIONE DI ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO CONCLUSO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.18 DEL 24 GENNAIO 1927)

13177 RDL 09/01/1927 0105 REGIO DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 105. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A PRAGA IL 4 MAGGIO 1926 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA RIGUARDO ALL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE

13227 RDL 06/02/1927 0442 REGIO DECRETO LEGGE 6 FEBBRAIO 1927, N. 442. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO E RELATIVO PROTOCOLLO, CONCLUSI IN ROMA IL 14 DICEMBRE 1926 FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER LA DEFINIZIONE DI RESIDUE PENDENZE FRA GLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE ITALIANO ED AUST

13263 RDL 13/02/1927 0281 REGIO DECRETO LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 281. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA RIGUARDANTE IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA AEREA VENEZIA-VIENNA SUL TRATTO VENEZIA-ROMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 14 MARZO 1927)

13308 RDL 09/03/1927 0279 REGIO DECRETO LEGGE 9 MARZO 1927, N. 279. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO RELATIVO ALLA RIUNIONE DELLA BESSARABIA ALLA ROMANIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.59 DEL 12 MARZO 1927)

13309 RDL 10/03/1927 0291 REGIO DECRETO LEGGE 10 MARZO 1927, N. 291. - ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE STIPULATO FRA IL REGNO D'ITALIA E QUELLO DEL SIAM. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 14 MARZO 1927)

13376 RDL 10/04/1927 0481 REGIO DECRETO LEGGE 10 APRILE 1927, N. 481. - ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE, DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.87 DEL 14 APRILE 1927)

13394 RDL 14/04/1927 0567 REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1927, N. 567. - PROVVEDIMENTI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA IN ANONIME NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTÙ DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 28 APRILE 1927)

13415 L 14/04/1927 0784 LEGGE 14 APRILE 1927, N. 784. - ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A BERNA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, IL 23 OTTOBRE 1924: CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA; PROCESSI VERBALI ANNESSI

13436 RDL 28/04/1927 1192 REGIO DECRETO LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1192. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-INGLESE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME GASH. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 28 LUGLIO 1927)

13437 RDL 28/04/1927 1379 REGIO DECRETO LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1379. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA IN ROMA IL 26 MARZO 1926, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA FERROVIA ELETTRICA RIMINI-SAN MARINO E PER L'IMPIANTO

13447 RDL 08/05/1927 1282 REGIO DECRETO LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 1282. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO POLACCO VERSO IL GOVERNO ITALIANO FIRMATO A VARSAVIA IL 18 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA POLONIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.180 DEL 5 AG

13449 RDL 08/05/1927 2849 REGIO DECRETO LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 2849. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL REGIME DOGANALE DELLE SETE E SETERIE, FIRMATA IN PARIGI IL 26 GENNAIO 1927, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 30 AP

13649 RDL 16/06/1927 1475 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1475. - ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, FIRMATO IN GUATEMALA IL 15 SETTEMBRE 1926, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI GUATEMALA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.195 DEL 24 AGOSTO 1

13719 RDL 07/07/1927 1250 REGIO DECRETO LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1250. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL GOVERNO ITALIANO DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ADRIA AERO LLOYD DI TIRANA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.171 DEL 26 LUGLIO 1927)

13741 L 14/07/1927 2709 LEGGE 14 LUGLIO 1927, N. 2709. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 6 APRILE 1922,

CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DELLA CASSA POSTALE DI RISPARMIO DI VIENNA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 23 FEBBRAIO 1925, N. 13742 L 14/07/1927 2853 LEGGE 14 LUGLIO 1927, N. 2853. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1112, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE I DIRITTI D

13801 RDL 04/09/1927 1829 REGIO DECRETO LEGGE 4 SETTEMBRE 1927, N. 1829. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-UNGHERESE STIPULATA IN BUDAPEST IL 27 MARZO 1924 PER IL CONSOLIDAMENTO DEI TAGLIANDI SCADUTI E DEI TITOLI SORTEGGIATI DEL DEBITO PUBBLICO UNGHERESE

13803 RDL 08/09/1927 2736 REGIO DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 1927, N. 2736. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE BRINDISI-ATENE-COSTANTINOPOLI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 3 FEBBRAIO 1928) 13808 L 29/09/1927 2852 LEGGE 29 SETTEMBRE 1927, N. 2852. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1111, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTE

13814 RDL 19/10/1927 1930 REGIO DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1930. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO A QUESTIONI ATTINENTI AGLI ARTICOLI 296 E 297 DEL TRATTATO DI VERSAGLIA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 1 SETTEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL

13818 RDL 23/10/1927 1961 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 1961. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO 24 SETTEMBRE 1927, CONCERNENTE ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

13881 RDL 03/11/1927 2575 REGIO DECRETO LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2575. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE E RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL 17 SETTEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.10 DEL

13882 RDL 03/11/1927 2703 REGIO DECRETO LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2703. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REICH GERMANICO PER LA NAVIGAZIONE AEREA E DEL RELATIVO PROTOCOLLO AGGIUNTO, FIRMATI ENTRAMBI IN BERLINO IL 20 MAGGIO 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

13883 RDL 03/11/1927 2735 REGIO DECRETO LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2735. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI COMMERCIO, FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI HAITI, FIRMATA IN PORTO PRINCIPE IL 3 GENNAIO 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.29 DEL 4 FEBBRAIO 1928)

13905 RDL 04/12/1927 2843 REGIO DECRETO LEGGE 4 DICEMBRE 1927, N. 2843. - APPROVAZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ED ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE ROMA-VENEZIA-VIENNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.63 DEL 15 MARZO 1928)

13970 L 18/12/1927 2633 LEGGE 18 DICEMBRE 1927, N. 2633. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA, STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 22 NOVEMBRE 1927, NONCHÉ DEL RELATIVO SCAMBIO DI NOTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.16 DEL 20 GENNAIO 1928)

13988 L 22/12/1927 2402 LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2402. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 APRILE 1927, N. 481, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE,

PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE, DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATA 13995 L 22/12/1927 2413 LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2413. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1926, N. 1811, RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN APPALTO QUINQUENNALE, A TRATTATIVA PRIVATA, DEGLI SPACCI ALL'INGROSSO DEI GENERI DI PRIVATIVA AI RISPETTIVI REGGENTI CIVILI

14020 L 22/12/1927 2596 LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2596. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 FEBBRAIO 1927, N. 281, CHE APPROVA LA CONVENZIONE AGGIUNTIVA RIGUARDANTE IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA AEREA VENEZIA-VIENNA SUL TRATTO VENEZIA-ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI 14098 L 05/01/1928 0004 LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 4. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1927, N. 567, RECANTE PROVVEDIMENTI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA IN ANONIME, NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTÙ DEI TRATTATI DI PACE. (PU 14103 L 05/01/1928 0024 LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 24. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 203, RECANTE PROVVEDIMENTI PER ATTENUARE LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DI LEGGI TRIBUTARIE NELLE PROVINCE RIUNITE ALL'ITALIA IN VIRTÙ DEI TRATTATI DI

14113 RDL 05/01/1928 0988 REGIO DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 988. - ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI PEL RIPARTO DEGLI ISTITUTI AUSTRIACI DI ASSICURAZIONI SOCIALI, STIPULATE A VIENNA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IN DATE DIVERSE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 25 GIUGNO 14114 L 05/01/1928 1322 LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 1322. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1926, N. 1110, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 23 FEBBRAIO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DELL'E

14115 L 06/01/1928 1480 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1480. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1926, N. 2440, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA PER DEFINIRE AMICHEVOLMENTE L'ASSETTO DELLA FONDAZIONE ELVINE DE LA TOUR. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA U 14116 L 06/01/1928 1769 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1769. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2063, CHE DÀ ESECUZIONE AL PATTO DI AMICIZIA E DI SICUREZZA STIPULATO IN TIRANA, IL 27 NOVEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFIC 14117 L 06/01/1928 1770 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1770. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1927, N. 279, CON IL QUALE VIENE APPROVATO IL TRATTATO RELATIVO ALLA BESSARABIA, STIPULATO A PARIGI IL 28 OTTOBRE 1920 TRA L'ITALIA, L'IMPERO BRITANNICO, LA FRANCIA E IL GI

14118 L 06/01/1928 1771 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1771. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 1926, N. 2245, CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AGLI ATTI INTERNAZIONALI SEGUENTI, STIPULATI IN VIENNA IL 30 NOVEMBRE 1923: 1 CONVENZIONE CONCLUSA FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA

14121 L 06/01/1928 1805 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1805. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 105, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-CECOSLOVACCA SULL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE FIRMATA IN PR 14122 L 06/01/1928 1820 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1820. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2303, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE ITALO-LETTONE DEL 25 LUGLIO 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.190 DEL 16 AGOSTO 1928)

14123 L 06/01/1928 1822 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1822. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 2307, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, CONCLUSA A ROMA IL 25

14124 L 06/01/1928 1824 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1824. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2417, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA GRECIA CONCLUSO AD ATENE ADDÌ 11 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFIC

14125 L 06/01/1928 1830 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1830. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 34, CHE DÀ ESECUZIONE AD ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO CONCLUSO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATA NEL

14126 L 06/01/1928 1832 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1832. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1927, N. 442, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO E RELATIVO PROTOCOLLO, CONCLUSI IN ROMA IL 14 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER LA DEFINIZIONE DI RESIDUE PENDENZE

14127 L 06/01/1928 3425 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 3425. - APPROVAZIONE DELLE SEGUENTI DUE CONVENZIONI FIRMATE A SAINTGERMAIN- EN-LAYE, IL 10 SETTEMBRE 1919, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI; 1 CONVENZIONE PER LA

REVISIONE DELL'ATTO GENERALE DI BERLINO DEL 26 FEBBRAIO 1885, E DELL'ATTO 14303 L 15/03/1928 1481 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1481. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1927, N. 291, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, ED AL PROTOCOLLO CONCERNENTE LA GIURISDIZIONE DA APPLICARSI AI SUDDITI ITALIANI NEL

14305 L 15/03/1928 1806 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1806. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1192, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-INGLESE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME GASH. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.189 DEL 14 AGOSTO 1928)

14306 L 15/03/1928 1831 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1831. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 772, CHE DÀ ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI, FIRMATI A ROMA IL 24 NOVEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.193 DEL 20 AG

14307 L 15/03/1928 1963 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1963. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 1282, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO POLACCO VERSO IL GOVERNO ITALIANO, FIRMATO A VARSAVIA IL 18 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA P

14308 L 15/03/1928 1964 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1964. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1926, N. 1717, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE DEL SOLFATO DI AMMONIO IN ITALIA E DEI SUPERFOSFATI IN AUSTRIA, FIRMATO IN ROMA, FRA L'ITAL

14311 RDL 18/03/1928 0526 REGIO DECRETO LEGGE 18 MARZO 1928, N. 526. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE E DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATI IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 7 MARZO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.76 DEL 30 MARZO 1928)

14468 L 07/06/1928 1291 LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1291. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO FIRMATO IN ROMA IL 29 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1928)

14587 L 21/06/1928 1834 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1834. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1475, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 1926 FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI GUATEMALA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 215 DEL 21 GIUGNO 1928)

14589 L 21/06/1928 1962 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1962. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1379, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FIRMATA IN ROMA IL 26 MARZO 1927, TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO

14590 L 21/06/1928 1965 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1965. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1930, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-GERMANICO DEL 1 SETTEMBRE 1927 SU QUESTIONI ATTINENTI AGLI ARTICOLI 296 E 297 DEL TRATTATO DI VERSAGLIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 215 DEL 21 GIUGNO 1928)

14591 L 21/06/1928 1966 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1966. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 1961, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ITALO-SVIZZERO DEL 24 SETTEMBRE 1927, CONCERNENTE ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO

14629 L 03/08/1928 2611 LEGGE 3 AGOSTO 1928, N. 2611. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1926, N. 2332, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE FRA L'ITALIA E LO YEMEN, STIPULATO A SANA IL 2 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 259 DEL 7 NOVEMBRE 1928)

14635 RDL 10/08/1928 2357 REGIO DECRETO LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2357. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ED ALL'ESERCIZIO DELLE LINEE AEREE COMMERCIALI ROMA-BARCELLONA E ROMATRIPOLE-BENGASI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 259 DEL 7 NOVEMBRE 1928)

14642 RDL 25/08/1928 2028 REGIO DECRETO LEGGE 25 AGOSTO 1928, N. 2028. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO FINALE DELLA CONFERENZA DI PARIGI STIPULATO IL 25 LUGLIO 1928 FRA L'ITALIA, LA FRANCIA, LA GRAN BRETAGNA E LA SPAGNA, RELATIVO ALLO STATUTO DELLA ZONA DI TANGERI, ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

14643 RDL 31/08/1928 2173 REGIO DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 1928, N. 2173. - ESECUZIONE DEGLI ATTI DI BELGRADO FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 234 DEL 8 OTTOBRE 1928)

14644 RDL 31/08/1928 2175 REGIO DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 1928, N. 2175. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, FIRMATI A NETTUNO IL 20 LUGLIO 1925. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 234 DEL 8 OTTOBRE 1928)

14679 RDL 11/10/1928 2311 REGIO DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1928, N. 2311. - RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE, DEI TRATTATI DI PACE E DEL TESORO, NONCHÉ DI QUELLI DEL BOLLO, DEL REGISTRO E DEL DEMANIO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 256 DEL 3 NOVEMBRE 1928)

14694 RDL 08/11/1928 2555 REGIO DECRETO LEGGE 8 NOVEMBRE 1928, N. 2555. - NUOVO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE ISTITUITI IN APPLICAZIONE DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 275 DEL 26 NOVEMBRE 1928)

14722 RDL 15/11/1928 3442 REGIO DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1928, N. 3442. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO CONCLUSO IN TEHERAN MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 25 GIUGNO 1928 E DELL'11-24 LUGLIO 1928 PER REGOLARE I RAPPORTI FRA I DUE PAESI FINO AL 10 MAGGIO 1929, C

14765 RDL 26/11/1928 3082 REGIO DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 1928, N. 3082. -

APPROVAZIONE ED ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE 23 NOVEMBRE 1928 PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA RIMINI-SAN MARINO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.20 DEL 24 GENNA

14804 L 02/12/1928 2679 LEGGE 2 DICEMBRE 1928, N. 2679. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1928, N. 2311, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE, DEI TRATTATI DI PACE E DEL TESORO, NONCHÉ DI QUELLI DEL BOLLO, DEL REGISTRO E DEL

14823 L 02/12/1928 3039 LEGGE 2 DICEMBRE 1928, N. 3039. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 SETTEMBRE 1927, N. 2736, CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI UNA LINEA AEREA COMMERCIALE FRA BRINDISI, ATENE E COSTANTINOPOLI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI

14824 L 02/12/1928 3115 LEGGE 2 DICEMBRE 1928, N. 3115. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2395, CHE AUTORIZZA LA ISTITUZIONE DI ALCUNI PORTI FRANCHI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.15 DEL 18 GENNAIO 1929

14846 RDL 06/12/1928 2864 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2864. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ITALOCECOSLOVACCO DEL 19 NOVEMBRE 1928, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924, ALLA SUA VOLTA ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 23 MARZO 1921. (PUBBLIC

14878 RDL 06/12/1928 3394 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 3394. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA IN MADRID, FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DI SPAGNA, IL 3 OTTOBRE 1928, RELATIVA ALLA LINEA AEREA REGOLARE TRA LE DUE NAZIONI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.34

14879 RDL 06/12/1928 3395 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 3395. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE GENERALE DI NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA IN SANTANDER, FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DI SPAGNA, IL 15 AGOSTO 1927, PROTOCOLLO ADDIZIONALE FIRMATO IN MA

14893 RDL 09/12/1928 3302 REGIO DECRETO LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3302. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATA IN ADDIS-ABEBA IL 2 AGOSTO 1928-VI, PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA AUTOMOBILISTICA E PER LA CONCESSIONE DI UNA ZONA FRANCA AD

14894 RDL 09/12/1928 3303 REGIO DECRETO LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3303. - ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, CONCILIAZIONE ED ARBITRATO, FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATO IN ADDIS-ABEBA IL 2 AGOSTO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.23 DEL 28 GENNAIO 1

14897 L 09/12/1928 3453 LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3453. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1927, N. 2673, CHE PROROGA IL TERMINE FISSATO DALL'ART. 60 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1013, PER

L'AMMINISTRAZIONE DELLA TRIPOLITANIA E DELLA CIRENAICA. (PUBBLICATA 14955 L 20/12/1928 3206 LEGGE 20 DICEMBRE 1928, N. 3206. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1250, CHE APPROVA UNA CONVENZIONE RIGUARDANTE LA CESSIONE AL GOVERNO ITALIANO DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ADRIA AERO LLOYD DI TIRANA. (PUBBLICATA NELLA GA

14994 L 24/12/1928 3344 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3344. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA IN SANTANDER, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DI SPAGNA, IL 15 AGOSTO 1927. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.30 DEL 5 FEBBRAIO 1929)

14995 L 24/12/1928 3436 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3436. - APPROVAZIONE DELLA

ORDINAMENTO DELL'UFFICIO DI VERIFICA E COMPENSAZIONE IN DIPENDENZA DEI TRATTATI DI PACE, CON SEDE IN ROMA, E DELLA RELATIVA SE

15039 L 31/12/1928 3345 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3345. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923 E DEL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE; PROTOCOLLO ADDIZIONALE E PROTOCOLLO FINALE FIRMATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E

15040 L 31/12/1928 3382 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3382. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVEDESE DELL'8 E DEL 16 MARZO 1928, PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VIDIMAZIONE DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DELLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.3

15041 L 31/12/1928 3422 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3422. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-ESTONE DEL 1 LUGLIO 1928, PER REGOLARE IN MANIERA PROVVISORIA LE RELAZIONI ECONOMICHE FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.41 DEL 18 FEBBRAIO 1929)

15042 L 31/12/1928 3426 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3426. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 2849, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 26 GENNAIO 1927 SUL REGIME DOGANALE DELLE SETE E SETERIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44

15043 RDL 31/12/1928 3427 REGIO DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3427. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALOGERMANICO CONCLUSO IN ROMA IL 7 MAGGIO 1928, RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE ED AL REGIME DELLE TARE APPLICABILI ALLE SPECIALITÀ MEDICINALI, ALLA LORO IMPORTAZIONE DALL'UNO

15046 L 31/12/1928 3435 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3435. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2735, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI HAITI, FIRMATA IN PORTO PRINCIPE IL 3 GENNAIO 1927. (PUBBLICATA

15047 L 31/12/1928 3437 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3437. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2575, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE E RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL 17 S

15048 L 31/12/1928 3482 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3482. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 22 DICEMBRE 1927, RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 266 (ULTIMO CAPOVERSO) E 273 DEL TRATTATO DI SAN GERMANO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.66 DEL 20 MARZO 1929

15049 L 31/12/1928 3490 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3490. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1927, N. 1378, RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI DI ELEGGERE LA CITTADINANZA ITALIANA, PRESENTATE IN BASE ALL'ART. 34 DEL TRATTATO DI PACE DI LOSANNA DAGLI ORIGINARI DELLE ISO

15050 L 31/12/1928 3495 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3495. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI NEUTRALITÀ, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, FIRMATO IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA TURCA, IL 30 MAGGIO 1928, NONCHÉ DELL'ANNESSO PROTOCOLLO. (PUBBLICATA NELLA G

15051 L 31/12/1928 3502 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3502. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2703, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REICH GERMANICO PER LA NAVIGAZIONE AEREA ED AL RELATIVO PROTOCOLLO AGGIUNTO, FIRMATI ENTR

15052 L 31/12/1928 3503 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3503. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 988, CHE DÀ ESECUZIONE ALLE DIECI

CONVENZIONI STIPULATE IN DATE DIVERSE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER IL RIPARTO, A NORMA DELL'ART. 275 DEL TRATTATO DI PACE DI 15053 L 31/12/1928 3515 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3515. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 1927, N. 1829, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-UNGHERESE DEL 27 MARZO 1924 PER IL CONSOLIDAMENTO DEI TAGLIANDI SCADUTI E DEI TITOLI S 15087 L 06/01/1929 0466 LEGGE 6 GENNAIO 1929, N. 466. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI BERNA, RIVEDUTA A BERLINO IL 13 NOVEMBRE 1908, PER LA TUTELA DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE, FIRMATO A BERNA IL 20 MARZO 1914. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFF 15144 RDL 28/01/1929 0182 REGIO DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 1929, N. 182. - REVISIONE DEGLI ACCERTAMENTI D'IMPOSTA IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE DEGLI ACCORDI E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.51 DEL 1 15147 RDL 31/01/1929 0154 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 154. - ESECUZIONE DEL TRATTATO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI FIRMATO IN PARIGI IL 27 AGOSTO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44 DEL 21 FEBBRAIO 1929)

15150 RDL 31/01/1929 0291 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 291. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA DEL 15 NOVEMBRE 1923, FIRMATO IN MADRID IL 30 DICEMBRE 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL

15151 RDL 31/01/1929 0372 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 372. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 APRILE 1929 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO , STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 15152 RDL 31/01/1929 0872 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 872. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO PRELIMINARE DI AMICIZIA E DI COMMERCIO, STIPULATO IN NANCHINO, FRA L'ITALIA E LA CINA, IL 27 NOVEMBRE 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.134 DEL 10 GIUGNO 1929)

15155 L 04/02/1929 0357 LEGGE 4 FEBBRAIO 1929, N. 357. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2841, CHE DÀ ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI STIPULATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DI UNGHERIA, IL 25 LUGLIO 1927: 1 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL 15209 RDL 09/05/1929 0937 REGIO DECRETO LEGGE 9 MAGGIO 1929, N. 937. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1929 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.139 DEL 15 15225 RDL 12/06/1929 0935 REGIO DECRETO LEGGE 12 GIUGNO 1929, N. 935. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923, PROTOCOLLO FIRMATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 31 MAGGIO 1929. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL

15267 RDL 17/06/1929 1254 REGIO DECRETO LEGGE 17 GIUGNO 1929, N. 1254. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1929 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 26 LUGLIO 1929)

15291 L 24/06/1929 1154 LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1154. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 154, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, FIRMATO IN PARIGI IL 27 AGOSTO 1928.

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 13 LUGLIO 19
15309 L 27/06/1929 1033 LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1033. - APPROVAZIONE DEI
SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI IN GINEVRA FRA L'ITALIA ED ALTRI
STATI: 1 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'ABOLIZIONE DEI DIVIETI E DELLE
RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE, PROTOCOLLO
15379 L 08/07/1929 1220 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1220. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1929, N. 182, CONCERNENTE LA REVISIONE DEGLI
ACCERTAMENTI D'IMPOSTA, IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE DEGLI ACCORDI
E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI
15400 L 08/07/1929 1299 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1299. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3302, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA
CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATA IN ADDIS
ABEBA IL 2 AGOSTO 1928, PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA AUT
15401 L 08/07/1929 1300 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1300. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3303, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO
DI AMICIZIA, CONCILIAZIONE ED ARBITRATO FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO
ETIOPICO, FIRMATO IN ADDIS ABEBA IL 2 AGOSTO 1928.
15413 L 08/07/1929 1418 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1418. - APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLE VIGENTI COL-LLOYD TRIESTINO- PER
L'ESERCIZIO DI LINEE DI NAVIGAZIONE PER L'EGITTO, IL MEDITERRANEO
ORIENTALE, IL MAR NERO, L'INDIA E L'ESTREMO ORIENTE. (PUBBLICATA NELL
15420 L 08/07/1929 1465 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1465. - APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, PER LO SCAMBIO DELLE
CORRISPONDENZE E DEI PACCHI POSTALI, FIRMATA IN TIRANA IL 2 AGOSTO 1928.
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.202 DEL 30 AGOSTO 1929)
15422 L 08/07/1929 1484 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1484. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1928, N. 3442, CHE DÀ ESECUZIONE
ALL'ACCORDO PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA PERSIA, CONCLUSO IN TEHERAN
MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 25 GIUGNO 1928 E DELL'11 E 24 LUGLIO
15429 L 11/07/1929 1481 LEGGE 11 LUGLIO 1929, N. 1481. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 372, CHE APPROVA LA PROROGA AL 1
APRILE 1929 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN
PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927
15431 L 19/07/1929 1374 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1374. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3505, CHE APPROVA IL TRATTATO DI
AMICIZIA, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, FIRMATO A
ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 23 SETTEMBRE 1928. (PUBB
15436 L 19/07/1929 1480 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1480. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2864, CHE DÀ ESECUZIONE AL
PROTOCOLLO ITALO-CECOSLOVACCO DEL 19 NOVEMBRE 1928, ADDIZIONALE ALLA
CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924, ALLA SUA VOLTA ADDIZIONALE AL TRAT
15437 L 19/07/1929 1482 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1482. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 291, CHE DÀ ESECUZIONE AL
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI
NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA DEL 15 NOVEMBRE 1923, FIRMATO IN
MADRID
15438 L 19/07/1929 1575 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1575. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 872, CHE APPROVA IL TRATTATO
PRELIMINARE DI AMICIZIA E DI COMMERCIO, STIPULATO IN NANCHINO, FRA
L'ITALIA E LA CINA, IL 27 NOVEMBRE 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZE
15439 L 19/07/1929 1617 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1617. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3427, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-GERMANICO DEL 7 MAGGIO 1928, RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE ED AL REGIME DELLE TARE APPLICABILE ALLE SPECIALITÀ MED

15440 L 19/07/1929 1618 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1618. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1929, N. 937, CHE APPROVA LA PROROGA AL 1 GIUGNO 1929 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927,

15441 RDL 19/07/1929 1634 REGIO DECRETO LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1634. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ VENEZIANA DI NAVIGAZIONE A VAPORE PER L'ESERCIZIO DELLA LINEA ITALIA-CALCUTTA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.222 DEL 24 SETTEMBRE 1929) 15442 L

19/07/1929 1637 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1637. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 3394, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FIRMATA IN MADRID, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DI SPAGNA, IL 3 OTTOBRE 1928, RELATIVA ALLA LINEA AEREA REGOLARE F

15443 RDL 26/07/1929 1311 REGIO DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 1929, N. 1311. - ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI AERONAUTICI STIPULATI FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE IN TORINO IL 10 MARZO 1929: 1 CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA; 2 PROTOCOLLO

15484 RDL 28/09/1929 1757 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1929, N. 1757. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO E DICHIARAZIONI ANNESSE CONCERNENTI LA MESSA IN VIGORE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DELL'11 LUGLIO 1928 SULL'ESPORTAZIONE DELLE OSSA, PROTOCOLLO E DICHIARAZIONE FIRMATI A GINEVRA

15509 RDL 10/10/1929 1982 REGIO DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 1929, N. 1982. - ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA ITALO-FRANCESE DEL 31 MAGGIO 1929; 2 PROTOCOLLO ITALOSVIZZERO DEL 7 AGOSTO 1929 PER GLI AUTOSERVIZI TURISTICI; 3 ACCORDO ITAL

15541 RDL 03/12/1929 2037 REGIO DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 1929, N. 2037. - MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO DOGANALE DI TALUNI PRODOTTI CONSIDERATI NELL'ACCORDO SERICO ITALO-FRANCESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.285 DEL 7 DICEMBRE 1929)

15544 RDL 13/12/1929 2409 REGIO DECRETO LEGGE 13 DICEMBRE 1929, N. 2409. - PROROGA AL 10 MAGGIO 1930 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL GIUGNO-LUGLIO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.54 DEL 6 MARZO 1930)

15602 RDL 13/01/1930 0091 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 91. - PROROGA AL 1 GIUGNO 1930 DEL -MODUS VIVENDI-DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.54 DEL 6 MARZO 1930)

15603 RDL 13/01/1930 0126 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 126. - ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE ITALOFRANCESE DEL 3-4 OTTOBRE 1929 CIRCA I VISTI CONSOLARI DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DELLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.62 DEL 15 MARZO 1930)

15608 L 16/01/1930 0156 LEGGE 16 GENNAIO 1930, N. 156. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1929, N. 935, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL

27 GENNAIO 1923, PROTOCOLLO FIRMATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZ
15609 L 16/01/1930 0157 LEGGE 16 GENNAIO 1930, N. 157. - APPROVAZIONE DEL
PROTOCOLLO ITALO-LETTONE, FIRMATO IN RIGA L'8 DICEMBRE 1928, CHE
MODIFICA L'ALINEA 1 DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE
ITALOLETTONE DEL 25 LUGLIO 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
N.70 DE

15613 L 20/01/1930 0214 LEGGE 20 GENNAIO 1930, N. 214. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1929, N. 1254, CHE APPROVA LA PROROGA AL 1
DICEMBRE DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN
PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927, PR

15614 L 27/01/1930 0415 LEGGE 27 GENNAIO 1930, N. 415. - CESSIONE GRATUITA DI UN
AEROPLANO -S-64- ALLO STATO BRASILIANO E DI UNA NAVICELLA DEL DIRIGIBILE
-NORGE- ALLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.99 DEL 28 APRILE 1930)

15678 L 20/03/1930 0521 LEGGE 20 MARZO 1930, N. 521. - ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI
CUBA, FIRMATA IN AVANA IL 4 OTTOBRE 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.113 DEL 14 MAGGIO 1930)

15761 L 26/04/1930 1076 LEGGE 26 APRILE 1930, N. 1076. - APPROVAZIONE DEI
SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA
TURCA: A) TRATTATO CONCERNENTE L'ESTRADIZIONE FIRMATO IN ROMA IL 19
GIUGNO 1926; B) CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA E L'
15822 L 29/05/1930 0879 LEGGE 29 MAGGIO 1930, N. 879. - ESECUZIONE DEL TRATTATO
DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE FRA
L'ITALIA E LA FINLANDIA FIRMATO A HELSINGFORS IL 10 LUGLIO 1929.
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.160 DEL 10 LUGLIO 1930)

15823 L 29/05/1930 1180 LEGGE 29 MAGGIO 1930, N. 1180. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1929, N. 2409, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE
DELLA PROROGA AL 10 MAGGIO 1930 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-
PERSIANO DEL 25 GIUGNO, 11-24 LUGLIO 1928, PROROGA CONCLUSA MEDI

15855 L 09/06/1930 1006 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1006. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1929, N. 1757, CHE DA ESECUZIONE AL
PROTOCOLLO E DICHIARAZIONI ANNESSE CONCERNENTI LA MESSA IN VIGORE
DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DELL'11 LUGLIO 1928, RELATIVO ALL'ESPO

15857 L 09/06/1930 1134 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1134. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 91, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA
PROROGA AL 1 GIUGNO 1930 DEL - MODUS VIVENDI - ITALOFRANCESE DEL 3
DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE INTERVENUTO

15858 L 09/06/1930 1135 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1135. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 126, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO ITALO-FRANCESE DEL 3-4 OTTOBRE 1929 PER I VISTI CONSOLARI SUI
CERTIFICATI D'ORIGINE E SULLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLIC

15859 L 09/06/1930 1418 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1418. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 1929, N. 1982, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL
REGNO AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 CONVENZIONE SANITARIA
VETERINARIA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, CON RELATIVO PROTOCOLLO DI

15870 L 12/06/1930 0832 LEGGE 12 GIUGNO 1930, N. 832. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1929, N. 2037, RECANTE MODIFICAZIONI AL
TRATTAMENTO DOGANALE DI TALUNI PRODOTTI CONSIDERATI NELL'ACCORDO
SERICO ITALO-FRANCESE, E DEL R. DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1929, N.

15885 L 20/06/1930 1181 LEGGE 20 GIUGNO 1930, N. 1181. - ESECUZIONE DEL

PROTOCOLLO FIRMATO A PARIGI IL 15 GIUGNO 1929, CHE RECA ALCUNI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NAVIGAZIONE AEREA DEL 13 OTTOBRE 1919. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.212 DEL 10 SETTEMBRE 19

15890 RDL 23/06/1930 1425 REGIO DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1930, N. 1425. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1930 DEL -MODUS VIVENDI-PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.268 DEL 18 NOVEMBRE 1930)

15891 L 24/06/1930 0823 LEGGE 24 GIUGNO 1930, N. 823. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO ITALO-AUSTRIACO, FIRMATO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 26 GIUGNO 1930)

15956 L 18/07/1930 1244 LEGGE 18 LUGLIO 1930, N. 1244. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE, FIRMATA A GINEVRA TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 26 SETTEMBRE 1927. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.210 DEL 8 SETTEMBRE 1930

15965 RDL 28/07/1930 1091 REGIO DECRETO LEGGE 28 LUGLIO 1930, N. 1091. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930, NONCHÉ DEGLI ATTI AGGIUNTIVI STIPULATI ALLA STESSA DATA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.191 DEL 16 AGOSTO 193

15973 L 08/08/1930 1419 LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1419. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE ITALO-TURCA FIRMATA A ROMA IL 9 SETTEMBRE 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.265 DEL 14 NOVEMBRE 1930)

15976 RDL 15/08/1930 1331 REGIO DECRETO LEGGE 15 AGOSTO 1930, N. 1331. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA FIRMATA A ROMA IL 1 MARZO 1924, PROTOCOLLO STIPULATO A ROMA, CON

15997 RDL 17/10/1930 1413 REGIO DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 1930, N. 1413. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE CON ANNESSO PROTOCOLLO, FIRMATA A GINEVRA IL 24 MARZO 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.255 DEL 31 OTTOBRE 1930)

16006 RDL 23/10/1930 1572 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1572. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 26 LUGLIO 1930, CHE PROROGA DI ALTRI CINQUE ANNI, A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 1930, L'INTESA CHE SOSPENDE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA CO

16007 RDL 23/10/1930 1573 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1573. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 10 NOVEMBRE 1930 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL 25 GIUGNO 11-24 LUGLIO 1928, CONCLUSA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE CHE HA AVUTO LUOGO IN TEHERAN TRA IL REGIO INCARICATO

16010 RDL 23/10/1930 1656 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1656. - APPROVAZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LA POLONIA IL 22 LUGLIO 1930: 1 ACCORDO IN MATERIA DI PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE; 2 CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA. (PUBB

16197 L 08/01/1931 0084 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 84. - ADESIONE ALL' ACCORDO FIRMATO A VIENNA IL 30 NOVEMBRE 1923, TRA I GOVERNI D'AUSTRIA, DI POLONIA, DI ROMANIA, DI JUGOSLAVIA E DI CECOSLOVACCHIA CIRCA GLI ANTICIPI FATTI DALL'EX MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA AGLI IMPIEGATI DI STAT

16200 L 08/01/1931 0140 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 140. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-NORVEGESE CONCLUSO IN ROMA IL 31 LUGLIO 1930, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LA LEGAZIONE DI NORVEGIA, PER L'ABOLIZIONE DELLA FORMALITÀ DEL VISTO CONSO

16201 L 08/01/1931 0144 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 144. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1930, N. 1331, CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVAC

16202 L 08/01/1931 0145 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 145. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1930, N. 1425, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1930 DEL -MODUS VIVENDI- ITALOFRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE INTERVEN

16203 L 08/01/1931 0153 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 153. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE STATISTICHE ECONOMICHE, FIRMATA A GINEVRA IL 14 DICEMBRE 1928 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.89 DEL 17 APRILE 1931)

16204 L 08/01/1931 0203 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 203. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1930 N. 1413, CHE A ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE, CON ANNESSO PROTOCOLLO, FIRMATA A GINEVRA IL 24 MARZO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZ

16205 RDL 08/01/1931 0221 REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 221. - PROROGA AL 1/A GIUGNO 1931 DEL -MODUS VIVENDI-DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 20 MARZO 1931)

16206 L 08/01/1931 0330 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 330. - ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI PANAMA E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI IN ROMA IL 16 OTTOBRE 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.92 DEL 22 APRILE 1931)

16207 L 08/01/1931 0380 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 380. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1930, N. 1091, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930, NONCHÉ DEGLI ATTI AGGIUNTIVI STIPULATI ALLA STESSA D

16209 RDL 13/01/1931 0024 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1931, N. 24. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.21 DEL 27 GENNAIO 1931)

16210 RDL 13/01/1931 0025 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1931, N. 25. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO ED IL REGNO D'ITALIA IL 2 AGOSTO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.20 DEL 26 GENNAIO 1931)

16248 RDL 26/02/1931 0443 REGIO DECRETO LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N. 443. - PROROGA FINO AL 10 MAGGIO 1931 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO - PERSIANO DEL 25 GIUGNO, 11-24 LUGLIO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 9 MAGGIO 1931)

16256 L 05/03/1931 0451 LEGGE 5 MARZO 1931, N. 451. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - SOVIETICO RELATIVO AI CERTIFICATI DI ORIGINE, STIPULATO A MOSCA IL 21 MARZO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.105 DEL 7 MAGGIO 1931) 16316 L 09/04/1931 0351 LEGGE 9 APRILE 1931, N. 351. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL REGNO D'ITALIA E IL REICH GERMANICO PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI

BIOLOGIA MARINA IN ROVIGO, FIRMATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 1930.

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9

16347 L 09/04/1931 0510 LEGGE 9 APRILE 1931, N. 510. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1931, N. 25, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO ED IL REGNO D'ITALIA IL 2 AGOSTO 1930. (PUBBLICATA

16359 L 17/04/1931 0517 LEGGE 17 APRILE 1931, N. 517. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 13 AGOSTO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.119 DEL 25 MAGGIO 1931)

16389 L 04/05/1931 0655 LEGGE 4 MAGGIO 1931, N. 655. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FIRMATO A PARIGI L'11 DICEMBRE 1929 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RECANTI EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 34 E 40 DELLA CONVENZIONE AEREA DI PARIGI DEL 13 OTTOBRE 1919. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIA

16402 L 15/05/1931 0861 LEGGE 15 MAGGIO 1931, N. 861. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1573, CHE PROROGA AL 10 NOVEMBRE 1930, L'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO 25 GIUGNO 11-24 LUGLIO 1928, CONCLUSA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN TEHERAN, TRA IL REG

16436 L 01/06/1931 0928 LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 928. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1931, N.137, CHE APPROVA IL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 10 FEBBRAIO 1931 E INTESO A MODIFICARE ALCUNE VOCI DEI PRECEDENTI ACCORDI COMMERCIALI I

16437 L 01/06/1931 0989 LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 989. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1656, RELATIVO AGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO-POLACCHI STIPULATI IN ROMA IL 22 LUGLIO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.195 DEL 25 AGOSTO 1931)

16438 L 01/06/1931 0990 LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 990. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 221, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1931 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3

16456 L 12/06/1931 0774 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 774. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 27 GIUGNO 1931)

16460 L 12/06/1931 0824 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 824. - AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ADERIRE ALL'ATTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO PACIFICO DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 16 LUGLIO 1931)

16461 L 12/06/1931 0825 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 825. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A ROMA IL 19 DICEMBRE 1930 CON PROTOCOLLO FINALE, CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE TRA I DUE PAESI E I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO IN COMUNE DELLE PERSONE.

16469 L 12/06/1931 0988 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 988. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N. 443, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 10 MAGGIO 1931 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO 25 GIUGNO 11-24 LUGLIO 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA U

16512 L 18/06/1931 1032 LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 1032. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MAGGIO 1931, N. 509, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IN DATA 16 MARZO 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.20

16525 RDL 25/06/1931 1014 REGIO DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 1931, N. 1014. -

PROROGA AL 1 DICEMBRE 1931 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.198 DEL 28 AGOSTO 1931)

16542 RDL 17/07/1931 1086 REGIO DECRETO LEGGE 17 LUGLIO 1931, N. 1086. - RUOLO UNIFICATO DELL'UFFICIO TRATTATI E DELLA POLITICA DOGANALE E COMMERCIALE CON L'ESTERO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.207 DEL 8 SETTEMBRE 1931)

16548 RDL 24/07/1931 0974 REGIO DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1931, N. 974. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.188 DEL 17 AGOSTO 1931)

16549 RDL 24/07/1931 0975 REGIO DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1931, N. 975. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.188 DEL 17 AGOSTO 1931)

16559 RDL 29/07/1931 1163 REGIO DECRETO LEGGE 29 LUGLIO 1931, N. 1163. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME BACCHI, STIPULATA IN PARIGI IL 31 DICEMBRE 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 22 SETTEMBRE 1931)

16560 RDL 29/07/1931 1193 REGIO DECRETO LEGGE 29 LUGLIO 1931, N. 1193. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL 25 GIUGNO-11/24 LUGLIO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.226 DEL 30 SETTEMBRE 1931)

16561 L 29/07/1931 1208 LEGGE 29 LUGLIO 1931, N. 1208. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1572, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 26 LUGLIO 1930, CHE PROROGA DI ALTRI CINQUE ANNI, A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 1930, L'INTESA CHE SOSP

16576 RDL 26/08/1931 1053 REGIO DECRETO LEGGE 26 AGOSTO 1931, N. 1053. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 1 SETTEMBRE 1931)

16654 RDL 30/11/1931 1612 REGIO DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 1931, N. 1612. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, STIPULATA IN ROMA IL 23 OTTOBRE 1931. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.7 DEL 11 GENNAIO 1932)

16753 L 30/12/1931 1576 LEGGE 30 DICEMBRE 1931, N. 1576. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE STIPULATA A ROMA IL 16 GIUGNO 1930 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA FISCALE, NONCHÉ DEI DUE ATTI AGGIUNTIVI DEL 16 NOVEMBRE 1931. (PUBBLI

16769 RDL 02/01/1932 0001 REGIO DECRETO LEGGE 2 GENNAIO 1932, N. 1. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO A VIENNA IL 30 DICEMBRE 1931, PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9

16779 L 07/01/1932 0045 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 45. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE CONCLUSA A ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 GIUGNO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.38 DEL 16 FEBBRAIO 1932)

16780 L 07/01/1932 0066 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 66. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1931, N.1163, CHE DA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 31 DICEMBRE 1930 PER IL COMMERCIO E LA

PRODUZIONE DEL SEME BACCHI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N 16781 L 07/01/1932 0071 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 71. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1931, N.1014, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1931 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATA NEL 16782 L 07/01/1932 0072 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 72. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1931, N.974, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALOSVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923 E ALLA DICHIARAZIONE ANNESSA AL PROTOCOLLO STESSO, 16784 L 07/01/1932 0109 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 109. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1931, N. 975, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALOAUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923, PROTOCOLLO ADDIZIONALE SOTTOSCRITTO A ROMA, TRA L'IT 16785 L 07/01/1932 0117 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 117. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE DEL 13 FEBBRAIO 1931 PER L'ESERCIZIO DEI TRONCHI FERROVIARI DAL CONFINE A MODANE E A VENTIMIGLIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.55 DEL 7 MARZO 1932)

16786 L 07/01/1932 0136 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 136. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-BULGARI DEL 19-20 MAGGIO 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.59 DEL 11 MARZO 1932)

16787 L 07/01/1932 0140 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 140. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER I FARI DEL MAR ROSSO, STIPULATA A LONDRA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 16 DICEMBRE 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 12 MARZO 1932)

16788 L 07/01/1932 0146 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 146. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1931, N.1193, CHE HA APPROVATO LA PROROGA AL 10 NOVEMBRE 1931 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALOPERSIANO DEL 25 GIUGNO-11-24 LUGLIO 1928, PROROGA CONCLUSA MEDIANTE SCAMBIO DI

16831 RDL 25/01/1932 0199 REGIO DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 199. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO - FRANCESE DEL 7 MARZO 1928, PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI ITALIANI IN FRANCIA, PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 16832 RDL 25/01/1932 0266 REGIO DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 266. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1932 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927

16833 RDL 25/01/1932 0267 REGIO DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 267. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO=JUGOSLAVO CONCLUSO A BELGRADO IL 23 NOVEMBRE 1931

16847 RDL 18/02/1932 0193 REGIO DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 1932, N. 193. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO ITALO-BRASILIANO DEL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.70 DEL 25 MARZO 1932)

16855 RDL 25/02/1932 0970 REGIO DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 970. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO=SVIZZERO 13 GENNAIO 1932 RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA DI FORMAGGI ITALIANI ED ALL'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI BOVINI SVIZZERI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 191

16877 RDL 19/03/1932 0197 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 197. - ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.71 DEL 26 MARZO 1932)

16878 RDL 19/03/1932 0198 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 198. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.71 DEL 26 MARZO 1932)

16879 RDL 19/03/1932 0242 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 242. - APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI - COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 4 MARZO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 2 APRILE 1932)

16880 RDL 19/03/1932 0369 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 369. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 18 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.97 DEL 27 APRILE 1932)

16881 RDL 19/03/1932 0816 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 816. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE CON ANNESSO E RELATIVI PROTOCOLLI, FIRMATI A ROMA IL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.165 DEL 19 LUGLIO 1932)

16923 RDL 31/03/1932 0295 REGIO DECRETO LEGGE 31 MARZO 1932, N. 295. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN GEDDA IL 10 FEBBRAIO 1932 TRA L'ITALIA ED IL REGNO DEL HIGIAZ E DEL NEGED E SUE DIPENDENZE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.88 DEL 15 APRILE 1932)

16925 L 31/03/1932 0325 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 325. - ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A VIENNA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 24 NOVEMBRE 1930: 1 ACCORDO CONCERNENTE VARIE QUESTIONI FINANZIARIE; 2 ACORDO SUGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE E SUL TRIBUNAL

16937 L 31/03/1932 0474 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 474. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=FRANCESE STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 1 LUGLIO 1931 PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DI SANITÀ RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DUE STATI, PER L'IM

16938 L 31/03/1932 0475 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 475. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 30 NOVEMBRE 1931, N. 1612, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL 23 OTTOBRE 1931. (PUBBLICATA

16939 L 31/03/1932 0509 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 509. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ISTITUZIONE DI LINEE DI TRASPORTO AEREO, STIPULATA IN ROMA IL 16 MAGGIO 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.119 DEL 24 MAGGIO 1932)

16940 L 31/03/1932 0552 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 552. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1932, N.1, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA STIPULATO A VIENNA, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, IL 30 DICEMBRE 1931, PER REGOLARE I PAGAMENTI

16941 L 31/03/1932 0718 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 718. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 31 MAGGIO 1929 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 149 DEL 30 GIUGNO 1932)

16950 RDL 14/04/1932 0379 REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1932, N. 379. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO=TURCO RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI TRA L'ISOLA DI CASTELROSSO E LE COSTE D'ANATOLIA, CONCLUSO AD ANKARA IL 4 GENNAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFIC

16965 RDL 19/05/1932 0523 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1932, N. 523. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI

NAVIGAZIONE ITALO-SERBO, CROATO E SLOVENO DEL 14 LUGLIO 1924, E DEGLI ATTI ANNESSI ALL'ACCORDO MEDESIMO, ACCORDO E ATTI STIPULATI IL 25 APRILE 16980 L 20/05/1932 0899 LEGGE 20 MAGGIO 1932, N. 899. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 199, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ITALOFRANCESE DEL 7 MARZO 1928 PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI ITALIANI IN FRANCIA, 17014 RDL 26/05/1932 0782 REGIO DECRETO LEGGE 26 MAGGIO 1932, N. 782. - RATIFICA DELL'EMENDAMENTO ALL'ART. 393 DEL TRATTATO DI VERSAGLIA E AGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI TRATTATI DI PACE, RISULTATO DALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO DEL 1922. (PUBBLICATO NELLA GA

17016 L 26/05/1932 0850 LEGGE 26 MAGGIO 1932, N. 850. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1932, N.193, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO ITALO-BRASILIANO DEL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.172 DEL 27 LUGLIO 17027 L 03/06/1932 0682 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 682. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.146 DEL 25 GIUGNO 1932)

17028 L 03/06/1932 0683 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 683. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1932, N. 379, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO ITALO-TURCO PER LA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI FRA CASTELROSSO E LE COSTE DELL'ANATOLIA, FIRMATO AD ANKARA IL 17029 L 03/06/1932 0851 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 851. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1932, N.266, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1932 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DI 17031 L 03/06/1932 0878 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 878. - CONVERSIONE IN LEGGE DE R. DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1932, N. 242, CHE HA DATO ESECUZIONE AL -MODUS VIVENDI- COMMERCIALE ITALO-FRANCESE ED AGLI ATTI ANNESSI, FIRMATI IN ROMA IL 4 MARZO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 17032 L 03/06/1932 0879 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 879. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 MARZO 1932, N. 295, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN GEDDA IL 10 FEBBRAIO 1932 FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEL HIGIAZ E DEL NEGED E SUE DIPENDENZE: 1 17033 L 03/06/1932 0890 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 890. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 267, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-JUGOSLAVO, CONCLUSO A BELGRADO IL 23 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.181 DEL 6 A 17034 L 03/06/1932 0967 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 967. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1932, N. 197, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, STIPULATA IN ROMA IL 15 MARZO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA 17035 L 03/06/1932 0972 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 972. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 19 MARZO 1932, N. 198, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925, NONCHÉ AL PROTOCOLLO E ALLA DICHI 17036 L 03/06/1932 0977 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 977. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 19 MARZO 1932, N. 369, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATI IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 1932: 1 ACCORDO SULLA ESPORTAZIONE CON ANNESSO E RELATIVI

17087 L 16/06/1932 0924 LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 924. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI L'8 LUGLIO 1930, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVA ALLA RETTIFICA DI FRONTIERA SULLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-VENTIMIGLIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 11 AG

17091 L 16/06/1932 1178 LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 1178. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'ASSISTENZA FINANZIARIA, STIPULATA IN GINEVRA IN DATA 2 OTTOBRE 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.223 DEL 26 SETTEMBRE 1932)

17096 RDL 18/06/1932 0862 REGIO DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 1932, N. 862. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE -LLOYD TRIESTINO- (FLOTTE RIUNITE LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA E SITMAR) PER L'ESERCIZIO DI LINEE DI NAVIGAZIONE PER L'EGITTO, IL MEDITERRANEO

17097 RDL 23/06/1932 0817 REGIO DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 817. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE (AVENANT) AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-UNGHERESE DEL 4 LUGLIO 1928, ACCORDO STIPULATO A ROMA TRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 23 GIUGNO 1932. (PUBBLICATO NELLA

17100 RDL 23/06/1932 0948 REGIO DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 948. - PROROGA AL 1 DICEMBRE 1932 DEL -MODUS VIVENDI- ITALO-FRANCESE DEL 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.188 DEL 16 AGOSTO 1932)

17101 L 23/06/1932 0964 LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 964. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 276, CONCERNENTE LA RENE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA ITALIA E LA SPAGNA, STIPULATA IREA -TRANSADRIATICA- PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE AEREE

17107 RDL 14/07/1932 0818 REGIO DECRETO LEGGE 14 LUGLIO 1932, N. 818. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATO A ROMA L'11 LUGLIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.165 DEL 19

17113 RDL 22/07/1932 0928 REGIO DECRETO LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 928. - ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI ITALOAUSTRICI: 1 ACCORDO FIRMATO A VIENNA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 23 MARZO 1932, AL FINE DI MODIFICARE L'ACCORDO DEL 30 DICEMBRE 1931 PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI

17115 RDL 22/07/1932 0971 REGIO DECRETO LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 971. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI CONCERNENTI IL BESTIAME BOVINO, STIPULATI A BERNA IL 22 GIUGNO 1932 TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.191 DEL 19 AGOSTO 1932)

17132 RDL 25/08/1932 1030 REGIO DECRETO LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1030. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 31 AGOSTO 1932)

17133 RDL 25/08/1932 1130 REGIO DECRETO LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130. - ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.215 DEL 16 SETTEMBRE 1932)

17144 RDL 16/09/1932 1236 REGIO DECRETO LEGGE 16 SETTEMBRE 1932, N. 1236. - APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 23 OTTOBRE 1924 CONCERNENTE IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (C.I.M.). (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.228 DEL 1 OTTOBRE 1932)

17178 RDL 27/10/1932 1470 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1932, N. 1470. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-BELGA CONCERNENTE I CERTIFICATI DI ORIGINE E LE FATTURE COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA

GAZZETTA UFFICIALE N.271 DEL 24 NOVEMBRE 1932)

17192 RDL 17/11/1932 1474 REGIO DECRETO LEGGE 17 NOVEMBRE 1932, N. 1474. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA L'11 NOVEMBRE 1932 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 7 LUGLIO 1932 CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE ITALO=AUSTRIACA. (PUBBLICATO

17240 RDL 20/12/1932 1903 REGIO DECRETO LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1903. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1933, DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE A PARIGI

17248 RDL 21/12/1932 1632 REGIO DECRETO LEGGE 21 DICEMBRE 1932, N. 1632. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE A TOKIO, IL 1 DICEMBRE 1932, PER LA ESENZIONE A TITOLO DI RECIPROCIITÀ DALLE TASSE CONSOLARI SUI CERTIFICATI DI ORIGINE. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

17317 L 22/12/1932 1938 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1938. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MAGGIO 1932, N. 1389, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923, PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA F

17318 L 22/12/1932 1939 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1939. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1931, N. 1053, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENI DEL 25 FEBBRAIO 1930, PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA F

17319 L 22/12/1932 1940 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1940. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 971, CHE HA DATO ESECUZIONE DAI SEGUENTI ACCORDI ECONOMICI STIPULATI A BERNA, IL 22 GIUGNO 1932 FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA: A) SCAMBIO DI NOTE INTESO A MODIFIC

17320 L 22/12/1932 1941 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1941. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 948, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1932 DEL MODUS VIVENDI DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL

17321 L 22/12/1932 1942 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1942. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1932, N. 818, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATO A ROMA L

17322 L 22/12/1932 1943 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1943. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 970, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IN DATA 13 GENNAIO 1932 PER REGOLARE L'IMPORTAZIONE IN SV

17323 L 22/12/1932 1944 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1944. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 817, CHE DÀ APPROVAZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALOUNGHERESE DEL 4 LUGLIO 1928, ACCORDO STIPULATO A ROMA FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA

17324 L 22/12/1932 1947 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1947. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1030, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930 ED ATTI ANNESSI, ACCORDO ED AT

17325 L 22/12/1932 1948 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1948. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1932, N. 1236, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ATTO ADDIZIONALE E ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 23 OTTOBRE 1924, CONCERNENTE IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (

17326 L 22/12/1932 1949 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1949. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1932, N. 816, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE, CON ANNESSO E RELATIVI PROTOCOLLI, FIRMATI IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATA N 17327 L 22/12/1932 1950 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1950. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 928, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO-AUSTRIACI: A) ACCORDO FIRMATO A VIENNA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 23 MARZO 1932, AL FINE DI MODIFICARE 17328 L 22/12/1932 1951 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1951. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 NOVEMBRE 1932, N. 1474, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA L'11 NOVEMBRE 1932, PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 7 LUGLIO 1932, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE 17329 L 22/12/1932 1952 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1952. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1932, N. 782, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'EMENDAMENTO ALL'ART. 393 DEL TRATTATO DI VERSAILLES ED AGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI TRATTATI DI PACE, ADOTTATO DA 17374 L 09/01/1933 0019 LEGGE 9 GENNAIO 1933, N. 19. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1932, N. 1380, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI, STIPULATO IN ROMA 17376 L 09/01/1933 0028 LEGGE 9 GENNAIO 1933, N. 28. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1932, N. 523, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-SERBO, CROATO E SLOVENO DEL 14 LUGLIO 1924, ED AGLI ATTI ANNESSI 17377 L 09/01/1933 0041 LEGGE 9 GENNAIO 1933, N. 41. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1932, N. 1470, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-BELGA STIPULATO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA, IL 18 AGOSTO 1932, ALLO SCOPO DI REGOLARE IL REGIME DEI CE 17382 L 16/01/1933 0053 LEGGE 16 GENNAIO 1933, N. 53. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA RELATIVA ALLA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA A ROMA IL 5 LUGLIO 1932, E DEL PROTOCOLLO ANNESSO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 21 FEBBRAIO 1933) 17383 L 16/01/1933 0097 LEGGE 16 GENNAIO 1933, N. 97. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA CIRCA I RECLAMI DEI SUDDITI COLONIALI E PROTETTI ITALIANI E BRITANNICI PER RAZZIE ED INCIDENTI SUL CONFINE ANGLO-ITALIANO IN SOMALIA, CON ANNESSA LISTA A DI RECLAMI 17398 RDL 26/01/1933 0064 REGIO DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 64. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALOCOSTANTINOPLESE DEL 21-23 DICEMBRE 1932, PER L'APPLICAZIONE TEMPORANEA DELLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA AI RAPPORTI COMMERCIALI DI NAVIGAZIONE E DI STABILIMENTO FRA I DUE 17405 L 06/02/1933 0125 LEGGE 6 FEBBRAIO 1933, N. 125. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1932, N. 1382, CHE APPROVA UNA CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLA VIGENTE CON LA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE -ITALIA- PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE GENOVA-CENTRO AMERICA-SUD AM 17409 L 16/02/1933 0049 LEGGE 16 FEBBRAIO 1933, N. 49. - ESECUTORIETÀ DELL'ACCORDO ITALO-EGIZIANO DEL 6 DICEMBRE 1925 E DEGLI ATTI RELATIVI PER LA DELIMITAZIONE DEI CONFINI TRA LA CIRENAICA E L'EGITTO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.41 DEL 18 FEBBRAIO 1933) 17501 L 10/04/1933 0398 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 398. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO, CON DICHIARAZIONE ANNESSA, STIPULATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 1932, FRA

L'ITALIA E LA ROMANIA, PER L'APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 20 GIUGNO 1931. (PUB 17502 L 10/04/1933 0408 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 408. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1932, N.1619, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO, CON TRE ALLEGATI PER LA CONTINUAZIONE DELL'OPERA DI RESTAURAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'AUSTRIA, FIRMATO A G 17503 L 10/04/1933 0413 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 413. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N.1903, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1933 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E AL FRANCIA, IL 17504 L 10/04/1933 0414 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 414. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1932, N.1632, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE A TOKIO IL 1 DICEMBRE 1932, PER LA ESENZIONE A TITOLO DI RECIPROCIITÀ DAL PAGAMENTO 17516 L 13/04/1933 0485 LEGGE 13 APRILE 1933, N. 485. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N.64, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E IL COSTARICA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE A SAN JOSÈ DI COSTARICA IL 21-23 DICEMBRE 1932, PER L'APPLI 17520 L 13/04/1933 0619 LEGGE 13 APRILE 1933, N. 619. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE ITALO=LETTONE STIPULATA A ROMA L'11 MAGGIO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.142 DEL 20 GIUGNO 1933) 17563 RDL 30/05/1933 0598 REGIO DECRETO LEGGE 30 MAGGIO 1933, N. 598. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1933 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.139 DEL 17565 RDL 01/06/1933 0563 REGIO DECRETO LEGGE 1 GIUGNO 1933, N. 563. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DOGANALE E DEL PROTOCOLLO FINALE ANNESSOVI STIPULATI IN ROMA IL 6 MAGGIO 1933 FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.136 DEL 12 GIUGNO 1933) 17569 RDL 01/06/1933 0620 REGIO DECRETO LEGGE 1 GIUGNO 1933, N. 620. - ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE ITALO=FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO E DI IMPOSTA SULLA CIFRA DI AFFARI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.142 DEL 20 GIUGNO 1933) 17626 L 15/06/1933 0743 LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 743. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO=SVIZZERA, FIRMATA IN ROMA IL 3 GENNAIO 1933, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.157 DEL 8 17633 L 15/06/1933 0789 LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 789. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 9 MAGGIO 1933, N. 402 CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL' - AVENANT- STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA A PARIGI L'8 MAGGIO 1933 PER REGOLARE LO SCAMBIO FRA I DUE PAESI DELLE BEVANDE ALCO 17634 L 15/06/1933 0790 LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 790. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MARCATURA DELLE UOVA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FIRMATA A BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, L'11 DICEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 14 LUGLIO 1933) 17657 RDL 27/06/1933 0931 REGIO DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1933, N. 931. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, PER LA PROROGA DEL TERMINE DI DENUNCIA DEL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO - ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZ 17664 RDL 29/06/1933 0890 REGIO DECRETO LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 890. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE 12 MAGGIO=16 GIUGNO 1933 FRA

L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, COL QUALE VIENE PROROGATO IL TERMINE DI DENUNCIA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO E DELL'ACCO

17670 RDL 29/06/1933 0953 REGIO DECRETO LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 953. -

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO - GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925 FIRMATO A ROMA IL 9 GIUGNO 1933. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.182 DEL 7 AGOSTO 19

17706 RDL 29/07/1933 1051 REGIO DECRETO LEGGE 29 LUGLIO 1933, N. 1051. -

APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL COSTARICA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.197 DEL 25 AGOSTO 1933)

17723 RDL 24/08/1933 1122 REGIO DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 1933, N. 1122. -

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-ALBANESE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA VERSO L'ALBANIA, STIPULATO A TIRANA IL 24 GIUGNO 1931. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.209 DEL 8 SETTEMBRE 193

17747 RDL 21/09/1933 1439 REGIO DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 1933, N. 1439. -

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA ROMANIA DEL 25 FEBBRAIO 1930.

PROTOCOLLO FIRMATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 1933. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UF

17781 RDL 26/10/1933 1597 REGIO DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1597. -

RATIFICA DELL'ACCORDO DI PARIGI DEL 29 NOVEMBRE 1924 PER LA ISTITUZIONE IN PARIGI DI UN UFFICIO INTERNAZIONALE DEL VINO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.284 DEL 9 DICEMBRE 1933)

17820 RDL 30/11/1933 1771 REGIO DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 1771. -

APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1934 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.4 DEL 5

17823 RDL 04/12/1933 1772 REGIO DECRETO LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1772. -

APPROVAZIONE DELL'-AVENANT- AL -MODUS VIVENDI- ITALO-FRANCESE DEL 4 MARZO 1932, STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN PARIGI IL 1 OTTOBRE 1933 PER REGOLARE LO SCAMBIO FRA I DUE PAESI DEI VINI E DELLE BEVAND

17828 RDL 04/12/1933 2417 REGIO DECRETO LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 2417. -

APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE ITALOAUSTRIACO CONCERNENTE IL REGIME CONVENZIONALE DEI LEGNAMI, SCAMBIO EFFETTUATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 1933. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.94 DEL 23 APRILE 1934

17835 RDL 11/12/1933 1671 REGIO DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1671. -

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-CECOSLOVACCO DEL 23 MARZO 1921, PROTOCOLLO FIRMATO A PRAGA IL 27 NOVEMBRE 1933.

(PUBBLI

17849 L 14/12/1933 1738 LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1738. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI STABILIMENTO E DEL RELATIVO PROTOCOLLO FIRMATI A ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 GIUGNO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.301 DEL 30 DICEMBRE 1933)

17852 RDL 14/12/1933 1745 REGIO DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1745. -

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-POLACCO DEL 30 OTTOBRE 1933, CONCERNENTE MISURE RELATIVE AL PRESTITO POLACCO DI CUI ALL'ACCORDO DI ROMA DEL 10 MARZO 1924. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.301 DEL 30 D

17936 L 04/01/1934 0073 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 73. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL

R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 953, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925, CON ANNESSI DUE SCAMBI DI NOTE E 17994 RDL 11/01/1934 0669 REGIO DECRETO LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 669. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO O ITALO=JUGOSLAVO (CON PROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DI NOTE) DEL 4 GENNAIO 1934, COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 25 APRILE 1932 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, FR 18064 L 22/01/1934 0213 LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 213. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N.1597, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE FIRMATO IN PARIGI IL 29 NOVEMBRE 1924 PER LA CREAZIONE IN QUELLA CAPITALE DI UN UFFICIO INTERNAZIONALE 18123 L 29/01/1934 0235 LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 235. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N.1745, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO ITALO-POLACCO DEL 30 OTTOBRE 1933 CONCERNENTE MISURE RELATIVE AL PRESTITO POLACCO DI CUI ALL'ACCORDO DI ROMA DEL 10 M 18172 RDL 12/02/1934 0485 REGIO DECRETO LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 485. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA STIPULATA IN ROMA L'11 DICEMBRE 1933, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 25 DELL'ACCORDO DEL 29 MARZO 1923 PER LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 18198 RDL 05/03/1934 0374 REGIO DECRETO LEGGE 5 MARZO 1934, N. 374. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALOOLANDESE DEL 1 MARZO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 17 MARZO 1934) 18202 RDL 05/03/1934 0728 REGIO DECRETO LEGGE 5 MARZO 1934, N. 728. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934 CHE MODIFICA I TERMINI DI DURATA E DI DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE DEL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.110 DEL 9 MAGGIO 1934) 18237 RDL 16/04/1934 0588 REGIO DECRETO LEGGE 16 APRILE 1934, N. 588. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, STIPULATI AD ANKARA IL 4 APRILE 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.92 DEL 19 APRILE 1934) 18240 RDL 16/04/1934 0670 REGIO DECRETO LEGGE 16 APRILE 1934, N. 670. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMPLEMENTARE ITALO=UNGHERESE FIRMATO IN ROMA IL 9 APRILE 1934, CON RELATIVO PROTOCOLLO FINALE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.103 DEL 1 MAGGIO 1934) 18246 RDL 16/04/1934 0784 REGIO DECRETO LEGGE 16 APRILE 1934, N. 784. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=BELGA STIPULATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 1934 PER IL RIMPATRIO DEI MINORENNI SOTTRATTISI ALL'AUTORITÀ PATERNA O TUTELARE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 24 MAGGIO 1934) 18285 L 28/05/1934 0889 LEGGE 28 MAGGIO 1934, N. 889. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 114, COL QUALE VIENE ACCORDATO ALLA SOCIETÀ -LARIANA- DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI COMO UN SUSSIDIO STRAORDINARIO DI ESERCIZIO DI L. 600.000. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 24 MAGGIO 1934) 18381 L 14/06/1934 1160 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1160. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1934, N.374, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, FIRMATO IN ROMA IL 1 MARZO 1934. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.174 DEL 2 MAGGIO 1934) 18386 L 14/06/1934 1218 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1218. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1934, N. 728, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934 CHE MODIFICA I TERMINI DI DURATA E DI DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE DEL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.110 DEL 9 MAGGIO 1934) 18390 L 14/06/1934 1248 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1248. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 669, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-JUGOSLAVO (CON PROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DI NOTE) DEL 4 GENNAIO 1934, COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 25 APRILE 1918 18392 L 14/06/1934 1250 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1250. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 APRILE 1934, N. 670, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE (CON PROTOCOLLO FINALE) DEL 9 APRILE 1934, COMPLEMENTARE ALL'-AVENANT- DEL 23 GIUGNO 1932 AL TRATTATO DI 18396 L 14/06/1934 1267 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1267. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 APRILE 1934, N. 588, CHE HA DATO APPROVAZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO-TURCHI FIRMATI AD ANKARA IL 4 APRILE 1934. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.187 DEL 10 AGOSTO 18398 L 14/06/1934 1269 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1269. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 229, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO DEL 30 DICEMBRE 1933 CHE MODIFICA LA CLAUSOLA DI DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 18 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICA 18419 RDL 05/07/1934 1071 REGIO DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1071. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI ITALO=AUSTRIACI STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 14 LUGLIO 1934)

18420 RDL 05/07/1934 1072 REGIO DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1072. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI ITALO=UNGHERESI STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 14 LUGLIO 1934)

18449 RDL 05/07/1934 1234 REGIO DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1234. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI, FIRMATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 1932-X. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.182 DEL 4 AGOSTO 1934) 18512 RDL 28/09/1934 1534 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1534. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA (ACCORDO DI COMPENSAZIONE). (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.229 DEL 29 SETTEMBRE 1934)

18537 RDL 28/09/1934 1700 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1700. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALOELLENICO, STIPULATO IN ATENE IL 2 AGOSTO 1934, PER L'IMPORTAZIONE DELL'UVA FRESCA ITALIANA IN GRECIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.254 DEL 29 OTTOBRE 1934)

18539 RDL 28/09/1934 1703 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1703. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA RUMENIA, DEL 27 AGOSTO 1934, CON PROTOCOLLO DI FIRMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.255 DEL 30 OTTOBRE 1934)

18592 RDL 19/10/1934 1818 REGIO DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1934, N. 1818. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE AD ANKARA IL 29 SETTEMBRE 1934, A MODIFICA DI VOCI COMPRESSE NELLA LISTA 4 ANNESSA AGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO - TURC

18644 L 13/12/1934 2058 LEGGE 13 DICEMBRE 1934, N. 2058. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 APRILE 1934, N. 784, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA ED IL BELGIO STIPULATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 1934 PER IL RIMPATRIO DEI MINORENNI SOTTRATTISI ALL'AUTORIT

18723 RDL 17/01/1935 0009 REGIO DECRETO LEGGE 17 GENNAIO 1935, N. 9. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-AUSTRIACI DI CARATTERE ECONOMICO-COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 4 GENNAIO 1935. (PUBBLICATO NELLA

GAZZETTA UFFICIALE N.22 DEL 26 GENNAIO 1935

18767 RDL 24/01/1935 0046 REGIO DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 1935, N. 46. - APPROVAZIONE ALL'ACCORDO (SCAMBIO NOTE) ITALO=TURCO DEL 19 GENNAIO 1935 CHE PROROGA DI NOVE MESI LA VALIDITÀ DEGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO=TURCHI DEL 4 APRILE 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.37

18783 RDL 25/02/1935 0273 REGIO DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 1935, N. 273. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO PER LO SVILUPPO DEI RAPPORTI CULTURALI FRA I DUE PAESI, FIRMATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.79 DEL 4 APRILE 1935

18865 RDL 01/04/1935 0407 REGIO DECRETO LEGGE 1 APRILE 1935, N. 407. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE DEL 24 MARZO 1935, CONCERNENTE L'ESCLUSIONE DI ALCUNI PRODOTTI DI SETA DAL REGIME CONVENZIONALE STABILITO DALLA CONVENZIONE PER LE SETE E SETERIE DEL 26 GENNAIO 1927. (P

18866 RDL 01/04/1935 0409 REGIO DECRETO LEGGE 1 APRILE 1935, N. 409. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 25 MARZO 1935, CONCERNENTE L'ESCLUSIONE DELL'OLIO DI SESAMO DAL REGIME CONVENZIONALE STABILITO DAL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 28 APRILE 1923. (PUBBL

18927 L 04/04/1935 0769 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 769. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1234, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-FRANCESE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI, FIRMATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.132 D 18945 L 04/04/1935 0883 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 883. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1071, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI PATTI DI CARATTERE ECONOMICO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934: ACCORDO PER LO SVILUPPO DEI RAP

18951 L 04/04/1935 0913 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 913. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1934, N. 1818, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE AD ANKARA IL 29 SETTEMBRE 1934, A MODIFICA DI VOCI COMPRESSE

18958 L 04/04/1935 1107 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 1107. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1072, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI PATTI DI CARATTERE ECONOMICO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934: ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE

18992 L 08/04/1935 0886 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 886. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1934, N. 1740, CHE ACCORDA LA FRANCHIGIA DOGANALE PER TALUNI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE IMPIEGATI NEL PROCESSO DI FLUTTUAZIONE DEI MINERALI DI PIOMBO E DI ZINCO. (PUBBL

18998 L 08/04/1935 0945 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 945. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1534, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI TRA L'ITALIA E LA GERMANIA (ACCORDO DI COMPENSAZIONE) STIPULATO IN BERLINO IL 26 SETTE

19001 L 08/04/1935 0993 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 993. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO=LEGGE 17 GENNAIO 1935=XIII, N. 9, CHE HA DATO APPROVAZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO=AUSTRIACI DI CARATTERE ECONOMICO=COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA IL 4 GENNAIO 1935=XIII: - AVENANT- AL

19005 L 08/04/1935 1109 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 1109. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1700, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-ELLENICO REALIZZATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA

LA REGIA LEGAZIONE IN ATENE E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER
19041 L 11/04/1935 0946 LEGGE 11 APRILE 1935, N. 946. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO=LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1703, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA ROMANIA DEL 27 AGOSTO 1934 E
AL RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZET
19043 L 11/04/1935 0997 LEGGE 11 APRILE 1935, N. 997. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO=LEGGE 24 GENNAIO 1935, N. 46, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ANKARA, A MEZZO DI SCAMBIO DI NOTE, IL 19
GENNAIO 1935, ACCORDO COL QUALE VIENE, IN VIA PROVVISORIA, PROROGAT
19083 RDL 06/05/1935 0590 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 590. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE FRA L'ITALIA E LA
GRAN BRETAGNA STIPULATI IN ROMA, MEDIANTE SCAMBI DI NOTE, IL 18 MARZO
1935 E IL 27 APRILE DELLO STESSO ANNO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFI
19084 RDL 06/05/1935 0607 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 607. -
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA STIPULATO IN ROMA
IL 9 APRILE 1935 RIGUARDANTE LA FERROVIA DEL GOTTARDO. (PUBBLICATO
NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.116 DEL 17 MAGGIO 1935)
19085 RDL 06/05/1935 0608 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 608. -
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO (SCAMBIO DI NOTE) ITALO-SVIZZERO DELL'8
APRILE 1935, CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AUTOMOBILI FRA I
DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.116 DEL 17 MAGGIO 1935)
19086 RDL 06/05/1935 0609 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 609. -
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA STIPULATO IN
ROMA IL 20 APRILE 1935 PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO
DOGANALE UNGHERESE NEL PORTO DI FIUME. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UF
19175 L 03/06/1935 1209 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1209. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935-XIII, N. 409, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 25 MARZO 1935,
MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, COL QUALE L'OLIO DI SESAMO VIEN
19176 L 03/06/1935 1210 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1210. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935-XIII, N. 407, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 24 MARZO 1935,
MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, COL QUALE ALCUNI PRODOTTI DI SETA VENG
19177 L 03/06/1935 1211 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1211. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1935-XIII, N. 590, CHE HA DATO APPROVAZIONE AGLI
ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA
STIPULATI IN ROMA, MEDIANTE SCAMBI DI NOTE, IL 18 MARZO 19
19178 L 03/06/1935 1235 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1235. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO=LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 609, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL
PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA STIPULATO IN ROMA IL 20 APRILE 1935
PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO DOGAN
19180 L 03/06/1935 1384 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1384. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1935-XIII, N. 608, CHE HA DATO APPROVAZIONE
ALL'ACCORDO (SCAMBIO DI NOTE) ITALO-SVIZZERO DELL'8 APRILE 1935,
CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AUTOMOBILI FRA I DUE PA
19229 L 13/06/1935 1186 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1186. - APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO-EGIZIANO PER LA DELIMITAZIONE DEL
CONFINE FRA LA LIBIA ED IL SUDAN, ACCORDO STIPULATO IN ROMA MEDIANTE
SCAMBIO DI NOTE IL 20 LUGLIO 1934, CON EFFETTO DALLO STESSO GIORNO.
(PUBBLIC
19273 L 13/06/1935 1396 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1396. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1935-XIII, N. 607, CHE HA DATO APPROVAZIONE CON EFFETTO DAL 1 MAGGIO 1935, ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, STIPULATO IN ROMA IL 9 APRILE 1935 E RIGUARDANTE LA FERR

19278 L 13/06/1935 1431 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1431. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO PER LA DELIMITAZIONE DEL CONFINE FRA LA SOMALIA ITALIANA ED IL CHENIA, FIRMATO A FIRENZE IL 17 DICEMBRE 1927, DELL'ACCORDO RELATIVO STIPULATO IN LONDRA IL 22 NOVEMBRE 1933 MEDIANTE

19306 RDL 20/06/1935 1432 REGIO DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1432. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA PER L'ESTENSIONE DELLE COMPENSAZIONI PRIVATE, STIPULATO IN ANKARA IL 30 APRILE 1935, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.183 DE 19335 RDL 27/06/1935 1445 REGIO DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1935, N. 1445. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 18 GIUGNO 1935 IN ROMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 9 AGOSTO 1935)

19370 RDL 19/09/1935 1729 REGIO DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1729. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA CHE MODIFICA E COMPLETA L'ACCORDO DEL 14 MAGGIO 1934 NONCHÉ IL RELATIVO -AVENANT- DEL 4 GENNAIO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.232 DEL 4 O 19372 RDL 19/09/1935 1782 REGIO DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1782. - ESECUTORIETÀ DELL'ACCORDO ITALO=SVIZZERO, STIPULATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 1935, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER IL RECIPROCO ESONERO DALLE IMPOSTE DIRETTE (ESCLUSE QUELLE IMMOBILIARI) DELLA SCUOLE PRIMARIE E

19374 RDL 19/09/1935 1832 REGIO DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1832. - ACCORDO FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. PER LA GARANZIA SUI CREDITI PER AFFARI DI ESPORTAZIONE, FIRMATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.253 DEL 29 OTTOBRE 1935)

19416 RDL 04/10/1935 1817 REGIO DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1817. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=AUSTRIACO STIPULATO, A MEZZO DI SCAMBIO DI NOTE IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 1935, PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI GHISA E DI ACCIAIO IN ESENZIONE DA DAZIO DOGANALE. (PUBBLICATO NEL 19584 L 23/12/1935 2416 LEGGE 23 DICEMBRE 1935, N. 2416. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935-XIII, N.1432, CHE HA DATO ESECUZIONE, CON EFFETTO DAL 1° MAGGIO 1935, ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA PER L'ESTENSIONE DELLE COMPENSAZIONI PRIVATE, STIPULATO

19585 L 23/12/1935 2434 LEGGE 23 DICEMBRE 1935, N. 2434. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1716, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA DEL 26 LUGLIO 1935, COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924, ADDIZI

19652 RDL 06/01/1936 0010 REGIO DECRETO LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 10. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-GERMANICO STIPULATO IN BERLINO IL 20 DICEMBRE 1935 MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE E CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.16 DEL 21 GENNAIO 1

19653 RDL 06/01/1936 0014 REGIO DECRETO LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 14. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO STIPULATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 1935 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI RECIPROCI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1936)

19654 RDL 06/01/1936 0015 REGIO DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 15. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 17 DICEMBRE 1935, CONCERNENTE IL TRAFFICO DI CONFINE

DEL PIOMBO METALLICO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAI

19655 RDL 06/01/1936 0020 REGIO DECRETO LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 20. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER REGOLARE I PAGAMENTI RECIPROCI, STIPULATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.18 DEL 23 GENNAIO 1936)

19666 L 06/01/1936 0100 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 100. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-OLANDESE STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN ROMA IL 20 MAGGIO 1935, PER L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE DEI DUE PAESI, CON FACOLTÀ DI SORVOLO E DI ATTERRAGGIO SUI RISPETTIVI TERRITORI. (PUBBLICATO

19671 L 06/01/1936 0115 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 115. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935-XIII, N. 1817, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 1935 FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALI

19672 L 06/01/1936 0131 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 131. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1847, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO, STIPULATA IN ROMA IL 15 GIUGNO 19

19673 L 06/01/1936 0137 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 137. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1935-XIII, N. 1445, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 18 GIUGNO 1935 IN ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.3

19674 L 06/01/1936 0138 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 138. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1832, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE SOCIALISTE PER LA GARANZIA SUI CREDITI PER AFFARI DI ESPORTA

19675 L 06/01/1936 0139 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 139. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1729, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA DEL 1 LUGLIO 1935 CHE MODIFICA E COMPLETA L'ACCORDO FRA I DUE PAESI DEL 14 MAGGIO 1934

19677 L 06/01/1936 0146 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 146. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1782, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 31 LUGLIO 1935, ALLO SCOPO DI EVITARE

19904 L 19/03/1936 0515 LEGGE 19 MARZO 1936, N. 515. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1935-XIII, N. 1579, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALL'ACCORDO ITALO-ALBANESE DEL 24 GIUGNO 1931 RELATIVO AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA VERSO L'ALBANIA. (PUBBLICA

19925 L 26/03/1936 0572 LEGGE 26 MARZO 1936, N. 572. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E IL PERÙ, CONCERNENTE I CERTIFICATI DI ANALISI DEI VINI, ACCORDO STIPULATO IN LIMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IN DATA 7-18 GIUGNO 1935. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.91 DEL 18

19947 L 30/03/1936 0582 LEGGE 30 MARZO 1936, N. 582. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 10, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER REGOLARE I PAGAMENTI, REALIZZATO IN BERLINO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 20 DICEMBRE 1935

19959 L 02/04/1936 0585 LEGGE 2 APRILE 1936, N. 585. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 15, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 17 DICEMBRE 1935-XIV, CONCERNENTE IL TRAFFICO DI CONFINE

19960 L 02/04/1936 0598 LEGGE 2 APRILE 1936, N. 598. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL

R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 20, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER REGOLARE I PAGAMENTI RECIPROCI, STIPULATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 1935-XIV,. (PUBBLICATA NE 19961 L 02/04/1936 0599 LEGGE 2 APRILE 1936, N. 599. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 14, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA PER REGOLARE I PAGAMENTI RECIPROCI, STIPULATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 1935-XIV. (PUBBLICATA NELL 20027 RDL 14/04/1936 0855 REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1936, N. 855. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 5 MARZO 1936, E CHE MODIFICA L'ULTIMO ALINEA DELL'ACCORDO ITALO - AUSTRIACO DEL 17 DICEMBRE 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZ

20072 RDL 23/04/1936 0860 REGIO DECRETO LEGGE 23 APRILE 1936, N. 860. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO - ALBANESI STIPULATI IN TIRANA IL 19 MARZO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.119 DEL 23 MAGGIO 1936)

20084 RDL 30/04/1936 0873 REGIO DECRETO LEGGE 30 APRILE 1936, N. 873. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - AUSTRIACO, STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 1 APRILE 1936, PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO DI CENTOMILA QUINTALI DI ACCIAIO IN BLOOMS E BIDONI. (PUBBLICATO NELLA GAZ

20286 RDL 09/06/1936 1146 REGIO DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 1936, N. 1146. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-ALBANESE, STIPULATO IN TIRANA IL 30 MAGGIO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.146 DEL 25 GIUGNO 1936

20315 RDL 02/07/1936 1460 REGIO DECRETO LEGGE 2 LUGLIO 1936, N. 1460. - APPROVAZIONE DELL'AVENANT FIRMATO IL 27 GIUGNO 1936-XIV, IN ROMA TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, AL PROTOCOLLO DEL 30 DICEMBRE 1933-XII, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO SULL'ESPORTAZIONE, STIPU

20322 RDL 09/07/1936 1461 REGIO DECRETO LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1461. - APPROVAZIONE DELL'AVENANT AL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934-XII, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE DEL 1932, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 16 MAGGIO 1936

20325 RDL 09/07/1936 1467 REGIO DECRETO LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO 1936-XIV: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTAMENTO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923-I; B) ACCORDO CHE REGOLA

20363 RDL 24/07/1936 1607 REGIO DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1607. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=AUSTRIACO STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE L'11 LUGLIO 1936, PER L'ESTENSIONE DELLA ESENZIONE DA DIRITTI DI DOGANA, DURANTE IL PERIODO 1 APRILE=30 SETTEMBRE 1936, AD

20377 RDL 07/08/1936 1694 REGIO DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1694. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E IL GUATEMALA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN DATA 6 GIUGNO 1936=XIV, PER REGOLARE LE RELAZIONI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA G

20405 RDL 17/09/1936 1830 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1830. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IN ROMA IL 4 LUGLIO 1936-XIV. PER L'ACQUISTO DEL GRANO UNGHERESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.245 DEL 21 OTTOBRE 1936)

20407 RDL 17/09/1936 1833 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1833. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA L'11 AGOSTO 1936-XIV FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.246 DEL 22 OTTOBRE 1936)

20447 RDL 15/10/1936 1947 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1947. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E LA BULGARIA IL 30 SETTEMBRE 1936, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I RELATIVI PAGAMENTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.266 DEL 17 NOVEMBRE 1936)

20448 RDL 15/10/1936 1948 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1948. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA LITUANIA, STIPULATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 1936-XIV, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 266 DEL 17 NOVEMBRE 1936)

20449 RDL 15/10/1936 1952 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1952. - APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI- DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATO IN RIO DE JANEIRO FRA L'ITALIA ED IL BRASILE IL 14 AGOSTO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 18 NOVEMBRE 1936)

20450 RDL 15/10/1936 1954 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1954. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RELATIVI E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 14 LUGLIO 1924, ATTI

20468 RDL 29/10/1936 2096 REGIO DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 2096. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 1936, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI E I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.290 DEL 17 NOVEMBRE 1936)

20483 RDL 15/11/1936 1953 REGIO DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1936, N. 1953. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E FINLANDIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI, STIPULATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 18 NOVEMBRE 1936)

20505 RDL 15/12/1936 2218 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2218. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 12 DICEMBRE 1936, PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO, DURANTE IL PERIODO DI SEI MESI ED IN ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA

20506 RDL 15/12/1936 2219 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2219. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=AUSTRIACO DEL 7 NOVEMBRE 1936, CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE A FAVORE DELL'IMPORTAZIONE AUSTRIACA IN ITALIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 12 GENNAIO 1937)

20509 RDL 15/12/1936 2275 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2275. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALE E DI COMPENSAZIONE STIPULATI IL 6 NOVEMBRE 1936-XIV FRA L'ITALIA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 2 DICEMBRE 1936)

20510 RDL 15/12/1936 2285 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2285. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IL 7 NOVEMBRE 1936-XV, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RECIPROCI, CON RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 12 GENNAIO 1937)

20511 RDL 15/12/1936 2390 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2390. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO - YEMENITA INTESO A PROROGARE AL 31 DICEMBRE 1937 IL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE, CONCLUSO IN SANAA TRA L'ITALIA E LO YEMEN IL 2 SETTEMBRE 1926-IV.

(PUBBLICAT

20543 L 26/12/1936 2354 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2354. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936-XIV, N. 1607, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE L'11 LUGLIO 1936, PER L'ESTENSIONE DELLA ESENZIO

20545 L 26/12/1936 2356 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2356. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 1936-XIV, N. 1146, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN TIRANA IL 30 MAGGIO 1936-XIV, PER FISSARE LA DATA D

20548 L 26/12/1936 2376 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2376. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO -LEGGE 9 LUGLIO 1936-XIV, N. 1460, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'AVENANT AL PROTOCOLLO DEL 30 DICEMBRE 1933, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO SULL'ESPORTAZIONE DEL 19

20551 L 26/12/1936 2379 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2379. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 14 APRILE 1936-XIV, N. 855, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, L'ULTIMO ALINEA ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO ITALO - AUSTRIACO DEL 17 DICEMBRE 1935. (PUBBLI

20552 L 26/12/1936 2387 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2387. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936-XIV, N. 1461, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'AVENANT AL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO - UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE DEL 19

17936 L 04/01/1934 0073 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 73. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 953, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925, CON ANNESSI DUE SCAMBI DI NOTE E

17938 L 04/01/1934 0078 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 78. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 LUGLIO 1933, N. 1051, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL COSTARICA, CON PROTOCOLLO FINALE ED UN ALLEGATO; ATTI STIPULATI IN SAN JOS

17939 L 04/01/1934 0079 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 79. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 890, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE 12 MAGGIO=16 GIUGNO 1933 FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA PROROGA DEL TERMINE DELLA DENUNCIA DEL TRATTATO DI C

17959 RDL 11/01/1934 0023 REGIO DECRETO LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 23. - ESECUTORIETÀ DEL PROTOCOLLO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A BERNA IL 30 DICEMBRE 1933 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 27 GENNAIO 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.21 DEL

17960 RDL 11/01/1934 0024 REGIO DECRETO LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 24. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA ROMANIA E ATTI CONNESSI, STIPULATI IN ROMA IL 5 GENNAIO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.21 DEL 26 GENNAIO 1934

18007 L 15/01/1934 0145 LEGGE 15 GENNAIO 1934, N. 145. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1671, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO=CECOSLOVACCO DEL 23 MAR

18226 RDL 22/03/1934 0646 REGIO DECRETO LEGGE 22 MARZO 1934, N. 646. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL SALVADOR, FIRMATO A SAN SALVADOR IL 19 MARZO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 27 APRILE 1934)

18384 L 14/06/1934 1196 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1196. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N.23, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A BERNA IL 30 DICEMBRE 1933
ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 2
18385 L 14/06/1934 1217 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1217. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1934, N. 646, CHE HA DATO ESECUZIONE AL
TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA E LA
REPUBBLICA DEL SALVADOR, FIRMATO A SAN SALVADOR IL 19 MARZO 1934,
18387 L 14/06/1934 1221 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1221. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 24, CHE HA DATO ESECUZIONE AL
TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA ROMANIA E ATTI
CONNESSI, STIPULATI IN ROMA IL 5 GENNAIO 1934. (PUBBLICATA
18494 RDL 17/08/1934 1505 REGIO DECRETO LEGGE 17 AGOSTO 1934, N. 1505. -
APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO
D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, FIRMATO IN LISBONA IL 4 AGOSTO
1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.225 DEL 25 SETTEMBRE 1
18519 RDL 28/09/1934 1626 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1626. -
APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E
LA BULGARIA, CON PROTOCOLLO FINALE E PROTOCOLLO SPECIALE, E DELLA
CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA ITALO-BULGARA, CON PROTOCOLLO
FINA
18944 L 04/04/1935 0880 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 880. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1626, CHE HA DATO APPROVAZIONE: 1
AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA BULGARIA
CON PROTOCOLLO FINALE E PROTOCOLLO SPECIALE 2 ALLA CONVEN
18959 L 04/04/1935 1108 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 1108. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1934, N. 1505, COL QUALE È STATA DATA
ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO
D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO ED AI RELATIVI PROTOCOLLI,
19230 L 13/06/1935 1187 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1187. - APPROVAZIONE DEL
TRATTATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVO AL REGOLAMENTO DEI LORO
INTERESSI IN AFRICA, FIRMATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 1935. (PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.160 DEL 11 LUGLIO 1935
19369 RDL 19/09/1935 1716 REGIO DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1716. -
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA DEL 26
LUGLIO 1935, COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1/A MARZO 1924
ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-
CECOSLOVACCO D
19932 L 26/03/1936 0604 LEGGE 26 MARZO 1936, N. 604. - APPROVAZIONE DEL
TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
STIPULATO FRA L'ITALIA E L'ESTONIA IN ROMA IL 10 AGOSTO 1935. (PUBBLICATA
NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.95 DEL 24 APRILE 1936)
19933 L 26/03/1936 0605 LEGGE 26 MARZO 1936, N. 605. - APPROVAZIONE DEL
TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE,
STIPULATO FRA L'ITALIA E LA LITUANIA IN KAUNAS IL 13 LUGLIO 1935.
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.95 DEL 24 APRILE 1936)
20450 RDL 15/10/1936 1954 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1954. -
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE
GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RELATIVI E DEL PROTOCOLLO
ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 14 LUGLIO 1924,
ATTI
18785 RDL 25/02/1935 0323 REGIO DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 1935, N. 323. -

ADESIONE DELLE COLONIE ITALIANE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI BRUSSELLE DEL 23 SETTEMBRE 1910, CONCERNENTI L'URTO DI NAVI E L'ASSISTENZA E IL SALVATAGGIO MARITTIMI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

19136 L 23/05/1935 1111 LEGGE 23 MAGGIO 1935, N. 1111. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1935, N. 323, RELATIVO ALL'ADESIONE DELL'ITALIA PER TUTTE LE SUE COLONIE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI BRUSSELLE DEL 23 SETTEMBRE 1910, CONCERNENTI L'URTO DI NAVI

17937 L 04/01/1934 0077 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 77. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 27 GIUGNO 1933, N. 931, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 25 FEBBRAIO 1933, COL QUALE VIENE PROROGATO AL 30 GIUGNO 193

17939 L 04/01/1934 0079 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 79. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 890, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE 12 MAGGIO=16 GIUGNO 1933 FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA PROROGA DEL TERMINE DELLA DENUNCIA DEL TRATTATO DI CO

18193 L 01/03/1934 0639 LEGGE 1 MARZO 1934, N. 639. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1933, N. 1746, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 27 APRILE 1934

18389 L 14/06/1934 1247 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1247. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 2417, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE ITALO-AUSTRIACO CONCERNENTE IL REGIME CONVENZIONALE DEI LEGNAMI; SCAMBIO EFFETTUATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 19

18610 RDL 03/12/1934 1946 REGIO DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 1946. - APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1935 DEL -MODUS VIVENDI- DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE CHE HA AVUT 18611 RDL 03/12/1934 1947 REGIO DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 1947. - APPROVAZIONE DEL DUPLICE SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A PARIGI IL 9 NOVEMBRE 1934, COL PRIMO DEI QUALI VIENE RINNOVATO PER UN ANNO L'-AVENANT- ITALO=FRANCESE DEL 1 OTTOBRE 1933 SUI VINI E SULLE BEVANDE ALCOOLI

18942 L 04/04/1935 0865 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 865. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 AGOSTO 1934, N. 1428, CHE HA DATO ESECUZIONE AL -MODUS VIVENDI- FRA L'ITALIA E IL MESSICO STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE A MESSICO IL 31 LUGLIO 1934. (PUBBLICATA NELLA GAZZETT

19042 L 11/04/1935 0996 LEGGE 11 APRILE 1935, N. 996. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 1947, CHE HA DATO ESECUZIONE AL DUPLICE SCAMBIO DI NOTE ITALO=FRANCESE, CHE HA AVUTO LUOGO IN PARIGI IL 9 NOVEMBRE 1934, COL PRIMO DEI QUALI VIENE RINNOVATO PER

19356 RDL 13/08/1935 1579 REGIO DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1935, N. 1579. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE ITALOALBANESE RELATIVO AI PRESTITI DA CONCEDERSI DALL'ITALIA ALL'ALBANIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.209 DEL 7 SETTEMBRE 1935)

20398 RDL 17/09/1936 1812 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1812. - APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI-STIPULATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 1936- XIV. FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

20399 RDL 17/09/1936 1814 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1814. -

APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI-STIPULATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI, ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GA
20401 RDL 17/09/1936 1821 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1821. -
APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI-STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA
CECOSLOVACCHIA IL 31 AGOSTO 1936-XIV, INTESO A REGOLATE GLI SCAMBI
COMMERCIALI FRA I DUE PAESI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELL
20449 RDL 15/10/1936 1952 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1952. -
APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI- DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATO
IN RIO DE JANEIRO FRA L'ITALIA ED IL BRASILE IL 14 AGOSTO 1936-XIV.
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 18 NOVEMBRE 1936)
20485 RDL 19/11/1936 2153 REGIO DECRETO LEGGE 19 NOVEMBRE 1936, N. 2153. -
APPROVAZIONE DEL -MODUS VIVENDI-STIPULATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 1936,
FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I
DUE PAESI E I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFF
18128 L 29/01/1934 0303 LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 303. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1772, CHE HA DATO APPROVAZIONE
ALL'-AVENANT- AL -MODUS VIVENDI- ITALO-FRANCESE DEL 4 MARZO 1932 (CON
PROTOCOLLO DI FIRMA) STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN
20613 L 04/01/1937 0034 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 34. - APPROVAZIONE DEL
PROTOCOLLO PER RICONOSCERE ALLA CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA
INTERNAZIONALE LA COMPETENZA DI INTERPRETARE LE CONVENZIONI DELL'AJA
DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, FIRMATO ALL'AJA DALL'ITALIA E DA
ALTRI ST
20621 L 04/01/1937 0049 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 49. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1947, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 1936 FRA L'ITALIA E LA
BULGARIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI
20623 L 04/01/1937 0052 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 52. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1820, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN ATENE IL 30 GIUGNO 1936-XIV, TRA L'ITALIA E
LA GRECIA, PER L'ISTITUZIONE DI LINEE AEREE. (PUBBLIC
20624 L 04/01/1937 0053 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 53. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
REGIO DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1821, CHE HA DATO
ESECUZIONE AL -MODUS VIVENDI- STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA
CECOSLOVACCHIA IL 31 AGOSTO 1936-XIV, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI CO
20629 L 04/01/1937 0098 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 98. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1936-XIV, N. 860, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI
ACCORDI ITALO-ALBANESI STIPULATI IN TIRANA IL 19 MARZO 1936. (PUBBLICATA
NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 20 FEBBRAIO 1937)
20630 L 04/01/1937 0103 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 103. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1952, COL QUALE È DATA ESECUZIONE
AL -MODUS VIVENDI- DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATO IN RIO DE
JANEIRO FRA L'ITALIA E IL BRASILE IL 14 AGOSTO 1936. (PUBBL
20631 L 04/01/1937 0104 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 104. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1830, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IN ROMA IL 4 LUGLIO 1936-
XIV, PER L'ACQUISTO DEL GRANO UNGHERESE. (PUBBLICATA
20632 L 04/01/1937 0105 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 105. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1812, CHE HA DATO ESECUZIONE AL -
MODUS VIVENDI- STIPULATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA

NORVEGIA, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI

20634 L 04/01/1937 0110 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 110. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1833, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA L'11 AGOSTO 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZ

20635 L 04/01/1937 0111 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 111. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1954, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RELATIVI ED AL PROTOCOLLO A

20637 L 04/01/1937 0113 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 113. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1814, CHE HA DATO ESECUZIONE AL -MODUS VIVENDI- STIPULATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIA

20641 L 04/01/1937 0123 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 123. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1948, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-LITUANO STIPULATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 1936-XIV, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA I DUE PAESI E I PA

20642 L 04/01/1937 0132 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 132. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936-XIV, N. 1694, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E IL GUATEMALA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN DATA 6 GIUGNO 1936-XIV, PER REGOLARE LE RELAZIONI D

20709 RDL 14/01/1937 0196 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 196. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA ED IL PORTOGALLO, IL 21 DICEMBRE 1936-XV.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.57 DEL 9 MARZO 1937)

20713 RDL 14/01/1937 0271 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 271. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 10 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.68 DEL 23 MARZO 1937)

20714 RDL 14/01/1937 0287 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 287. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA TURCHIA IL 29 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.69 DEL 24 MARZO 1937)

20715 RDL 14/01/1937 0288 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 288. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVEZIA IL 1 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.69 DEL 24 MARZO 1937)

20726 RDL 18/01/1937 0041 REGIO DECRETO LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 41. - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI FINANZIARIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI DI PACE E DALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DI GUERRA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 4 FEBBRAIO 1937)

20842 RDL 18/02/1937 0291 REGIO DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 291. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 31 DICEMBRE 1936, PER LA PROROGA DEL -MODUS VIVENDI- E DEGLI ALTRI ACCORDI COMMERCIALI ITALO FRANCESE DELL'

20844 RDL 18/02/1937 0338 REGIO DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 338. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E I PAESI BASSI IL 1 GENNAIO 1937 - XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 2 APRILE 1937)

20867 L 23/03/1937 0608 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 608. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936-XV, N. 2096, CHE HA DATO ESECUZIONE

ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 1936, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI E I
20868 L 23/03/1937 0609 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 609. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2219, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE A FAVORE DELL'IMPORTAZIONE AUSTRIACA IN ITALIA, STIPULATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE
20869 L 23/03/1937 0610 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 610. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2218, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 12 DICEMBRE 1936, PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO DUR
20870 L 23/03/1937 0617 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 617. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2285, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RECIPROCI FRA L'ITALIA E LA GRECIA CON RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA
20871 L 23/03/1937 0618 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 618. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1936-XV, N.2153, CHE HA DATO ESECUZIONE AL -MODUS VIVENDI- STIPULATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 1936 FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE P
20973 RDL 19/04/1937 0720 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 720. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 30 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, INTESO A PROROGARE AL 30 GIUGNO 1937-XV LA VALIDITÀ DEL -MODUS VIVENDI- ITALO-DANESE DEL 26 OTTOBRE 1936-XIV PER REG
20974 RDL 19/04/1937 0721 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 721. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO IL 25 MARZO 1937-XV, SUPPLEMENTARE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.121 DEL 26 MAGGIO 1937)
20875 L 23/03/1937 0638 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 638. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1937-XV, N.196, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 21 DICEMBRE 1936-XV FRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
20876 L 23/03/1937 0766 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 766. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2390, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-YEMENITA, CONCLUSO CON SCAMBIO DI NOTE IN DATA 21 APRILE, 19 GIUGNO, 17 AGOSTO 1936, COL QUALE VIENE PROROGATO
20969 RDL 19/04/1937 0562 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 562. - APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNUOLO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.108 DEL 11 MAGGIO 1937)
20976 RDL 19/04/1937 0726 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 726. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 28 MAGGIO 1937)
20978 RDL 19/04/1937 0729 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 729. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 30 GENNAIO 1937, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 3 DICEMBRE 1935 AI PAGAMENTI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI ED A
20979 RDL 19/04/1937 0737 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 737. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA

TRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 29 GENNAIO 1937-XV, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

20980 RDL 19/04/1937 0755 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 755. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA LETTONIA IL 5 FEBBRAIO 1937-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.126 DEL 2 GIUGNO 1937)

20981 RDL 19/04/1937 0769 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 769. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.128 DEL 4 GIUGNO 1937)

20982 RDL 19/04/1937 0784 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 784. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BUENOS AIRES FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA IL 4 MARZO 1937 - 36 20983 RDL 19/04/1937 0819 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 819. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IN DATA 13 MAGGIO-2 GIUGNO 1936-XIV FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DEI CADUTI ITALIANI IN GERMANIA E DEI CADUTI GERMANICI IN ITALIA DURA

20984 RDL 19/04/1937 0828 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 828. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA IL 27 GENNAIO 1937-XV RELATIVI AI DIRITTI DI PASCOLO DELLE TRIBÙ SOMALE E AL TRAFFICO DI TRANSITO ATTRAVERSO I PORTI DI ZEILA E DI B

20985 RDL 19/04/1937 0831 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 831. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 16 GIUGNO

20986 RDL 19/04/1937 0840 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 840. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936-XV FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.140 DEL 18 GIUGNO 1937)

20988 RDL 19/04/1937 1077 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 1077. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO STIPULATO IN ROMA IL 9 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, RELATIVO ALL'ESTENSIONE AI POSSEDIMENTI E ALLE COLONIE ITALIANE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-UNGHE

21082 L 03/06/1937 0972 LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 972. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N.562, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 5 LUGL

21153 L 10/06/1937 1028 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1028. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937- XV, N.338, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 1 GENNAIO 1937. (PUBBLICATA NELLA GAZ

21155 L 10/06/1937 1042 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1042. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937- XV, N.291, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 31 DICEMBRE 1936, PER LA PROROGA DEL -MODU

21158 L 10/06/1937 1055 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1055. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN RIO DE JANEIRO IL 5 NOVEMBRE 1936 FRA L'ITALIA E

IL BRASILE, ADDIZIONALE AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE DEL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.161 DEL 14 LUGLIO 1937)

21170 L 10/06/1937 1218 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1218. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1937- XV, N. 271, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 10 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.161 DEL 14 LUGLIO 1937)

21171 L 10/06/1937 1219 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1219. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1937- XV, N. 287, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA TURCHIA IL 29 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.161 DEL 14 LUGLIO 1937)

21203 RDL 16/06/1937 1167 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1937, N. 1167. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA ROMANIA IL 30 APRILE 1938, INTESO A PROROGARE FINO AL 31 MAGGIO 1938 LA DATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE

21249 RDL 01/07/1937 1275 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1275. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CHE PROROGA AL 30 GIUGNO 1938-XVI LA VALIDITÀ DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 7 NOVEMBRE 1936-XV, CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE IN FAVORE DELL'IMPORTAZIONE AUSTRIACA IN ITALIA.

21250 RDL 01/07/1937 1276 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1276. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 1937, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER AMMETTERE ALL'IMPORTAZIONE NEL REGNO, A TITOLO DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE TEMPORANEO, IN

21251 RDL 01/07/1937 1289 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1289. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATI IN ROMA IL 26 APRILE 1937 FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, PER PROROGARE LA DATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE E DALL'ART. 12 DELL'ACCORDO

21262 RDL 08/07/1937 1310 REGIO DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1310. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE REGOLARI ATTRAVERSANTI IL TERRITORIO DEI DUE STATI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.161 DEL 14 LUGLIO 1937)

21405 RDL 27/10/1937 2005 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2005. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 19 GIUGNO 1937, PER PROROGARE IL - MODUS VIVENDI - E GLI ALTRI ACCORDI STIPULATI FRA I DUE PAESI L'11 AGOSTO 1937-XV

21406 RDL 27/10/1937 2006 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2006. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 9 GIUGNO 1937-XV, CHE DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-SVEDESE DEL 1 DICEMBRE 1936-XV

21407 RDL 27/10/1937 2007 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2007. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 26 AGOSTO 1937-XV, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, PER MODIFICARE L'ACCORDO DEL 6 OTTOBRE 1936-XIV PEL REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

21421 RDL 27/10/1937 2190 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2190. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE STIPULATO IN SANAA TRA L'ITALIA E LO YEMEN IL 4 SETTEMBRE 1937-XV.

(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1938)

21559 L 23/12/1937 2526 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2526. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937- XV, N. 737, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 29 GENNAIO 1937, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLICOL

21561 L 23/12/1937 2528 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2528. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937- XV, N. 840, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936- XV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE. (P

21585 L 23/12/1937 2648 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2648. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937- XV, N. 1077, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO STIPULATO IN ROMA IL 9 MARZO 1937 FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, RELATIVO ALL'ESTENSIONE AI POSSEDIMENTI E ALLE COLONIE

21710 L 17/01/1938 0099 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 99. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 721, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO IL 25 MARZO 1937-XV, SUPPLEMENTARE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO DEL 14

21777 RDL 24/02/1938 0232 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 232. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE STIPULATO FRA L'ITALIA E IL GIAPPONE IL 30 DICEMBRE 1937, CHE ESTENDE CON ALCUNE MODIFICHE ALLE COLONIE ED AI POSSEDIMENTI ITALIANI IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZ

21846 RDL 15/03/1938 0520 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 520. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 30 OTTOBRE 1937, INTESO A PROROGARE LA DATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE E DALL'ART. 12 DELL'AC

21847 RDL 15/03/1938 0529 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 529. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 1937-XVI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, RECANTE MODIFICHE ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO 14 MAGGIO 1937-XV PEL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI IN MATERIA DI CINEMATOGRAF

21848 RDL 15/03/1938 0530 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 530. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.114 DEL 20 MAGGIO 1938)

21849 RDL 15/03/1938 0536 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 536. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 7 GENNAIO 1938-XVI, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFF 21850 RDL 15/03/1938 0566 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 566. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 6 DICEMBRE 1937-XVI, CONCERNENTE EXTRA-CONTINGENTI ELLENICI DA IMPORTARE IN ITALIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.118 DEL 25 MA

21851 RDL 15/03/1938 0567 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 567. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FIRMATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 1937-XVI TRA L'ITALIA E L'UNGHERIA PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.118

21852 RDL 15/03/1938 0572 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 572. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI

NOTE, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 27 DICEMBRE 1937-XVI, DIRETTO AFACILITARE I TRASFERIMENTI DEI PAGAMENTI FRA I DUE STATI REGOLATI COL PRECEDE

21853 RDL 15/03/1938 0573 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 573. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE, IL 9 OTTOBRE 1937, INTESO A COMPLETARE L'ART. 6 DELLA CONVENZIONE DEI PAGAMENTI DEL 30 GIUGNO

21854 RDL 15/03/1938 0587 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 587. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 22 OTTOBRE 1937-XV, CONCERNENTE LA PRIORITÀ DI ALCUNI PAGAMENTI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

21855 RDL 15/03/1938 0588 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 588. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO INANKARA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 20 SETTEMBRE, 12 E 13 NOVEMBRE 1937, PER L'ABOLIZIONE DELLE RIPARTIZIONI DEI CONTINGENTI PREVISTI ALLA LIST

21856 RDL 15/03/1938 0589 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 589. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 24 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, CONCERNENTETRASFERIMENTO DI CONTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.121 DEL 30

21857 RDL 15/03/1938 0604 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 604. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 24 DICEMBRE 1937-XVI PER FISSARE ICONTINGENTI DI IMPORTAZIONE PER L'ANNO 1938, IN CONFORMITÀ DELL'ACCORDO D

21858 RDL 15/03/1938 0615 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 615. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA IL 23 NOVEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.123 DEL 1 GIUGNO 1938)

21859 RDL 15/03/1938 0663 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 663. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 15 GENNAIO 1938-XVI TRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 6 GIUGNO 1938)

21860 RDL 15/03/1938 0760 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 760. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA IL 31 DICEMBRE 1937-XVI, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 20 GIUGNO 1938) 21781 RDL 24/02/1938 0257 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 257. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA IL 15 OTTOBRE 1937, ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO EDI NAVIGAZIONE FIRMATO FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO IL 1

21786 RDL 24/02/1938 0459 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 459. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, STIPULATO IN BANGKOK, FRA L'ITALIA ED IL SIAM, IL 3 DICEMBRE 1937 CONPROTOCOLLO FINALE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 12 MAGG

21924 L 11/04/1938 0421 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 421. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2005, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E

LA FRANCIA, IL 19 GIUGNO 1937, PER PROROGARE IL -MODUS VI
21925 L 11/04/1938 0422 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 422. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2006, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E
LA SVEZIA, IL 9 GIUGNO 1937-XV, CHE DEROGA ALLE DISPOSIZIONI
21926 L 11/04/1938 0436 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 436. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2060, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI
ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV, FRA L'ITALIA E
L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATA NELLA
21927 L 11/04/1938 0437 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 437. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2008, CHE HA DATO ESECUZIONE AL
PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 5 OTTOBRE
1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICAZIONI, GLI ART. 15
21928 L 11/04/1938 0438 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 438. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2007, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, MEDIANTE
SCAMBIO DI NOTE, IL 26 AGOSTO 1937 PER MODIFICARE L'ART. 15 DEL
22182 L 16/06/1938 1059 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1059. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 257, CHE HA DATO
ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA
IL 15 OTTOBRE 1937, ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE
22226 L 16/06/1938 1241 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1241. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 459, CHE HA DATO ESECUZIONE
AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLO
FINALE E SCAMBIO DI NOTE; ATTI STIPULATI IN BANGKOK, TRA L'ITALIA
22388 RDL 09/09/1938 1629 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1629. -
APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE,
STIPULATO IN TOKIO, FRA L'ITALIA ED IL MANCIUKUÒ, IL 5 LUGLIO
1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 245 DEL 25 OTTOBRE 1938)
22409 RDL 23/09/1938 2051 REGIO DECRETO LEGGE 23 SETTEMBRE 1938, N. 2051. -
ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI AMICIZIA,
COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-CUBANO DEL 29 DICEMBRE 1903, STIPULATO IN
AVANA, FRA L'ITALIA E CUBA, IL 29 AGOSTO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
22418 RDL 14/10/1938 1821 REGIO DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1821. -
ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI
RISPETTIVAMENTE IN PARIGI E IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO
E IL 20 AGOSTO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 280 DEL 9
22707 L 05/01/1939 0228 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 228. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 589, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA IL 24 DICEMBRE 1937, MEDIANTE SCAMBIO DI
NOTE, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, CONCERNENTE TRASFERIMENTI
22708 L 05/01/1939 0229 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 229. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1597, CHE HA DATO ESECUZIONE
AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BOGOTÀ, FRA L'ITALIA
E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE - 8 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA
22709 L 05/01/1939 0230 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 230. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 566, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E
LA GRECIA, IL 6 DICEMBRE 1937, CONCERNENTE EXTRA-CONTINGENTI
22710 L 05/01/1939 0231 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 231. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938-XVI, N. 1821, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI

ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI RISPETTIVAMENTE IN PARIGI ED IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO ED
22711 L 05/01/1939 0232 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 232. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 536, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 7 GENNAIO 1938, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI
22712 L 05/01/1939 0233 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 233. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 604, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 24 DICEMBRE 1937, PER FISSARE I CONTINGENTI
22713 L 05/01/1939 0234 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 234. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 573, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE, IL 9 OTTOBRE 1937, INTESO A
22714 L 05/01/1939 0235 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 235. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 520, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 30 OTTOBRE 1937 INTESO A PROROGARE FINO AL 15 DICEMBRE 1937 LA DATA- 800
22715 L 05/01/1939 0236 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 236. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 588, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ANKARA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 20 SETTEMBRE, 12 E 13 NOVEMBRE 1937, PER L 22716 L 05/01/1939 0237 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 237. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 530, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA, IL 17 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)
22717 L 05/01/1939 0238 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 238. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 663, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 15 GENNAIO 1938-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)
22719 L 05/01/1939 0240 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 240. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 760, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 31 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)
22720 L 05/01/1939 0241 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 241. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI, N. 1208, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN LONDRA, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 18 MARZO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)
22721 L 05/01/1939 0242 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 242. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938-XVI, N. 1167, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 30 APRILE 1938, INTESO A PROROGARE FINO AL 31 MAGGIO 1938 LA DATA
22722 L 05/01/1939 0243 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 243. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 615, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA, IL 23 NOVEMBRE 1937. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)
22725 L 05/01/1939 0246 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 246. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1629, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE STIPULATO IN TOKIO, FRA L'ITALIA E IL MANCIUKUÒ, IL 5 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)
22726 L 05/01/1939 0247 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 247. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 536, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 7 GENNAIO 1938, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI

R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 983, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE E FINANZIARIOSTIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938. (PUBBLICATA N
23026 L 15/05/1939 0984 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 984. - APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTECAMBIO DI NOTE, IL 7 FEBBRAIO
1939 FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. INTESO A MODIFICARE L'ARTICOLO 3 DELTRATTATO
DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-SOVIETICO DEL 7 FEBBRAIO 192
21402 RDL 27/10/1937 1988 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 1988. -
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO INROMA FRA L'ITALIA E LA POLONIA,
MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 7 GIUGNO 1937, PER REGOLAREL'ATTIVITÀ DELLE
COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ITALIANE CHE ESPLICANO LA LORO AZIO
21924 L 11/04/1938 0421 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 421. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2005, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E
LA FRANCIA, IL 19 GIUGNO 1937, PER PROROGARE IL -MODUS VI 21925 L 11/04/1938
0422 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 422. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-
LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2006, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO
STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, IL 9
GIUGNO 1937-XV, CHE DEROGA ALLE DISPOSIZI
21926 L 11/04/1938 0436 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 436. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2060, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI
ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV, FRA L'ITALIA E
L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATA NELLA
21927 L 11/04/1938 0437 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 437. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2008, CHE HA DATO ESECUZIONE AL
PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESIBASSI, IL 5 OTTOBRE
1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICAZIONI, GLI A
21928 L 11/04/1938 0438 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 438. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2007, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA,MEDIANTE
SCAMBIO DI NOTE, IL 26 AGOSTO 1937 PER MODIFICARE L'ART. 15 DEL
21929 L 11/04/1938 0439 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 439. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 1988, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA POLONIA,MEDIANTE
SCAMBIO DI NOTE, IN DATA 7 GIUGNO 1937, PER REGOLARE L'ATTIVIT
21930 L 11/04/1938 0448 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 448. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2067, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI
ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA, IL 9 LUGLIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E
LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIAL
22082 RDL 19/05/1938 0953 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 953. -
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA,MEDIANTE SCAMBIO DI
NOTE, IL 18 FEBBRAIO 1938, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-
LUSSEMBURGHESE,CONCERNENTE TRASFERIMENTI DI INTERESSI DI MORA
RELATIVI AL REGOLAMENTO D
22083 RDL 19/05/1938 0983 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 983. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE E FINANZIARIO,
STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938-
XVI.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 19 LUGLIO 1938)
22177 L 16/06/1938 1050 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1050. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 232, CHE HA DATO
ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE STIPULATO IN ROMA, FRAL'ITALIA E IL

GIAPPONE, IL 30 DICEMBRE 1937, CHE ESTENDE, CON ALCUNE MODIFICHE
22204 L 16/06/1938 1145 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1145. - CONVERSIONE IN LEGGE
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 340, CHE HA DATO
ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL
21 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, PER LA COSTRUZIONE I
22211 RDL 16/06/1938 1167 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1167. -
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA
ROMANIA IL 30 APRILE 1938, INTESO A PROROGARE FINO AL 31 MAGGIO 1938
LADATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO
COMMERCIALE
22381 RDL 09/09/1938 1576 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1576. -
ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ANKARA, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA,
IL 17 MAGGIO 12 GIUGNO 1938, PER L'IMPORTAZIONE INFRANCHIGIA DI LIBRI,
GIORNALI, RIVISTE, ECC. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N
22382 RDL 09/09/1938 1578 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1578. -
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA
ROMANIA IL 28 MAGGIO 1938 PER LA PROROGA AL 24 GIUGNO 1938 DELLA DATA
DI DENUNCIA PREVISTA DAGLI ACCORDI ITALO-ROMENI DEL 13 FEBBRAIO 1937. ()
22383 RDL 09/09/1938 1581 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1581. -
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA,
IL 23 GIUGNO 1938, INTESO A PROROGARE AL 31 LUGLIO 1938 L'ACCORDO
COMMERCIALE E L'ACCORDO PER REGOLARE I PAGAMENTI, CONCLUSI IN ROMA F
22384 RDL 09/09/1938 1582 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1582. -
ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA,
FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 14 LUGLIO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 237 DEL 15 OTTOBRE 1938)
22385 RDL 09/09/1938 1597 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1597. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN
BOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE-8 LUGLIO 1938. (PUBBLICATO
NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 239 DEL 18 OTTOBRE 1938)
22433 RDL 11/11/1938 1876 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1876. -
ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA LITUANIA, EFFETTUATO IN ROMA
IL 20 AGOSTO 1938, INTESO A MODIFICARE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 11
DELL'ACCORDO DEL 23 SETTEMBRE 1936 PER REGOLARE GLI SCAMBI COMM
22437 RDL 11/11/1938 1944 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1944. -
ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO NELLA CITTÀ DEL VATICANO, FRA LA
SANTA SEDE E IL GOVERNO ITALIANO, IL 6 AGOSTO 1938, INTESO A PROROGARE IL
TERMINE STABILITO DALL'ART. 29 LETTERA F) DEL CONCORDATO DELL'11
22440 RDL 11/11/1938 2160 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 2160. -
ESECUZIONE AL TRATTATO DI STABILIMENTO E DI LAVORO, CON PROTOCOLLO ED
ALL'ACCORDO RELATIVO AI COMMERCianti AMBULANTI; ATTI STIPULATI IN
BRUSSELLE, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, IL 29 SETTEMBRE 1938. (PUBBLICATO
22694 L 05/01/1939 0180 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 180. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 572, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 1937, MEDIANTE SCAMBIO DI
NOTE, TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA INTESO A FACILITARE TRASFER
22696 L 05/01/1939 0182 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 182. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 529, CHE HA DATO ESECUZIONE
ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 18 DICEMBRE
1937, CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'ACCORDO
22698 L 05/01/1939 0184 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 184. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL

R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N.587, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 22 OTTOBRE 1937, CONCERNENTE LA PRIORITÀ DI
22700 L 05/01/1939 0186 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 186. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1576, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ANKARA, MEDIANTE SCAMBIODI NOTE, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 17 MAGGIO-12 GIUGNO 1938, PER L'IMPO
22701 L 05/01/1939 0187 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 187. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 567, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 19NOVEMBRE 1937, PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMER
22704 L 05/01/1939 0193 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 193. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 953, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL18 FEBBRAIO 1938, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE, CONCERN
22705 L 05/01/1939 0196 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 196. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1581, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LAROMANIA, IL 23 GIUGNO 1938, INTESO A PROROGARE AL 31 LUGLIO 1938 L'ACCORDO
22707 L 05/01/1939 0228 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 228. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 589, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA IL 24 DICEMBRE 1937, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, CONCERNENTE TRASFERIME
23014 L 15/05/1939 0821 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 821. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BERLINO, FRA L'ITALIA ELA GERMANIA IL 12 NOVEMBRE 1938-XVII, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA L'ITALIA E I TERRITORI DEISUDETI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1
23018 L 15/05/1939 0833 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 833. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 31 DICEMBRE 1938-XVII. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.144 DEL 21 GIUGNO 1939
23021 L 15/05/1939 0853 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 853. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE PER PROROGARE AL30 GIUGNO 1939 IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 14 APRILE 1938 E L'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 1938.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 26 GIUGNO 1939)
23022 L 15/05/1939 0854 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 854. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE,EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN QUITO, FRA L'ITALIA E L'EQUATORE, IL 23 SETTEMBRE 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 26 GIUGNO 1939)
23109 L 06/06/1939 1047 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1047. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO ITALOUNGHERESEDEL 19 NOVEMBRE 1937 CHE REGOLA I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI:PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 16 FEBBRAIO 1939.
23113 L 06/06/1939 1137 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1137. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO INBUCAREST IL 1 MARZO 1939, RELATIVO ALL'ENTRATA DELLA GERMANIA NELLA COMMISSIONE EUROPEADEL DANUBIO E L'ADESIONE DELL'ITALIA E DELLA GERMANIA ALL'ACCORDO FIRMATO IN SINAIA
23114 L 06/06/1939 1143 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1143. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, IL 14 MARZO1939-XVII, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, INTESO A

MODIFICARE L'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-BRITANNICO DEL 18 MARZO 1938.
(PUBBLICATA NELLA
23180 L 06/07/1939 1066 LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1066. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO
STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 20 APRILE 1939-XVII,
RELATIVO AI DIRITTI DEI RISPETTIVI CITTADINI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.180 DEL 3 AGOSTO 1939)
23223 L 13/07/1939 1335 LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1335. - ESECUTORIETÀ
DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA AGRARIA AI
SUDDITI ITALIANI NELL'ANTICA PROVINCIA DI DALMAZIA, CON
PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN BELGRADO FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA IL
19 MAGGIO 1939.
23381 L 30/11/1939 2113 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2113. - APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-ELLENICO DEL 14 GIUGNO 1939 INTESO A
MODIFICARE L'ACCORDO DEL 15 GENNAIO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.28 DEL 3 FEBBRAIO 1940)
23386 L 30/11/1939 2178 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2178. - APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 1
MARZO 1939, RELATIVO ALLA CITTADINANZA DEGLI ABITANTI DI
ORIGINE ITALIANA DEL VILLAGGIO DI MAHOVLJANI. (PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE
20629 L 04/01/1937 0098 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 98. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1936-XIV, N.860, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI
ACCORDI ITALO-ALBANESE STIPULATI IN TIRANA IL 19 MARZO 1936.(PUBBLICATA
NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 20 FEBBRAIO 1937)
20634 L 04/01/1937 0110 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 110. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL
R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1833, CHE HA DATO ESECUZIONE
AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA L'11 AGOSTO
1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZ
20979 RDL 19/04/1937 0737 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 737. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA
IL 29 GENNAIO 1937-XV, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLICOLE
CINEMATOGRAFICHE ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZ
20980 RDL 19/04/1937 0755 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 755. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN
ROMA FRA L'ITALIA E LA LETTONIA IL 5 FEBBRAIO 1937-XV. (PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.126 DEL 2 GIUGNO 1937)
20981 RDL 19/04/1937 0769 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 769. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN
ROMA IL 13 FEBBRAIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA. (PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.128 DEL 4 GIUGNO 1937)
C 20982 RDL 19/04/1937 0784 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 784. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN
BUENOS AIRES FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA IL 4 MARZO 1937
20984 RDL 19/04/1937 0828 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 828. - APPROVAZIONE
DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA IL 27
GENNAIO 1937-XV RELATIVI AI DIRITTI DI PASCOLO DELLE TRIBÙ SOMALE E AL
TRAFFICO DI TRANSITO ATTRAVERSO I PORTI DI ZEILA E DI B
20985 RDL 19/04/1937 0831 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 831. -
APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV FRA
L'ITALIA E LA NORVEGIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI
E I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 16

GIUGNO

21082 L 03/06/1937 0972 LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 972. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N.562, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 5 LUGL

21254 RDL 01/07/1937 1333 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1333. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO STIPULATI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 14 MAGGIO 1937-XV, IN MONACO DI BAVIERA.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 11 AGOSTO 1937)

21408 RDL 27/10/1937 2008 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2008. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI IL 5 OTTOBRE 1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICHE, GLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE ITALO-OLANDESI DEL 1 GENNAIO E DEL 4 F

21529 L 23/12/1937 2386 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2386. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 755, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO-LETTONI STIPULATI IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 1937: 1) ACCORDO COMMERCIALE, 2) ACCORDO PER REGOLARE I PAGAME

21542 L 23/12/1937 2424 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2424. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937-XV, N. 1310, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 1937 FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE RE

21545 L 23/12/1937 2462 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2462. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937-XV, N. 1275, INTESO A PROROGARE AL 30 GIUGNO 1938-XVI, LA VALIDITÀ DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 1936-XV, CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE A FAVOR

21549 L 23/12/1937 2493 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2493. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 726, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI STIPULATO, IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, IL 31 MARZO 1937. (PUBBLIC

21552 L 23/12/1937 2503 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2503. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937-XV, N. 1276, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 1 GIUGNO 1937 MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER AMMETTERE NEL REGNO, A TIT

21553 L 23/12/1937 2511 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2511. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 784, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BUENOS AIRES, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 4 MARZO 1937-XV. (PUBBLICATA NEL 21554 L 23/12/1937 2512

21554 L 23/12/1937 2512 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2512. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 720, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 30 MARZO 1937-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZ

21557 L 23/12/1937 2522 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2522. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 828, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 27 GENNAIO 1937: A) ACCORDO CIRCA I DIRITTI DI PASCOL

21560 L 23/12/1937 2527 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2527. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1937-XV, N. 729, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 30 GENNAIO 1937, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DE

21576 L 23/12/1937 2595 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2595. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 819, CHE HA DATO ESECUZIONE

ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 MAGGIO - 2 GIUGNO 1936 PER LA SISTEMAZIONE
21577 L 23/12/1937 2606 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2606. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 769, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 13 FEBBRAIO 1937 PER RIPRENDERE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI
21706 L 17/01/1938 0087 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 87. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 725, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 31 MARZO 1937, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER PROROGARE AL 30 GIUGNO 1937
21707 L 17/01/1938 0094 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 94. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1937-XV, N. 1715, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ATTI INTERNAZIONALI FIRMATI IN MONTREUX L'8 MAGGIO 1937-XV PER L'ABOLIZIONE DELLE CAPITOLAZIONI IN EGITTO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 293 DEL 20 DICEMBRE 1937)
21710 L 17/01/1938 0099 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 99. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 721, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO IL 25 MARZO 1937-XV, SUPPLEMENTARE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO DEL 14 MARZO 1925
21416 RDL 27/10/1937 2060 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2060. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 293 DEL 20 DICEMBRE 1937)
21417 RDL 27/10/1937 2067 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2067. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 9 LUGLIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E AL DANIMARCA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 295 DEL 22 DICEMBRE 1937)
21433 RDL 05/11/1937 2043 REGIO DECRETO LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2043. - MODIFICAZIONE DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO LEGGE 9 APRILE 1937-XV, N. 562, SULL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NONINTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNOLO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 21529 L 23/12/1937 2386 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2386. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 755, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO-LETTONI STIPULATI IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 1937: 1) ACCORDO COMMERCIALE, 2) ACCORDO PER REGOLARE I PAGAMENTI
21551 L 23/12/1937 2502 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2502. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937-XV, N. 1333, CHE DÀ ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO, STIPULATI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 14 MAGGIO 1937-XV, IN MONACO DI BAVIERA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 21529 L 23/12/1937 2511 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2511. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 784, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BUENOS AIRES, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 4 MARZO 1937-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 21529 L 23/12/1937 2521 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2521. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 831, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV TRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI
21557 L 23/12/1937 2522 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2522. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 828, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 27 GENNAIO 1937: A) ACCORDO CIRCA I DIRITTI DI PASCOLO
21559 L 23/12/1937 2526 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2526. - CONVERSIONE IN LEGGE

DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 737, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 29 GENNAIO 1937, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLICOLE

21577 L 23/12/1937 2606 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2606. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 769, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 13 FEBBRAIO 1937 PER RIPRENDERE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI

21779 RDL 24/02/1938 0241 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 241. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, IL 3 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 4 APRILE 1938)

21858 RDL 15/03/1938 0615 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 615. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA IL 23 NOVEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.123 DEL 1 GIUGNO 1938)

21859 RDL 15/03/1938 0663 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 663. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 15 GENNAIO 1938-XVI TRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 6 GIUGNO 1938)

21860 RDL 15/03/1938 0760 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 760. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 31 DICEMBRE 1937-XVI, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 20 GIUGNO 1938)

21894 L 07/04/1938 0411 LEGGE 7 APRILE 1938, N. 411. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937-XVI, N. 2043, CHE MODIFICA L'ART. 2 DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 562, SULL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONFINE

21926 L 11/04/1938 0436 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 436. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2060, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 20 GIUGNO 1938)

21927 L 11/04/1938 0437 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 437. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2008, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 5 OTTOBRE 1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICAZIONI, GLI ACCORDI

21930 L 11/04/1938 0448 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 448. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2067, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA, IL 9 LUGLIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 20 GIUGNO 1938)

22083 RDL 19/05/1938 0983 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 983. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE E FINANZIARIO, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938-XVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 19 LUGLIO 1938)

22087 RDL 19/05/1938 1208 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 1208. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN LONDRA, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 18 MARZO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.183 DEL 12 AGOSTO 1938)

22178 L 16/06/1938 1051 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1051. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 241, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, IL 3 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.183 DEL 12 AGOSTO 1938)

22271 RDL 15/07/1938 1304 REGIO DECRETO LEGGE 15 LUGLIO 1938, N. 1304. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 28 MAGGIO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.199 DEL 1 SETTEMBRE 1938)

22311 RDL 05/09/1938 1469 REGIO DECRETO LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1469. - AUTORIZZAZIONE ALLA TRADUZIONE IN ATTO FORMALE DEGLI ACCORDI CONCERNENTI LA PERMUTA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA COSTRUITO IN MILANO DA QUEL COMUNE CON ALTRI BENI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.220 DEL

22380 RDL 09/09/1938 1571 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1571. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, IL 21 GIUGNO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.235 DEL 13 OTTOBRE 1938)

22382 RDL 09/09/1938 1578 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1578. - APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA IL 28 MAGGIO 1938 PER LA PROROGA AL 24 GIUGNO 1938 DELLA DARADI DENUNCIA PREVISTA DAGLI ACCORDI ITALO-ROMENI DEL 13 FEBBRAIO 1937. (

22384 RDL 09/09/1938 1582 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1582. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 14 LUGLIO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.237 DEL 15 OTTOBRE 1938)

22385 RDL 09/09/1938 1597 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1597. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE-8 LUGLIO 1938.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.239 DEL 18 OTTOBRE 1938)

22418 RDL 14/10/1938 1821 REGIO DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1821. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI RISPETTIVAMENTE IN PARIGI E IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO E IL 20 AGOSTO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.280 DEL 9

22438 RDL 11/11/1938 1989 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1989. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ANKARA, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 15 OTTOBRE 1938-XVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 11 GENNAIO 1939)

22690 L 05/01/1939 0176 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 176. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1938-XVI, N. 1304, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 28 MAGGIO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

22697 L 05/01/1939 0183 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 183. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1571, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA IL 21 GIUGNO 1938-XVI. (PUBBLICATA NELLA

22703 L 05/01/1939 0192 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 192. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1582, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 14 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

22708 L 05/01/1939 0229 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 229. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1597, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE -8 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA

22710 L 05/01/1939 0231 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 231. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938-XVI, N. 1821, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI

ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI RISPETTIVAMENTE IN PARIGI ED IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO ED

22717 L 05/01/1939 0238 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 238. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 663, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 15 GENNAIO 1938-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

22719 L 05/01/1939 0240 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 240. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 760, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 31 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

22720 L 05/01/1939 0241 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 241. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI, N. 1208, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN LONDRA, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 18 MARZO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

22722 L 05/01/1939 0243 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 243. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 615, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA, IL 23 NOVEMBRE 1937. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

22726 L 05/01/1939 0247 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 247. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI, N. 983, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE E FINANZIARIO STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

22734 RDL 05/01/1939 0304 REGIO DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 304. - ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 3 DICEMBRE 1938. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 1939)

23376 L 30/11/1939 2036 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2036. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

23377 L 30/11/1939 2037 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2037. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE STIPULATA A LONDRA IL 1 MARZO 1939 CONCERNENTE L'ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA DEGLI OLIMINERALI IMPIEGATI NEL TRAFFICO AEREO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 17 DEL 22 GENNAIO 1940)

23382 L 30/11/1939 2122 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2122. - APPROVAZIONE DI TRE ACCORDI INTERNAZIONALI DI DIRITTO PRIVATO AERONAUTICO STIPULATI, IL PRIMO IN ROMA IL 29 MAGGIO 1933, GLI ALTRI DUE IN BRUXELLES IL 29 SETTEMBRE 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 30 DEL 6 FEBBRAIO 1940)

23383 L 30/11/1939 2124 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2124. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA IL 29 GIUGNO 1939. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 31 DEL 7 FEBBRAIO 1940)

23385 L 30/11/1939 2137 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2137. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI EFFETTUATI IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA ED LA VENEZUELA, IL 29 GIUGNO 1939, IN MATERIA COMMERCIALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 33 DEL 9 FEBBRAIO 1940)

22210 RDL 16/06/1938 1160 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1160. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE STIPULATA IN MONTREUX IL 20 LUGLIO 1936, CONCERNENTE IL REGIME DEGLI STRETTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 177 DEL 5 AGOSTO 1938)

22389 RDL 09/09/1938 1676 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1676. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN MATERIA TRIBUTARIA, STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 GIUGNO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.254)

22439 RDL 11/11/1938 1995 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1995. - ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN BRUSSELLE, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, IL 29 SETTEMBRE 1938 SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9 DEL 12 GENNAIO 1939)

22678 L 05/01/1939 0139 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 139. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938-XVI, N. 1160, CHE APPROVA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE STIPULATA A MONTREUX IL 20 LUGLIO 1936, CONCERNENTE IL REGIME DEGLI STRETTI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI)

22739 L 05/01/1939 0359 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 359. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1676, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN MATERIA TRIBUTARIA, STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GE

23015 L 15/05/1939 0822 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 822. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA POLONIA, IL 19 GENNAIO 1939-XVII, PER L'IMPIANTO DI LINEE AEREE REGOLARI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1939)

23023 L 15/05/1939 0932 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 932. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN MATERIA TRIBUTARIA, CON PROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DI NOTE; ATTI STIPULATI IN BUCAREST FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 3 DICEMBRE 1938. (

23024 L 15/05/1939 0953 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 953. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, CON PROTOCOLLO FINALE E DICHIARAZIONE; ATTI STIPULATI IN BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 3 DICEMBRE 1938. (PUBBLI

23108 L 06/06/1939 1046 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1046. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ECONOMICA-DOGANALE VALUTARIA STIPULATA IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 20 APRILE 1939-XVII. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 1 AGOSTO 1939)

23183 L 06/07/1939 1214 LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1214. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TECNICO-DOGANALE STIPULATA IN TIRANA IL 28 MAGGIO 1939 FRA L'ITALIA E L'ALBANIA CON SCAMBI DI NOTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 29 AGOSTO 1939)

23222 L 13/07/1939 1330 LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1330. - ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-ARGENTINA FIRMATA A BUENOS AIRES IL 4 MARZO 1937 PER REGOLARE L'INTERCAMBIO COMMERCIALE ED I RELATIVI PAGAMENTI; PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E L'AR

23362 L 30/11/1939 1887 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 1887. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO ITALIANO STIPULATA IL 13 GIUGNO 1939 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 29, LETTERA G), DEL CONCORDATO DELL'11 FEBBRAIO 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N

23377 L 30/11/1939 2037 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2037. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE STIPULATA A LONDRA IL 1 MARZO 1939 CONCERNENTE L'ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA DEGLI OLIMINERALI IMPIEGATI NEL TRAFFICO AEREO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DE

23487 L 20/03/1940 0447 LEGGE 20 MARZO 1940, N. 447. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO E DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA TRA L'ITALIA E LA GRAN

BRETAGNA IL 27 OTTOBRE 1939-XVII PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PERMANENTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.123 DEL 28 MARZO 1940, N. 23517 L 29/03/1940 0322 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 322. - CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 12 OTTOBRE 1939=XVII, N. 1656, CHE ACCORDA LA FRANCHIGIA DOGANALE A QUINTALI 40.000 DI MELASSO DI CANNAPER USO ZOOTECNICO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 7 MAGGIO 1940, N. 23627 RDL 16/05/1940 0417 REGIO DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1940, N. 417. - FACOLTÀ ACCORDATA AL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE DI STABILIRE, CON SUA ORDINANZA E IN DEROGA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, LE MODALITÀ PER GLI SCRUTINI E PER GLI ESAMI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.150 DEL 27 GIUGNO 1940) 23632 L 16/05/1940 0636 LEGGE 16 MAGGIO 1940, N. 636. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E L'ALBANIA IL 3 GIUGNO 1939, CONCERNENTE LA GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEI DUE STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 9 LUGLIO 1940) 23670 L 23/05/1940 0755 LEGGE 23 MAGGIO 1940, N. 755. - PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 31 DICEMBRE 1939-XVIII, INTESO A PROROGARE L'ACCORDO COMMERCIALE DEL 31 DICEMBRE 1938 E GLI ALTI ANNESSI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 9 LUGLIO 1940) 23671 L 23/05/1940 0786 LEGGE 23 MAGGIO 1940, N. 786. - ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 12 FEBBRAIO 1940=XVIII. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.163 DEL 13 LUGLIO 1940) 23673 L 23/05/1940 0861 LEGGE 23 MAGGIO 1940, N. 861. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN KAUNAS FRA L'ITALIA E LA LITUANIA IL 23 DICEMBRE 1939 PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.169 DEL 20 GIUGNO 1940) 23785 L 21/06/1940 1052 LEGGE 21 GIUGNO 1940, N. 1052. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO, FRA L'UNIONE DOGANALE ITALO-ALBANESE E LA ROMANIA, IL 20 MARZO 1940, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA I RISPETTIVI PAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.186 DEL 9 AGOSTO 1940) 23858 L 06/07/1940 1168 LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 1168. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 30 APRILE 1940, RIGUARDANTE LA PROROGA DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI SULLA FERROVIA DEL GOTTHARDO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 10 LUGLIO 1940) 23907 L 13/08/1940 1348 LEGGE 13 AGOSTO 1940, N. 1348. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, L'8 MAGGIO 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.231 DEL 2 OTTOBRE 1940) 24013 L 21/10/1940 1520 LEGGE 21 OTTOBRE 1940, N. 1520. - APPLICAZIONE ALLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DAI PAESI AMMESSI AL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA, DEL TRATTAMENTO DOGANALE PREVISTO DAI DECADUTI ACCORDI COMMERCIALI CON LA FRANCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.240 DEL 10 OTTOBRE 1940) 24066 L 25/11/1940 2007 LEGGE 25 NOVEMBRE 1940, N. 2007. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 22 GIUGNO 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.52 DEL 1 MARZO 1941) 24111 L 13/01/1941 0019 LEGGE 13 GENNAIO 1941, N. 19. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA L'8 OTTOBRE 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.32 DEL 6 FEBBRAIO 1941) 24199 L 24/02/1941 0189 LEGGE 24 FEBBRAIO 1941, N. 189 -XIX. - ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 1940-XIX FRA

L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.85 DEL 9 APRILE 1941)

24333 L 27/06/1941 0915 LEGGE 27 GIUGNO 1941, N. 915. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LABULGARIA IL 31 DICEMBRE 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.215 DEL 11 SETTEMBRE 1941)

24334 L 27/06/1941 0916 LEGGE 27 GIUGNO 1941, N. 916. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVEZIA IL 23 DICEMBRE 1940=XIX. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.215 DEL 11 SETTEMBRE 1941)

24384 L 11/07/1941 0928 LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 928. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA SLOVACCHIA IL 21 DICEMBRE 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.216 DEL 12 SETTEMBRE 1941)

24427 L 25/07/1941 0938 LEGGE 25 LUGLIO 1941, N. 938. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO A BUDAPEST TRA L'ITALIA EL'UNGHERIA PER L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE REGOLARI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.217 DEL 13 SETTEMBRE 1941)

24544 L 20/11/1941 1433 LEGGE 20 NOVEMBRE 1941, N. 1433. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BERLINO FRAL'ITALIA E LA GERMANIA IL 17 AGOSTO 1940, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA L'UNIONE DOGANALEITALO-ALBANESE E IL PROTETTORATO DI BOEMIA E MORAVIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA)

24545 L 20/11/1941 1485 LEGGE 20 NOVEMBRE 1941, N. 1485. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO FRAL'ITALIA E LA GERMANIA, IL 31 MARZO 1941 IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.11 DEL 15 GENNAIO 1942)

24693 L 26/01/1942 0057 LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 57. - NOMINA DI UN ALTO COMMISSARIO PER LA ESECUZIONE DEGLIACCORDI ITALO-TEDESCHI PER L'ALTO ADIGE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44 DEL 23FEBBRAIO 1942)

24811 L 30/03/1942 0438 LEGGE 30 MARZO 1942, N. 438. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN ROMA FRA L'ITALIA E LA TURCHIA IL 26 DICEMBRE 1941, INTESO A PROROGARE IL TRATTATO DICOMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 29 DICEMBRE 1936. (PUBBLICATA NELLA GAZZE)

24949 L 21/06/1942 0892 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 892. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO NELLA CITTÀ DELVATICANO FRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO ITALIANO IL 14 MARZO 1942-XX INTESO A PROROGARE IL TERMINE STABILITO DALL'ART. 29, LETTERA F), DEL CONCORDATO DELL'11 FEBBRAIO 1929

24954 L 21/06/1942 1064 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 1064. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DIAMICIZIA E DI BUON VICINATO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, IL 2 APRILE 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.225 DEL 24 SETTEM

25023 L 24/07/1942 1116 LEGGE 24 LUGLIO 1942, N. 1116. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 26 FEBBRAIO 1941, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DOGANALE DEI TUBETTI E SPOLE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.237 DE

25024 L 24/07/1942 1117 LEGGE 24 LUGLIO 1942, N. 1117. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA IL 18 APRILE 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.237 DEL 8 OTTOBRE 1942)

25133 L 24/10/1942 1448 LEGGE 24 OTTOBRE 1942, N. 1448. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-SAMMARINESE DEL 26 MARZO 1927 PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA ELETTRICA SAN MARINO-RIMINI, ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA D

25197 L 07/12/1942 1855 LEGGE 7 DICEMBRE 1942, N. 1855. - ACCORDO, CON PROTOCOLLO FINALE, SUL RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 26 OTTOBRE 1942-XX. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.73 DEL 30 MARZO 1943)

25235 L 24/12/1942 1818 LEGGE 24 DICEMBRE 1942, N. 1818. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 23520 L 29/03/1940 0446 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 446. - APPROVAZIONE DEL TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 5 GENNAIO 1934: PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 19 DICEMBRE 1939-XVIII. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 23523 L 29/03/1940 0466 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 466. - PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE STIPULATO IN BELGRADO, FRA L'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI, IL 14 LUGLIO 1924: PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA IL 3 AGOSTO 1939-XVII FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA)

24810 L 30/03/1942 0437 LEGGE 30 MARZO 1942, N. 437. - APPROVAZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-BULGARO DEL 30 LUGLIO 1934: PROTOCOLLO STIPULATO IN SOFIA FRA L'ITALIA E LA BULGARIA L'11 OTTOBRE 1941. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 25113 L 18/10/1942 1344 LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1344. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 25393 L 19/04/1943 0487 LEGGE 19 APRILE 1943, N. 487. - APPROVAZIONE DEL TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-BULGARO DEL 30 LUGLIO 1934, PROTOCOLLO STIPULATO IN SOFIA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, IL 30 DICEMBRE 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 23526 L 29/03/1940 1104 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 1104. - APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO. (PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.190 DEL 14 AGOSTO 1940)

23578 L 18/04/1940 0358 LEGGE 18 APRILE 1940, N. 358. - APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE DELLE FUNIVIE PER IL TRASPORTO DI CARBONE DAL PORTO DI SAVONA A SAN GIUSEPPE DI CAIRO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.112 DEL 14 MAGGIO 1940)

23703 L 30/05/1940 0835 LEGGE 30 MAGGIO 1940, N. 835. - APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.167 DEL 18 LUGLIO 1940)

23757 L 14/06/1940 1024 LEGGE 14 GIUGNO 1940, N. 1024. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 22 DICEMBRE 1939 CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA)

23788 L 21/06/1940 1147 LEGGE 21 GIUGNO 1940, N. 1147. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, IL 12 APRILE 1940

1940,PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.195 DEL 21 AGOSTO 1940)

24546 L 20/11/1941 1489 LEGGE 20 NOVEMBRE 1941, N. 1489. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA IL 6 SETTEMBRE 1941-XIX RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PERDANNI DI GUERRA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.12 DEL 16 GENNAIO 1941)

24853 L 07/05/1942 0853 LEGGE 7 MAGGIO 1942, N. 853. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ZAGABRIA IL 27 OTTOBRE 1941 FRA IL REGNO D'ITALIA E LO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA DIRETTA AD EVITARE LEDOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.12 DEL 16 GENNAIO 1941)

24948 L 21/06/1942 0891 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 891. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA E INTIRANA IL 27 NOVEMBRE 1941-XX E 5 GENNAIO 1942-XX COL QUALE SI MODIFICANO GLI ARTICOLI 17 E 18 DELLA CONVENZIONE TECNICO-DOGANALE ITALO-ALBANESE DEL 28 MAGGIO 1939

24951 L 21/06/1942 0900 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 900. - APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN BERNA, TRAL'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 24 LUGLIO 1941, PER LA DETERMINAZIONE DEL CONFINE ITALO-SVIZZERO NEL TRATTO COMPRESO TRA CIMA GARIBALDI O RUN DO E IL MONTE DOLENT E PER LA MONTAGNA DOLENT

24953 L 21/06/1942 0955 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 955. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 17 APRILE 1942 PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE NEL CASO D'IMPIEGO DI FORZE ARMATE DI UNO DEI DUE STATI CONTRA

25107 L 18/10/1942 1329 LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1329. - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E IL REGNO D'ITALIA IL 20 GIUGNO 1942-XX.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.279 DEL 25 NOVEMBRE 1942)

25133 L 24/10/1942 1448 LEGGE 24 OTTOBRE 1942, N. 1448. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-SAMMARINESE DEL 26 MARZO 1927 PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA ELETTRICA SAN MARINO-RIMINI, ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

25947 DLGLT 19/03/1945 0079 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 MARZO 1945, N. 79. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA L'8 MARZO 1945 TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION -U.N.R.R.A.- (AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EUROPA)

26335 DLGLT 04/01/1946 0005 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 GENNAIO 1946, N. 5. - NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO L'8 MARZO 1945 TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A. ED APPROVATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 MARZO 1945, N. 79. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.40 DEL 16 FEBBRAIO 1946)

26361 DLGLT 01/02/1946 0021 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 FEBBRAIO 1946, N. 21. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SUPPLEMENTARE STIPULATO IN ROMA IL 19 GENNAIO 1946 TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.40 DEL 16 FEBBRAIO 1946)

26434 DLGLT 06/03/1946 0296 DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 MARZO 1946, N. 296. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ITALO-SAMMARINESE DEL 31 MARZO 1939, STIPULATA IN ROMA IL 16 LUGLIO 1945. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.114 DEL 17 MAGGIO 1946)

27456 DLCP 14/02/1947 0304 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 FEBBRAIO 1947, N. 304. - ACCORDO PROVVISORIO STIPULATO IN ROMA IL 24-26 LUGLIO 1946 TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI UTILIZZATI DAGLI APPARECCHI AEREA

27765 DLCP 06/05/1947 0663 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 MAGGIO 1947, N. 663. - ACCORDO PROVVISORIO STIPULATO IN ROMA IL 24-26 LUGLIO 1946 TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI UTILIZZATI DAGLI APPARECCHI AEREA

STATO 6 MAGGIO 1947, N. 663. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA COMMERCIALE E DI PAGAMENTO STIPULATI IN ROMA IL 10 OTTOBRE 1946, FRA L'ITALIA E LA POLONIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.168 DEL 27807 L 16/05/1947 0546 LEGGE 16 MAGGIO 1947, N. 546. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CONCLUSO A QUEBEC IL 16 OTTOBRE 1945. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 28413 L 29/09/1947 1655 LEGGE 29 SETTEMBRE 1947, N. 1655. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI E DI PAGAMENTO STIPULATI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA SVEZIA, IL 24 NOVEMBRE 1945. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.40 DEL 17 FEBBRAIO 1948)

28600 DLCPS 30/10/1947 1455 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 OTTOBRE 1947, N. 1455. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONNER-CORBINO DEL 9 SETTEMBRE 1946, RELATIVO ALL'ACQUISTO DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO DEI MATERIALI RESIDUATI DI GUERRA AMERICANI. (PUBBLICATO NE

28654 L 13/11/1947 1452 LEGGE 13 NOVEMBRE 1947, N. 1452. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA IN MATERIA DI EMIGRAZIONE, CONCLUSO A ROMA IL 21 FEBBRAIO 1947. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.301 DEL 31 DICEMBRE 1947)

28764 DLCPS 13/12/1947 1769 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 DICEMBRE 1947, N. 1769. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE COMPLEMENTARI AGLI ACCORDI DEL 10 OTTOBRE 1946 EFFETTUATO FRA L'ITALIA E LA POLONIA IL 7 MARZO 1947. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 28775 DLCPS 15/12/1947 1609 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1609. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO IN DATA 21 LUGLIO 1947 FRA IL RAPPRESENTANTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO ITALIANO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALI RESIDUATI DI GUERRA

28780 L 16/12/1947 1621 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1621. - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO A ROMA TRA L'ITALIA E LA SVEZIA IL 19 APRILE 1947, RELATIVO ALL'EMIGRAZIONE DI OPERAI ITALIANI IN SVEZIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.27 DEL 3 FEBBRAIO 1948)

28785 L 16/12/1947 1657 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1657. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO CONCLUSI AD ANKARA, TRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 12 APRILE 1947. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.41 DEL 18 FEBBRAIO 1948)

28786 L 16/12/1947 1663 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1663. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI E SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E IL BELGIO EFFETTUATE A ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.42 DEL 19 FEBBRAIO 1948)

28787 L 16/12/1947 1672 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1672. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO, CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 AGOSTO 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44 DEL 21 FEBBRAIO 1948)

28788 L 16/12/1947 1682 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1682. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO, CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 9 NOVEMBRE 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.46 DEL 24 FEBBRAIO 1948)

28789 L 16/12/1947 1728 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1728. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO, CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 2 MARZO 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.54 DEL 4 MARZO 1948)

28790 L 16/12/1947 1757 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1757. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 22 DICEMBRE 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.66 DEL 18 MARZO 1948)

28791 L 16/12/1947 1763 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1763. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI E DI PAGAMENTO CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA ED IL BELGIO, IL 18 APRILE 1946. (PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.74 DEL 29 MARZO 1948)

28847 DLCPS 29/12/1947 1752 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 DICEMBRE 1947, N. 1752. - APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO CONCLUSI A BERNA TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 15 OTTOBRE 1947. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.61 DEL 12 MARZO 1948)

28867 DLCPS 31/12/1947 1646 DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 DICEMBRE 1947, N. 1646. - ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'ART. 79 DEL TRATTATO DI PACE, CONCLUSO A PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 29 NOVEMBRE 1947. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.200 DEL 2 SETTEMBRE 1947)

28121 L 02/08/1947 0811 LEGGE 2 AGOSTO 1947, N. 811. - AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA A RATIFICARE IL TRATTATO DI PACE FRA LE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE E L'ITALIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.200 DEL 2 SETTEMBRE 1947)

28278 DLCPS 11/09/1947 1253 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 SETTEMBRE 1947, N. 1253. - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL TRATTATO DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.270 DEL 24 NOVEMBRE 1947)

28695 L 27/11/1947 1442 LEGGE 27 NOVEMBRE 1947, N. 1442. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI PACE E RELATIVO SCAMBIO DI NOTE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CUBA, FIRMATO ALL'AVANA IL 30 GIUGNO 1947. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.300 DEL 30 DICEMBRE 1947)

28696 L 27/11/1947 1491 LEGGE 27 NOVEMBRE 1947, N. 1491. - APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E RELAZIONI GENERALI FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, FIRMATO A ROMA IL 9 LUGLIO 1947. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9 GENNAIO 1948)

28776 L 16/12/1947 1443 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1443. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI DANNI DI GUERRA ED ALL'ART.79 DEL TRATTATO DI PACE, EFFETTUATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 1947 FRA L'ITALIA E LA CINA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.300 DEL 30 DICEMBRE 1947)

28599 DLCPS 29/10/1947 1558 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 OTTOBRE 1947, N. 1558. - ADESIONE DELL'ITALIA ALLA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 16 NOVEMBRE 1945, CHE HA ISTITUITO L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.200 DEL 2 SETTEMBRE 1947)

28409 DLCPS 29/09/1947 1327 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 SETTEMBRE 1947, N. 1327. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE E RELATIVO ANNESSO FRA IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E L'AMBASCIA TORE DI SUA MAESTÀ BRITANNICA SULLO -STATUS- DELLE FORZE MILITARI ITALIANE IN OCCASIONE DELLA VISITA IN ITALIA DEL REALE ALTO COMANDO BRITANNICO

28470 DLCPS 09/10/1947 1320 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 OTTOBRE 1947, N. 1320. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE E RELATIVO ANNESSO TRA IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E L'AMBASCIA TORE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SULLO - STATUS - DELLE FORZE MILITARI ITALIANE IN OCCASIONE DELLA VISITA IN ITALIA DEL REALE ALTO COMANDO BRITANNICO

28653 L 13/11/1947 1422 LEGGE 13 NOVEMBRE 1947, N. 1422. - APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, CIRCA IL

RECUPERO DI NAVI MERCANTILI FRANCESI AFFONDATE NELLEACQUE
TERRITORIALI ITALIANE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.294 DEL 2.
4. 17.I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso 14, lettera h), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali sono escluse dall'applicazione del comma 14-ter e restano comunque in vigore ai sensi del comma 17, lettera d-bis).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'Allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci relative alle leggi di ratifica di trattati internazionali di cui al periodo 1861-1948.

4. 5.Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 14-ter, con il seguente: «14-ter Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso il termine per l'adozione dei decreti di cui al comma 18, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 18, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate».

4. 2.Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), capoverso 14-ter, sostituire le parole: decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14 ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22 *con le seguenti:* decorso il termine di cui al comma 18.

4. 6.Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 14-ter aggiungere, in fine, le parole: previo parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al comma 19 del presente articolo.

4. 14. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, lettera a) capoverso 14-quater, sostituire le parole: successivamente al 1° gennaio 1970 *con le seguenti:* tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1990.

4. 12. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti: «ovvero quelli di cui al comma 18».

4. 7.Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti: «ovvero quelli di cui al comma 18».

4. 3.Della Vedova.

Al comma 1, lettera c), capoverso 17, aggiungere in fine le seguenti lettere:

d-bis) le disposizioni di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei trattati internazionali;

d-ter) le norme di attuazione degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'Allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci relative alle leggi di ratifica di trattati internazionali di cui al periodo 1861-1948.

4. 1.Della Vedova.

Al comma 1, lettera c), capoverso 17, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d-bis) le disposizioni occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

d-ter) le disposizioni di attuazione degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. 8.Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 18, le parole: «Di cui al comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 14 e 15».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 18-bis con il seguente: 18-bis. Alla correzione ed integrazione dei decreti legislativi di cui al comma 18 esclusivamente finalizzati al riassetto della materia che ne è oggetto si può provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e delle medesime procedure.

***4. 9.**Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 18, le parole: «di cui al comma 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 14 e 15».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 18-bis con il seguente: 18-bis. Alla correzione ed integrazione dei decreti legislativi di cui al comma 18 esclusivamente finalizzati al riassetto della materia che ne è oggetto si può provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e delle medesime procedure.

***4. 4.**Della Vedova.

Al comma 1, lettera f), capoverso 21, sostituire le parole: ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis con le seguenti: ai commi 14 e 15, 14-quater, 18 e 18-bis.

4. 10.Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), capoverso 22, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis con le seguenti: ai commi 14 e 15, 14-quater, 18 e 18-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis con le seguenti: dai commi 14, 14-quater e 18-bis.

4. 11.Zaccaria.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 22 primo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , oltre che alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,.

4. 13. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1 lettera g) capoverso comma 22, primo periodo sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

4. 15. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'allegato 1 di cui al comma 1 articolo 2 della legge 18 febbraio 2009 n. 9, sono soppresse le disposizioni normative recanti la costituzione o la ricostituzione di comuni che riprendono efficacia.

4. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti predisponendo un elenco delle norme da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, predisponendo un elenco di tali disposizioni suddiviso per le suddette tipologie».

5. 5.Amici.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire il comma 2 con il seguente: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti predisponendo un elenco delle norme da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

5. 4.Amici.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 2 dopo le parole «dispongono l'abrogazione delle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «predisponendo un elenco delle norme da abrogare».

5. 3.Amici.

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis comma 1», lettera b), dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti: ed elencazione.

5. 6.Amici.

Al comma 2, capoverso Art. 17-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: testo unico inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246.

5. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, capoverso «Art. 17-bis», comma 3, sostituire le parole: in numero non superiore a cinque, *con le seguenti:* individuati tra il personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione.

5. 1.Contento.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 2-bis.

9. 2. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 2, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: i concessionari e.

9. 3. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 11.

Al comma 1 dopo la parola: competenze aggiungere le seguenti: e prerogative.

11. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.

***12. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimerlo.

***12. 1.** Mariani, Beretta, Amici.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e secondo la procedura di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

12. 8. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento al quadro normativo comunitario del testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

12. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2 sostituire le parole: acquisito il parere della *con le seguenti:* d'intesa con la.

12. 9. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,

accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 2 e 3, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

12. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

12. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

12. 13. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

12. 11. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega

legislativa.

12. 2.Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I decreti di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

12. 7.Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I decreti di cui al comma 1 devono inoltre disciplinare i limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale indeterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

12. 12.Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 13.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: a causa della crisi economica.

13. 1.Contento.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: terzo periodo.

17. 2.Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1.Marchioni.

Al comma 1, capoverso comma 1228, sostituire le parole da: onde consentire fino a piano internazionale con le seguenti: anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.

18. 4.Lulli, Testa.

Al comma 1, capoverso comma 1228 dopo le parole: «sul piano internazionale» aggiungere le seguenti: , favorendo l'adeguamento delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, la crescita dimensionale e l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori in regime di

locazione immobiliare o di affitto d'azienda da almeno cinque anni, nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.

18. 3.Marchioni.

Al comma 1, capoverso comma 1228 dopo le parole: sul piano internazionale aggiungere le seguenti: nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

18. 2.Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Al comma 1, capoverso comma 1228 dopo le parole: per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno.

18. 5.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

18. 6.Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti».

18. 7.Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

Inammissibile.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto da azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate.

3. Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

4. La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

6. Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

7. Spetta alle regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottare, con

propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.

8. Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18. 8.Bitonci, Pini.

Inammissibile.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente.

Art. 18-bis.

(Incentivi per favorire l'acquisto di immobili alberghieri).

1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni e in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda, sia in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;

b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 in quanto compatibili.

18. 03.Marchioni.

Inammissibile.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria del turismo, sostenerne lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata «Carta Italia», di seguito definita Carta.

2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei «buoni vacanza» di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega

al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.

3. La Carta è distribuita:

- a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;
- b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;
- b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

18. 04. Marchioni.

Inammissibile.

ART. 19.

Sopprimerlo.

***19. 1.** Lulli, Testa.

Sopprimerlo.

***19. 2.** Marchioni.

Sopprimerlo.

***19. 3.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo).

1. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Il consiglio di amministrazione*). - 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato unitariamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico».

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte dall'attuale consiglio di amministrazione.

19. 4.Marchioni.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1.Contento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agroalimentare, nonché potenziare l'attività operativa territoriale del Corpo Forestale dello Stato volta al contrasto alla contraffazione, alla sicurezza e all'ordine pubblico in generale, e ravvisata la impellente necessità di sopperire all'organico del ruolo direttivo del Corpo Forestale dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e dalle norme in materia di pubblici concorsi, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato, dopo il 1° luglio 2009, con procedura d'urgenza e previa accertata idoneità psico-fisica, ad avviare al corso di formazione iniziale biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato, tutti i 240 idonei alle prove pre-selettive del concorso per n. 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del C.F.S. 5 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - IV serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2004, il cui elenco è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 21 luglio 2006.

4-*ter*. L'onere complessivo, comprensivo di oneri previdenziali ed Irap, è pari ad euro 5.789.389,2 per l'anno 2009, euro 11.578.776,0 per l'anno 2010 ed euro 11.758.232,4 a regime a decorrere dall'anno 2011.

4-*quater*. All'onere di cui al precedente comma 2, per la parte eccedente i 119 posti già autorizzati con legge 27 marzo 2004, n. 77, articolo 1, comma 2, si provvede per euro 2.918.817,0 per l'anno 2009 ed euro 11.578.776,0 per l'anno 2010 con le risorse di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed in particolare l'articolo 1, comma 346, per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le

occorrenti variazioni di bilancio.

20. 4.De Angelis.

Inammissibile.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

20. 2.Lanzillotta.

Sopprimere il comma 4.

20. 3.Baretta.

ART. 22.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. All'articolo 481 del c.p.c., dopo il primo comma, è inserito il seguente:

1-bis. In caso di invio della comunicazione di cui al quinto comma dell'articolo 479 c.p.c., il termine è prorogato di trenta giorni.

22. 3.Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: «alla trasformazione, fusione o soppressione» aggiungere le seguenti: «, sulla base di un confronto con le Regioni e gli Enti Locali interessati di salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali».

24. 5.Antonino Foti.

Al comma 1 dopo la parola: «(CNIPA)» inserire le seguenti parole: «e le altre società dello Stato operanti nel settore informatico (Sogei, Consip, Poligrafico dello Stato)».

24. 1.Lanzillotta.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) unificare in capo ad un unico organismo la competenza in materia di supporto alle pubbliche amministrazioni centrali per la progettazione e/o gestione di processi e servizi informatici e digitali procedendo, di conseguenza, alla dismissione e/o liquidazione dei restanti organismi e società che attualmente svolgono le medesime funzioni.

24. 2.Lanzillotta.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1.De Biasi, Ghizzoni.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 1.Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 2.Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo *aggiungere le seguenti:* , esclusivamente di legittimità,.

27. 5. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera b) ultimo periodo dopo le parole: pubblica amministrazione e l'innovazione *aggiungere le seguenti:* . Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere.

27. 4. Ghizzoni, Fioroni, Bachelet.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

27. 3. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera c) capoverso c) sostituire le parole: consigli di amministrazione *con le seguenti:* consigli scientifici *e all'ultimo periodo sostituire le parole:* consigli scientifici *con le seguenti:* consigli di amministrazione.

27. 6. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera c), capoverso c), dopo le parole: dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti:* e da cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ciascun ente.

27. 8. Tocci.

Al comma 1, lettera c), all'ultimo periodo dopo le parole: i predetti statuti sono deliberati previo parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

27. 7. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Sopprimere il comma 2.

27. 10. Fioroni, Ghizzoni.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

27. 9. Tocci, Ghizzoni.

Inammissibile.

ART. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: può prorogare *con la seguente:* proroga.

28. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Inammissibile.

ART. 30.

Al comma 2, sopprimere le parole: esclusi i servizi pubblici locali.

30. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisciocchio.

ART. 32.

Al comma 2, sostituire le parole: oltre all'adempimento, *con le seguenti:* in luogo dell'adempimento *e sopprimere la parola:* altresì.

32. 1. Contento.

All'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. È fatta salva la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. 3. Governo.

ART. 33.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.

33. 1. I Relatori.

ART. 34.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente: 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

34. 1. I Relatori.

ART. 38.

Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: è destinata annualmente una quota, *aggiungere le seguenti:* non inferiore al 50 per cento delle risorse di tale Fondo.

38. 1. Paladini, Mura, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, sostituire le parole: o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia *con le seguenti:* o del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità e dello sviluppo economico,.

38. 3. Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, alle parole: accordi contrattuali *premettere le seguenti:* iniziative poste in essere dal datore di lavoro.

38. 7. Ravetto.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera: *c-bis)* progetti che consentano la collaborazione la sostituzione o del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, compreso l'agente di commercio e il mediatore di affari, che benefici del periodo di astensione per maternità o dei congedi parentali, con altro soggetto in possesso dei vari requisiti professionali.

38. 5. Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sostituire il comma 2, con il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

38. 4. Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 9, sopprimere il comma 3.

38. 6. Bertolini.

Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 3, dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti: fino a dodici anni di età o fino a quindici in caso di affidamento o di adozione e sostituire le parole: ovvero disabili con le seguenti: , ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

38. 8. Tassone, Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-bis. Dopo l'articolo 32, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
32-bis. - (Congedi parentali per particolari situazioni di disagio familiare). - 1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto, nelle misure e nelle modalità di cui all'articolo 32, a congedi parentali in caso di convivenza con familiare con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in stato di coma vegetativo, con figli nati gravemente immaturi e sottopeso, o adolescenti portatori di specifiche patologie psicofisiche momentaneamente invalidanti accertate.*

38. 2. Binetti.

Inammissibile.

ART. 40.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «servizi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

40. 4. I Relatori.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Amici.

ART. 42.

All'articolo premettere la seguente rubrica: Capo IV - Giustizia.

Conseguentemente, prima dell'articolo 46, sopprimere la rubrica: Capo IV - Giustizia.

42. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.

***42. 3.** Governo.

Sopprimerlo.

***42 .2.** Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sopprimere il comma 1.

43. 2. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Contenzioso pensionistico).

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le parole «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70» sono soppresse.

2. Le controversie sui ricorsi in materia di pensione precedentemente assegnati alla Corte dei Conti secondo quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e si applicano pertanto le norme di cui al Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile.»

43. 3. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo di responsabilità per danno erariale ai fini di adeguare le norme vigenti ai principi di certezza della giurisdizione e del giusto processo.

2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la giurisdizione della Corte dei Conti sia circoscritta alle azioni risarcitorie per danni causati da violazione di obblighi di servizio sanciti da norme di diritto pubblico e configuranti l'esercizio di poteri pubblici;

b) l'azione di responsabilità sia ridisciplinata sia davanti alla Corte dei Conti che davanti al Giudice Civile introducendo l'intervento surrogatorio del Procuratore Regionale e dell'ente danneggiato nonché la possibilità, per entrambi, di intervento ordinario nei giudizi intrapresi dall'altra parte;

c) sia definita la nozione di colpa grave anche indirettamente esemplificando in modo ampio le ipotesi di esenzione da colpa grave e disponendo l'ammissibilità dell'interpretazione estensiva o analogica;

d) siano definite le nozioni di fatto dannoso e di danno risarcibile all'ente pubblico escludendo ogni forma di danno non patrimoniale;

e) siano precisate le modalità per la quantificazione del risarcimento del danno in conformità agli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227 del codice civile ed ai principi della cosiddetta responsabilità di risultato;

f) siano ridisciplinati gli istituti processuali e preprocessuali del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti per adeguarli ai principi del giusto processo e coordinarli con le norme processuali civilistiche in quanto espressione di principi generali in materia di risarcimento del danno;

g) sia integrata la disciplina delle spese di giustizia previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 coordinandola con le modifiche degli istituti processuali di cui alle lettere precedenti;

h) sia disciplinato organicamente l'istituto della condanna alle spese del giudizio e del rimborso delle spese processuali in caso di reiezione dell'azione di risarcimento del danno tenuto conto delle peculiarità del relativo giudizio;

i) sia introdotta l'archiviazione del giudizio a cura del Procuratore Regionale in caso di mancato esercizio dell'azione entro i termini stabiliti;

l) sia ridisciplinato in modo organico l'istituto della determinazione del risarcimento in misura concordata fra Procuratore Regionale e presunto responsabile del danno.

43. 4. Nannicini.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente del Senato della Repubblica, dai Presidenti della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le Magistrature speciali, dal Presidente della Corte dei conti, o dall'autorità giudiziaria ordinaria.».

43. 5. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;»

43. 6. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quanto il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto sottoposto a controllo preventivo, anche di ragioneria. Per danno erariale si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale di un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione», sono inserite le seguenti: «, o da altra amministrazione»;

c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «con dolo», sono inserite la seguente: «intenzionale».

43. 7. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il procuratore regionale può esercitare i propri poteri istruttori solo in presenza di specifica e precisa notizia di danno; il procuratore regionale può notificare l'invito a dedurre di cui al comma 1 ed esercitare l'azione di responsabilità solo in presenza di specifica e precisa notizia di danno cagionato con dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, oltre a costituire illecito disciplinare, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti».

43. 8. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

ART. 44.

Sopprimerlo.

***44. 1.** Tassone.

Sopprimerlo.

***44. 2.** Amici.

Sopprimerlo.

***44. 3.** Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sopprimere il comma 1.

44. 4. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sopprimere il comma 2.

44. 5. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sopprimere il comma 3.

44. 6. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 8. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il quaranta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 9. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il trenta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 10. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Il venti per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 11. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

Sopprimere il comma 4.

44. 7. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Picicchio.

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, dopo le parole: giurisdizioni superiori aggiungere le seguenti: nonché alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

45. 2. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la piena applicazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti nel giudizio.

45. 3. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della tutela», aggiungere la parola «anche»;

b) dopo la parola «informatiche» aggiungere le seguenti: «e telematiche».

45. 7. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

45. 4. Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1), con i seguenti:

1) provvedendo a razionalizzare la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle altre giurisdizioni sulla base del criterio di alternatività fra azione di annullamento e azione di solo risarcimento del danno;

1-bis) introducendo, nel caso di azione di solo risarcimento proposta in materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il potere del giudice di disapplicare l'atto lesivo ai soli fini del risarcimento del danno;

1-ter) stabilendo che, fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva, la tutela del diritto soggettivo compreso dall'atto amministrativo appartenga al giudice ordinario che può provvedere anche all'annullamento dell'atto lesivo;

1-quater) assicurando l'effettività della tutela sulle questioni attinenti alla giurisdizione escludendo ogni preclusione derivante da pronunce implicite;

1-quinquies) ricomprendere fra le questioni attinenti alla giurisdizione la violazione dei principi del giusto processo.

45. 18. Nannicini.

Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: assicurando il principio della concentrazione delle tutele in conformità ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale del 28 aprile 2004 n. 204.

45. 5. Ferranti, Samperi.

Al comma 2, lettera b), numero 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: assicurando adeguati strumenti di esecuzione delle decisioni e delle misure adottate.

45. 8. Ferranti, Zaccaria, Amici.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

45. 6. Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: revisione e.

45. 9. Ferranti, Zaccaria, Amici.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

45. 11.Amici.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine le seguenti parole: disciplinando e concentrando nella giurisdizione del giudice amministrativo il contenzioso concernente la fase preliminare di tutti i procedimenti elettorali, in modo che lo stesso possa esaurirsi prima dell'avvio dei comizi elettorali.

45. 10.Zaccaria, Amici.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: e dei relativi termini *aggiungere le seguenti:* determinandone gli effetti, alla luce dei principi dell'unità della giurisdizione e dell'effettività della tutela.

45. 12.Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno; nello stesso termine decadono gli effetti della misura cautelare concessa, salvo il rinnovo della stessa;

3) in caso di presentazione di istanza cautelare *ante causam*, non sia rimesso alla disponibilità dalla parte ricorrente che ha presentato l'istanza, il termine di efficacia della misura cautelare concessa, che comunque non può essere superiore a quindici giorni;

45. 13.Zaccaria, Amici.

Sopprimere il comma 4.

45. 19.Nannicini.

Al comma 4, sopprimere il quarto il quinto e il sesto periodo.

45. 15.Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 4, sopprimere dal quinto periodo fino alla fine del comma.

45. 17.Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 4, sostituire il quinto, sesto e settimo periodo con i seguenti: Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2^o, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese.

45. 14.Amici, Zaccaria, Ferranti.

Al comma 4, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

45. 16.Contento.

ART. 46.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 46. 2.**Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 46. 3.**Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

46. 1.Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Tale norma si applica anche per la procura separata.

46. 5.Favia, Pisciocchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
«La procura separata generale o speciale può essere apposta anche su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».

46. 4.Favia, Pisciocchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 15, capoverso Art. 115, sopprimere la parola: costituita.

46. 7.Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 47.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere».

47. 1.Favia, Pisciocchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: le osservazioni aggiungere le seguenti: ed eventualmente le perizie.

47. 2.Favia, Palomba, Pisciocchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, capoverso Art. 257-bis, sopprimere il settimo comma.

47. 3.Palomba, Favia, Pisciocchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, capoverso Art. 257-bis, sostituire il settimo comma con il seguente:

«Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma».

47. 10.I Relatori.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di qualsiasi altro provvedimento.

47. 4.Favia, Palomba, Pisciocchio, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 321 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima della decisione il giudice di pace pronuncia il provvedimento di riunione delle controversie connesse anche soltanto per identità di questioni che a quella data risultino pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario».

47. 6.Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Provvede, altresì, sulle eventuali istanze istruttorie, comprese quelle relative alla rinnovazione od integrazione della consulenza tecnica espletata in primo grado».

47. 5.Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 356 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Il Collegio può delegare uno dei componenti per l'assunzione delle prove».

47. 7.Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 479 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Se la parte comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la volontà di adempiere le obbligazioni contenute nel titolo esecutivo entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di invio della raccomandata, durante lo stesso termine non può essere notificato l'atto di precetto e, ove già notificato, il termine previsto dall'articolo 482 del codice di procedura civile è prorogato per eguale periodo. In caso di mancato adempimento entro il termine, i diritti spettanti per l'atto di precetto sono triplicati nel loro ammontare».

47. 8.Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Sopprimere il comma 23.

47. 9.Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1.Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Inammissibile.

Sopprimerlo.

* **48. 2.**Ferranti, Samperi.

Inammissibile.

Sopprimerlo.

* **48. 3.**Contento.

Inammissibile.

Al comma 1, capoverso Art. 360-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Non è dichiarato ammissibile il ricorso fino a quando la parte ricorrente non ha dimostrato di aver eseguito la sentenza impugnata o il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5, avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado, salvo che non ricorrano le circostanze di cui al numero 2 del presente comma.

48. 4.Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, capoverso 360-bis, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado.

48. 5.Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 49.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 540-bis con il seguente:

Art. 540-bis. - (*Integrazione del pignoramento*). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento il giudice dichiara l'estinzione del procedimento.

49. 1.Ferranti, Cavallaro.

ART. 50.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 409 inserire le seguenti: mentre si applicano anche agli obblighi di fare fungibili difficilmente attuabili; in tal caso il giudice definisce le modalità di attuazione, eventualmente determinando anche il soggetto dovrà attuarli in sostituzione ed a spese dell'obbligato.

50. 1.Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

ART. 53.

Al comma 2, sostituire le parole da: il giudice fino a: del processo con le seguenti: il giudice, richiesta la collaborazione dei difensori delle parti costituite, determina fin dalla prima udienza, il calendario del processo, sia per ciò che attiene le allegazioni sia le deduzioni istruttorie, tenuto conto della complessità della causa e dell'urgenza della trattazione.

53. 2.Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: quando provvede sulle richieste istruttorie.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: degli incombenti con le seguenti: ed eventualmente degli incombenti.

53. 1.Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice, consiste nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e delle norme o dei motivi di diritto rilevanti ai fini della decisione. La sentenza può essere motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il semplice riferimento a precedenti conformi dell'ufficio, purché passati in giudicato.

53. 3.Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace verifica l'applicazione di quanto disposto nei precedenti commi e trasmette una relazione semestrale al Presidente del Tribunale, assicurandone la diffusione anche a mezzo internet.

53. 4.Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

ART. 55.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: che sono resi fino alla fine del comma, con le seguenti: Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi per il parere definito delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

55. 1.Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

55. 3.Ferranti, Capano, Tenaglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette al Parlamento i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che devono essere espressi entro venti giorni.

55. 4.Ferranti, Capano, Tenaglia.

Al comma 4, lettera b), numero 2, sopprimere le parole: restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.

55. 5.Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera b), numero 3), sopprimere le seguenti parole: ovvero titolo II del codice di procedura civile.

55. 6.Capano, Ferranti.

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) nella riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) il legislatore delegato deve comunque far salve le disposizioni della legislazione speciale che disciplinano attività processuali delle parti o del giudice finalizzate a produrre effetti non conseguibili con le norme del rito a cui il procedimento della legislazione speciale viene ricondotto.

55. 7.Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: di procedure concorsuali.

Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'unificazione di tutti i modelli processuali in materia di procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare come riformulata dal decreto legislativo 5/2006.

55. 2. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: di famiglia e minori *con le seguenti:* di famiglia, riconducendo il rito per il divorzio a quello di separazione, e minori.

55. 8. Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2), e 3) della lettera b) è applicabile anche alle cause già pendenti alla data di entrata in vigore del o dei decreti legislativi, previa pronuncia, anche fuori udienza, di ordinanza di mutamento del rito nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

55. 9. Capano, Ferranti.

Al comma 5, sostituire la parola: 33 *con la seguente:* 24.

55. 14. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale, se competente, dispone con ordinanza il mutamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile; altrimenti, con ordinanza rimette la causa davanti al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione *da aggiungere inoltre:* È altresì abrogato l'articolo 70-ter disp. att. del codice di procedura civile.

55. 10. Capano, Ferranti.

Sopprimere il comma 6.

55. 11. Capano, Ferranti.

Al comma 6, sostituire la parola: 33 *con la seguente:* 24.

55. 15. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rinvii alle norme abrogate del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, contenuti nelle disposizioni del medesimo decreto rimaste in vigore, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del codice di procedura civile.

55. 16. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 59.

Sopprimere il comma 5.

59. 1. Capano, Ferranti.

ART. 62.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 62.

(Disposizioni in materia di concordato).

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma».

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».

62. 1. Ferranti, Cavallaro.

ART. 67.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. La lettera *b)*, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365, è sostituita dalla seguente:

b) non avere compiuto gli anni quarantacinque alla data del bando di concorso.

3. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365, sono inserite le seguenti:

b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità;

b-ter) non avere partecipato ad almeno nove concorsi; si ha partecipazione quando il candidato assiste alla dettatura del primo tema.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Per tali concorsi, inoltre, per partecipazione si intende aver consegnato gli elaborati di tutte e tre le prove scritte. Il limite di età di quarantacinque anni è elevato a quarantotto anni, a quarantasette anni ed a quarantasei anni rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo concorso banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti nuovi commi:

5-bis. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno partecipato nel significato di cui sopra agli ultimi nove concorsi consecutivamente e non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età se negli ultimi quindici anni continuativamente, hanno svolto la propria attività lavorativa o professionale prevalente, in qualsiasi forma e modalità, alle dipendenze di uno o più notai o in diretta collaborazione o diretto collegamento con notai, sono ammessi direttamente ad espletare il tirocinio obbligatorio di cui all'articolo 5, primo comma, n. *6-bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'esito positivo del quale sono nominati notai, coloro che hanno già partecipato ad almeno nove concorsi ma non consecutivamente, per avere eguale titolo di ammissione, devono aver svolto analoga attività, oltre che negli ultimi quindici anni, per un ulteriore precedente periodo pari a tre anni per ogni concorso cui non hanno preso parte.

5-ter. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già partecipato, nel significato di cui sopra, ad almeno sette concorsi, anche se non consecutivamente, e non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, sono ammessi a sostenere direttamente le prove orali nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge ed agli stessi

saranno riservati almeno un terzo dei posti messi a concorso ed in ogni caso non meno di cento, è fatta tuttavia salva la facoltà di rinunciare a tale procedura semplificata e di avvalersi delle procedure ordinarie.

67. 1. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono inserite le seguenti:

b-bis). non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi e non avere partecipato ad almeno nove concorsi l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità e si ha partecipazione quando il candidato assiste alla dettatura del primo tema.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Per tali concorsi, inoltre, per partecipazione si intende aver consegnato gli elaborati di tutte e tre le prove scritte, e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis) Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno partecipato, nel significato di cui sopra, agli ultimi nove concorsi consecutivamente e non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anni di età, se negli ultimi quindici anni, continuativamente, hanno svolto la propria attività lavorativa o professionale prevalente, in qualsiasi forma e modalità, alle dipendenze di uno o più notai o in diretta collaborazione o diretto collegamento con notai, sono ammessi direttamente ad espletare il tirocinio obbligatorio di cui all'articolo 5, primo comma, n. *6-bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'esito positivo del quale sono nominati notai. Coloro che hanno già partecipato ad almeno nove concorsi ma non consecutivamente per avere eguale titolo di ammissione, devono aver svolto analoga attività oltre che negli ultimi quindici anni per un ulteriore precedente periodo pari a tre anni per ogni concorso cui non hanno preso parte, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già partecipato, nel significato di cui sopra, a sette o a otto concorsi, anche se non consecutivamente, fermo il limite del cinquantesimo anno di età, possono partecipare ad almeno altri tre concorsi.

67. 2. Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

***67. 3.** Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

***67. 4.** Picierno.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004.

4-bis. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

67. 6.Mazzocchi.

Al comma 4, sostituire le parole: al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004 *con le seguenti:* ai concorsi notarili indetti con decreti del direttore generale della giustizia civile del 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004; del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002; del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001; del 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999; dell'11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 38 del 19 maggio 1998.

67. 5.Di Caterina.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, in via transitoria per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600. 9-ter All'onere derivante dal comma 9-bis valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 9-bis anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 7.Vannucci, Capodicasa.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis. valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 9-bis., anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 8.Vannucci, Capodicasa.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

9-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;

c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

9-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera *c)* del comma *9-ter*. All'onere derivante dal comma *9-bis* valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma *9-bis* anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 9.Vannucci, Capodicasa.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

9-ter. Per il periodo di cui al comma *9-bis*, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;

c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

9-quater. Per il periodo di cui al comma *9-bis*, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera *c)* del comma *9-ter*.

9-quinquies. All'onere derivante dal comma *9-bis* valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma *9-bis*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 10.Vannucci, Capodicasa.

Al comma 1, sostituire la parola: e con la seguente: o.

68. 1.Contento.